

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1798

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(MOAVERO MILANESI)

E DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(BONAFEDE)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(SALVINI)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TRIA)

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: *a)* Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Strasburgo l'8 novembre 2001; *b)* Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Strasburgo il 10 novembre 2010; *c)* Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Vienna il 20 settembre 2012

Presentato il 18 aprile 2019

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere l'autorizzazione alla ratifica dei seguenti Protocolli:

a) Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Strasburgo l'8 novembre 2001;

b) Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Strasburgo il 10 novembre 2010;

c) Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Vienna il 20 settembre 2012.

La Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, di seguito denominata « Convenzione », costituisce una delle

principali basi legali nel campo dell'estradizione cioè del procedimento con cui uno Stato provvede alla consegna forzata di un individuo ricercato a un altro Stato, ai fini del perseguimento penale o dell'esecuzione di una pena detentiva.

Il campo di applicazione della Convenzione riguarda tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa, oltre a Israele, Sudafrica e Corea del Sud.

La Convenzione è stata uno dei primi trattati internazionali a disciplinare la procedura di estradizione a livello multilaterale.

A metà del 2000, la collaborazione sempre più stretta nel campo del perseguimento dei reati, in particolare in ambito europeo, ha spinto il Consiglio d'Europa a modernizzare i propri strumenti in materia di estradizione e di assistenza giudiziaria. Il Comitato europeo per i problemi criminali (CDPC) ha così incaricato il Comitato di esperti sul funzionamento delle Convenzioni europee sulla cooperazione in materia penale di elaborare due nuovi protocolli addizionali alla Convenzione.

Nell'ottobre 2009 e nel giugno 2011, il CDPC ha approvato il testo dei protocolli e del relativo rapporto esplicativo. Il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha adottato il Terzo Protocollo addizionale il 7 luglio 2010 e il Quarto Protocollo addizionale il 13 giugno 2012, aprendoli alla firma per gli Stati membri della Convenzione rispettivamente il 10 novembre 2010 e il 20 settembre 2012.

Secondo l'articolo 14, paragrafo 2, il Terzo Protocollo addizionale entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di deposito del terzo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

La stessa regola è prevista anche all'articolo 9, paragrafo 2, del Quarto Protocollo addizionale.

In particolare, il Terzo Protocollo addizionale è entrato in vigore il 1° maggio 2012, mentre il Quarto Protocollo addizionale è entrato in vigore il 1° giugno 2014.

L'Italia ha sottoscritto entrambi i Protocolli il 23 gennaio 2013.

Contenuto in sintesi dei Protocolli.

I due nuovi Protocolli addizionali sono intesi a semplificare e accelerare la procedura di estradizione.

Il Terzo Protocollo del 10 novembre 2010 crea le basi legali che accelerano e deformalizzano la procedura di estradizione: l'individuo arrestato può essere consegnato senza domanda e procedura formale di estradizione a uno Stato estero ai fini del perseguimento penale o dell'esecuzione di una pena detentiva, a condizione che l'individuo stesso e lo Stato interessato acconsentano alla procedura semplificata (articoli 1 – 4). Al tempo stesso, l'individuo può rinunciare anche alla regola della specialità (articolo 5). Queste disposizioni consentono alla Parte richiedente di giudicare altri reati, commessi anteriormente all'estradizione.

Il Quarto Protocollo addizionale del 20 settembre 2012 modifica e completa alcune disposizioni della Convenzione. Le norme sulla prescrizione in quanto ostacolo all'estradizione (articolo 1), sulla trasmissione della domanda e degli atti a sostegno (articolo 2), sulla regola della specialità in caso di domanda suppletiva (articolo 3), sulla riestradizione (articolo 4) e sul transito (articolo 5) vengono adeguate alle odierne esigenze.

In particolare, il Quarto Protocollo addizionale razionalizza i termini o ne introduce di nuovi. Inoltre, prevede anche la possibilità, a determinate condizioni, di trasmettere la domanda e gli atti di estradizione per via elettronica (articolo 6). Tutto ciò facilita il lavoro delle autorità coinvolte e aumenta la probabilità che gli atti di estradizione vengano consegnati entro i termini.

I Protocolli addizionali contengono regolamentazioni che in larga misura sono già previste dal diritto nazionale e, pertanto, non comportano la necessità di adeguamenti legislativi. Si illustrano di seguito le suddette disposizioni.

Terzo Protocollo

Art. 1. Obbligo di estradizione in procedura semplificata.

Questo articolo contiene la principale novità introdotta dal Terzo Protocollo ad-

dizionale. Le Parti contraenti si obbligano a estradare reciprocamente gli individui ricercati in procedura semplificata se l'individuo interessato e la Parte richiesta acconsentono all'applicazione di tale procedura.

Art. 2. Avvio della procedura.

Il paragrafo 1 prevede che l'estradizione può essere messa in atto in procedura semplificata. Esso stabilisce che, nell'ambito della procedura di estradizione semplificata, la presentazione di una domanda formale di estradizione non è di principio più necessaria. Su questa disposizione è possibile formulare una riserva. Gli Stati possono dichiarare inapplicabile in tutto o in parte il paragrafo 1 e richiedere in tutti o in singoli casi la presentazione di una domanda formale di estradizione.

Art. 3. Obbligo di informare l'interessato.

Questo articolo garantisce che la persona perseguita venga subito informata dei motivi dell'arresto, come pure della possibilità di applicare la procedura di estradizione semplificata.

Art. 4. Consenso all'estradizione.

Questo articolo disciplina, ai paragrafi 1 – 4, i requisiti formali per la validità del consenso all'estradizione semplificata e della rinuncia alla regola della specialità. Secondo il paragrafo 5, le Parti contraenti possono dichiarare, in particolare all'atto del deposito dello strumento di ratifica, che il consenso all'estradizione e la rinuncia alla regola della specialità sono revocabili fino a un determinato momento.

Art. 5. Rinuncia all'applicazione della regola della specialità.

La regola della specialità stabilisce che l'individuo consegnato non può essere né perseguito né giudicato, né detenuto in vista dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, né sottoposto ad altre restrizioni della sua libertà personale per

un fatto qualsiasi anteriore alla consegna che non sia quello che ha motivato l'estradizione.

Secondo la lettera *b*), le Parti contraenti possono dichiarare che la protezione della regola della specialità secondo l'articolo 14 della Convenzione decada qualora la persona perseguita dia il proprio consenso all'estradizione e rinunci espressamente alla protezione della regola della specialità.

Art. 6. Notificazioni in caso di arresto provvisorio.

In caso di arresto provvisorio, lo Stato richiesto deve comunicare al più presto allo Stato richiedente e, comunque, non oltre dieci giorni dalla data dell'arresto della persona perseguita penalmente se questa persona ha dato il suo consenso all'estradizione. Inoltre, se decide di non procedere all'estradizione semplificata nonostante il consenso della persona interessata, deve tempestivamente informare la Parte richiedente.

Art. 7. Notificazione della decisione.

Questo articolo introduce un'ulteriore misura per l'accelerazione della procedura.

Qualora una persona perseguita acconsenta all'estradizione semplificata, la Parte richiesta deve decidere in merito all'estradizione entro venti giorni dal momento del consenso e notificare la decisione alla Parte richiedente.

Art. 8. Mezzi di comunicazione.

Questo articolo funge da base per la trasmissione per via elettronica delle comunicazioni previste dal Terzo Protocollo addizionale. Si tratta di una norma non vincolante.

La Parte può sempre essere richiesta di fornire l'originale o una copia certificata conforme degli atti di estradizione.

La possibilità e le modalità di trasmissione delle domande formali di estradizione per via elettronica tra gli Stati membri dipendono fondamentalmente dal fatto

che gli stessi riescano ad accordarsi in merito ai requisiti di sicurezza.

In quest'ambito va menzionata in particolare l'iniziativa *e-Extradition* con cui l'INTERPOL intende fornire agli Stati uno strumento per la trasmissione sicura e autentificabile per via elettronica degli atti di estradizione.

Art. 9. Consegna dell'estradatao.

Secondo questo articolo, l'individuo estradato va consegnato al più presto, preferibilmente entro dieci giorni dalla data della notificazione della decisione di estradizione.

Il termine è nuovo rispetto alla Convenzione, poiché questa stabilisce unicamente che la Parte richiesta deve comunicare alla Parte richiedente la sua decisione sull'extradizione e informarla del luogo e della data di consegna.

Art. 10. Consenso dato dopo la scadenza del termine previsto all'articolo 6.

Questo articolo disciplina la procedura nel caso in cui, dopo l'arresto provvisorio, l'individuo arrestato non abbia tempestivamente acconsentito all'extradizione semplificata e la domanda formale di estradizione non sia ancora stata presentata.

In tal caso, la tardività del consenso non deve essere d'ostacolo alla procedura di estradizione semplificata. Se una persona acconsente alla propria estradizione dopo la scadenza del termine di dieci giorni previsto dall'articolo 6, la Parte richiesta applicherà comunque la procedura di estradizione semplificata secondo il Terzo Protocollo addizionale, finché non le sarà giunta una domanda formale di estradizione, secondo l'articolo 12 della Convenzione.

Art. 11. Transitio.

Per transitio si intende il trasferimento della persona perseguita attraverso il territorio di una Parte contraente, nell'ambito della sua estradizione tra due Parti contraenti terze. Anche per la domanda di transitio vanno di principio trasmesse sol-

tanto le informazioni richieste per la procedura di estradizione semplificata secondo l'articolo 2, paragrafo 1, del Terzo Protocollo addizionale.

La Parte a cui è chiesto di concedere il transito può comunque richiedere informazioni complementari, qualora non considerasse sufficienti le informazioni ricevute.

Articoli da 12 a 19.

In questi articoli il Terzo Protocollo addizionale contiene le consuete disposizioni finali relative alla relazione del Protocollo con la Convenzione e con gli altri accordi internazionali, alla composizione amichevole, alla firma e all'entrata in vigore, all'adesione, all'applicazione territoriale, alle dichiarazioni e alle riserve, alla denuncia e alle notificazioni.

Quarto protocollo.

Art. 1. Prescrizione.

Il paragrafo 1 stabilisce che la prescrizione può impedire l'extradizione solamente se il reato è prescritto secondo il diritto dello Stato richiedente e modifica con ciò l'articolo 10 della Convenzione. Ai sensi del paragrafo 2, l'extradizione non può di principio essere rifiutata invocando che l'azione penale o l'esecuzione della pena è prescritta secondo il diritto dello Stato richiesto. Con questa disposizione il Quarto Protocollo addizionale recepisce gli sviluppi intervenuti negli accordi multilaterali e bilaterali di estradizione di numerosi Stati.

La disciplina prevista dai paragrafi 1 e 2 può, tuttavia, essere oggetto di una riserva. Ai sensi del paragrafo 3, lettera *a*), è possibile formulare una riserva generale con riferimento a tutti i reati sui quali lo Stato richiesto ha esso stesso giurisdizione penale.

Art. 2. Domanda e atti a sostegno.

Nel paragrafo 1 questo articolo introduce una novità rispetto alla vigente normativa, in quanto stabilisce che le do-

mande di estradizione non devono più essere necessariamente presentate per via diplomatica o attraverso i Ministeri di giustizia.

Le Parti contraenti possono designare, mediante dichiarazione, altre autorità competenti a presentare e ricevere le domande di estradizione.

Se gli Stati non formulano dichiarazioni contrarie, le domande di estradizione sono di spettanza dei Ministeri di giustizia. La nuova norma tiene conto del fatto che in alcuni Stati contraenti non è il Ministero di giustizia a presentare o ricevere le domande di estradizione, bensì un'altra autorità, ad esempio la procura generale.

Il paragrafo 2 prevede, inoltre, che l'articolo 5 del Secondo Protocollo addizionale è inapplicabile tra gli Stati contraenti del Quarto Protocollo addizionale.

La trasmissione per via diplomatica è pertanto esclusa.

Art. 3. Regola della specialità.

Il Quarto Protocollo addizionale modifica la regola della specialità prevista all'articolo 14 della Convenzione, con riferimento alle domande di estensione del perseguimento ad altri reati commessi prima dell'extradizione (cosiddetta « domanda suppletiva »).

La funzione del paragrafo 1 consiste soprattutto nell'introdurre termini o rafforzare i termini vigenti affinché si possa rapidamente chiarire se la regola della specialità può essere eventualmente infranta e se lo Stato in cui un individuo è stato estradato può avviare un procedimento penale nei confronti di tale individuo anche per altri reati.

Il paragrafo 2, lettera *a*), stabilisce, inoltre, che la regola della specialità non impedisce che nello Stato richiedente vengano condotti accertamenti nei confronti dell'extradato se tali accertamenti non limitano la sua libertà personale.

Di particolare interesse è il paragrafo 3, introdotto nel Protocollo per evitare lacune nel perseguimento penale in determinate situazioni.

In virtù di questo paragrafo, una Parte contraente può, mediante dichiarazione,

consentire che la Parte richiedente contravenga alla regola della specialità e limiti la libertà dell'individuo perseguito. La possibilità di limitare la libertà dell'individuo perseguito presuppone la reciprocità: la controparte deve a sua volta avere formulato un'analogia dichiarazione. Inoltre la Parte richiedente deve, contestualmente all'ordine di limitazione della libertà o successivamente, presentare alla Parte richiesta una domanda suppletiva ai sensi del paragrafo 1, lettera *a*), e quest'ultima deve averne a sua volta confermata la ricezione. Questa norma è concepita per disciplinare la seguente situazione: uno Stato chiede l'extradizione di un individuo per perseguirlo per un determinato reato. L'individuo viene consegnato e viene condotta un'inchiesta penale. Nel corso dell'inchiesta i sospetti iniziali non vengono corroborati, ma emergono comunque prove del coinvolgimento dell'extradato in un altro reato, anche più grave. Per non violare la regola della specialità, l'extradato dovrebbe, quindi, essere scarcerato prima che lo Stato richiesto abbia la possibilità di acconsentire all'estensione dell'inchiesta penale per questa nuova fattispecie. Di conseguenza, l'individuo perseguito potrebbe sottrarsi con la fuga a un nuovo procedimento penale. La norma introdotta al paragrafo 3 permette di eliminare questo rischio: l'extradato può essere trattenuto in arresto se la Parte richiedente presenta direttamente una domanda suppletiva per la nuova fattispecie. Il paragrafo 4 conferma, infine, la disciplina attualmente prevista all'articolo 14, paragrafo 3, della Convenzione, ai sensi del quale se la qualificazione data al fatto incriminato è modificata nel corso della procedura l'individuo estradato sarà perseguito e giudicato soltanto nella misura in cui gli elementi costitutivi del reato nuovamente qualificato permettono l'extradizione.

Art. 4. Riestradizione a uno Stato terzo.

Il nuovo paragrafo 2 introduce un termine di novanta giorni entro cui la Parte richiesta deve decidere se può acconsentire alla riestradizione dell'extradato verso uno Stato terzo.

Art. 5. Transito.

Il paragrafo 1 stabilisce che il transito va di principio consentito, salvo se l'estradizione si fonda su reati che secondo il diritto della Parte richiesta sono di natura politica o puramente militare. Il paragrafo 2 descrive il contenuto di una domanda di transito. I paragrafi 3 e 4 disciplinano questioni di applicazione che possono sorgere nell'ambito del transito.

Il paragrafo 5 consente comunque di emettere su questa disposizione una riserva.

Il paragrafo 6 conferma, infine, la disciplina attualmente prevista all'articolo 21, paragrafo 6, della Convenzione, che vieta il transito attraverso il territorio di uno Stato nel quale i diritti umani dell'estradatao potrebbero essere minacciati.

Art. 6. Canali e mezzi di comunicazione.

La novità prevista dall'articolo 6 si ispira all'articolo 8 del Terzo Protocollo addizionale.

Gli atti dell'estradizione potranno in futuro essere trasmessi per via elettronica, a patto che la Parte richiesta possa accertare l'autenticità dei documenti.

Gli originali o una copia conforme verranno inviati solo a richiesta.

L'articolo 6 incide, dunque, sui canali e sui mezzi di comunicazione utilizzati nella procedura di estradizione e concerne numerosi articoli della Convenzione.

La trasmissione degli atti di estradizione per via elettronica permette non solo di raggiungere un alto grado di certezza riguardo al rispetto dei termini, ma anche di ridurre gli oneri amministrativi per le autorità coinvolte.

In questo contesto, il paragrafo 3 conferisce a una Parte contraente il diritto di richiedere gli originali della domanda e degli atti a sostegno, come pure del consenso alla rinuncia alla regola di specialità.

Articoli da 7 a 15.

In questi articoli il Quarto Protocollo addizionale contiene le consuete disposi-

zioni finali relative alla relazione del Protocollo con la Convenzione e con gli altri accordi internazionali, alla composizione amichevole, alla firma e all'entrata in vigore, all'adesione, all'applicazione temporale e territoriale, alle dichiarazioni e riserve, alla denuncia e alle notificazioni.

Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale.

La Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 è entrata in vigore il 12 giugno 1962.

Nel 1978, la Convenzione è stata completata con un primo Protocollo addizionale che estende l'assistenza giudiziaria ai reati fiscali.

Essa costituisce il primo strumento internazionale che codifica le norme di assistenza giudiziaria sviluppatesi nel corso del tempo sulla base della prassi internazionale. Prima di questa Convenzione, singole norme di assistenza giudiziaria erano contenute in accordi bilaterali di estradizione.

Oggi la Convenzione riunisce tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa, nonché il Brasile, il Cile, Israele, la Corea del Sud e il Sud Africa.

Poiché la Convenzione del 1959 non rispondeva più alle mutate esigenze imposte dalle forme moderne di criminalità, nel 1995 il Comitato di esperti del Consiglio d'Europa, incaricato di esaminare regolarmente il funzionamento e l'applicazione degli strumenti penali europei (*Comité d'experts sur le fonctionnement des conventions européennes dans le domaine pénal*) giunse alla conclusione che occorreva elaborare un Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione, per risolvere i problemi esistenti in materia di assistenza giudiziaria.

In occasione dell'elaborazione del nuovo strumento, il Comitato di esperti ha tenuto conto degli sviluppi in seno all'Unione europea, la quale, parallelamente al Consiglio d'Europa, stava preparando una Convenzione di assistenza giudiziaria destinata agli Stati membri dell'Unione.

Il 19 settembre 2001 il Comitato dei ministri ha adottato il Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di

assistenza giudiziaria in materia penale, aprendolo alla firma.

L'8 novembre 2001, il Secondo Protocollo addizionale è stato aperto alla firma degli Stati che avevano aderito alla Convenzione o che l'avevano firmata.

Esso è entrato in vigore il 1° febbraio 2004 (ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, del Protocollo, tale strumento internazionale entrerà in vigore il primo giorno del mese seguente alla scadenza di un periodo di tre mesi dal deposito del terzo strumento di ratificazione, accettazione o approvazione).

L'Italia ha firmato il Protocollo il 23 gennaio 2013.

Il Consiglio d'Europa, come si è detto, ha elaborato il Secondo Protocollo addizionale tenendo ampiamente conto delle norme di assistenza giudiziaria adottate nel frattempo dall'Unione europea. Tali norme si trovano nella Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria dell'Unione europea del 29 maggio 2000 (MAP) e nella Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 19 giugno 1990. Numerose disposizioni del Secondo Protocollo addizionale, che rappresentano una novità rispetto alla Convenzione del 1959, si ispirano alle norme di queste due Convenzioni (ad esempio l'audizione mediante videoconferenza o conferenza telefonica, la trasmissione spontanea di informazioni, la restituzione dei beni ottenuti attraverso reati, l'osservazione transfrontaliera, la consegna sorvegliata, le operazioni di infiltrazione, le squadre investigative comuni, la responsabilità penale e civile riguardo ai funzionari).

Dal punto di vista formale, il Secondo Protocollo addizionale è suddiviso in tre capitoli.

Il capitolo I contiene le disposizioni che sostituiscono o completano diversi articoli della Convenzione del 1959 (articoli 1 - 6), il capitolo II raggruppa le disposizioni nuove (articoli 7 - 29) e il capitolo III contiene le disposizioni finali (articoli 30 - 35).

Dal punto di vista materiale, il Secondo Protocollo non modifica il tenore della Convenzione del 1959. Le dichiarazioni e le riserve restano valide a meno che non siano ritirate.

Si illustrano di seguito le disposizioni dello strumento internazionale in esame.

Art. 1. Campo d'applicazione.

Questo articolo modifica l'articolo 1 della Convenzione. Al paragrafo 1 sono state aggiunte le parole « e nel termine più breve ». Tale aggiunta sottolinea l'importanza e il carattere urgente dell'assistenza giudiziaria internazionale.

Essa obbliga lo Stato richiesto a trattare le domande di assistenza giudiziaria con celerità.

Il paragrafo 3 estende il campo d'applicazione - attualmente limitato ai procedimenti penali pendenti dinanzi a un'autorità giudiziaria - ai reati perseguiti da un'autorità amministrativa.

La formulazione, che riprende quella dell'articolo 49, lettera a), della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, tiene conto del fatto che lo stesso reato è perseguito in alcuni Stati da un'autorità penale e in altri da un'autorità amministrativa (è il caso segnatamente delle violazioni in materia di circolazione stradale).

Le condizioni necessarie per la cooperazione con un'autorità amministrativa sono soddisfatte quando quest'ultima può condurre inchieste relative a un reato e proporre, una volta terminata l'inchiesta, l'apertura di un procedimento giudiziario suscettibile di sfociare in una condanna penale.

Il paragrafo 4 estende il campo di applicazione della Convenzione ai procedimenti penali contro persone giuridiche. Una domanda di assistenza giudiziaria non può più essere rifiutata per il solo motivo che il diritto dello Stato richiesto non preveda la responsabilità penale delle persone giuridiche.

Art. 2. Presenza di autorità della Parte richiedente.

L'articolo 2 prevede che le persone partecipanti al procedimento straniero possano assistere all'esecuzione della commissione rogatoria, quando lo Stato richiedente esige la presenza di tali persone

perché ritenuta utile ai fini del procedimento.

Art. 3. Trasferimento temporaneo di persone detenute nel territorio della Parte richiedente.

Tale disposizione sostituisce l'articolo 11 della Convenzione, la cui applicazione pratica cagionava alcuni problemi. Conformemente al testo attuale dell'articolo 11, le persone detenute nello Stato richiesto possono essere trasferite nello Stato richiedente soltanto in due casi, ovvero quando lo Stato richiedente domanda la loro comparizione in qualità di teste o per un confronto nel quadro di un procedimento penale. Tale campo di applicazione si è rivelato troppo limitato. La regolamentazione attuale non copre segnatamente il caso in cui la persona detenuta deve comparire nello Stato richiedente per rispondere di fatti per i quali è perseguita penalmente. Se a tale persona non viene concessa la possibilità di essere presente nello Stato richiedente, il procedimento penale potrebbe essere rallentato o bloccato. Per tale motivo si è imposta una disposizione con un campo d'applicazione più ampio di quello attuale.

La nozione « a scopo d'istruttoria » nel paragrafo 1 tiene conto di questa esigenza della prassi. La comparizione ai fini della sentenza è espressamente esclusa per evitare di fare confusione con l'extradizione. L'extradizione, che consiste nel trasferimento di una persona in vista di una decisione penale o dell'esecuzione di una pena, non è quindi coperta dalla disposizione. Il trasferimento di una persona detenuta in virtù dell'articolo 3 è possibile unicamente nella fase dell'istruzione che precede la sentenza.

La disposizione si applica sia ai cittadini degli Stati contraenti sia a quelli di altri Paesi.

Art. 4. Vie di comunicazione.

In virtù del paragrafo 1, le domande di assistenza giudiziaria possono essere trasmesse direttamente all'autorità giudiziaria della Parte richiesta e rispedita per la stessa

via. Di conseguenza, le domande non devono più essere trasmesse ai Ministeri di giustizia, anche se tale via di trasmissione rimane aperta.

Si prevede, altresì, la possibilità di scambi diretti per le domande di assistenza giudiziaria delle autorità amministrative, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

La via diretta è aperta anche per le domande di consegna sorvegliata e di operazioni di infiltrazione, nonché per le domande di estratti del casellario giudiziale (paragrafi 4 – 6). In casi urgenti, la trasmissione può essere effettuata per il tramite dell'Organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol) (paragrafo 7).

Secondo il paragrafo 9, è possibile, a determinate condizioni, ricorrere a mezzi moderni di telecomunicazione per la trasmissione di domande di assistenza giudiziaria e di altre comunicazioni. Tale forma di comunicazione (ad esempio fax, posta elettronica) presuppone, tuttavia, che l'autorità richiedente sia pronta a produrre, in qualsiasi momento, l'originale della domanda o del documento trasmesso, come pure una traccia scritta della trasmissione. Un ulteriore limite è dato dal fatto che ogni Stato può dichiarare a quali condizioni è disposto ad accettare le domande e le comunicazioni trasmesse per via elettronica o qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione.

Art. 5. Spese.

Le disposizioni relative alle spese di cui all'articolo 20 della Convenzione sono sostituite da una nuova regolamentazione più completa.

L'articolo 5 mantiene il principio della gratuità dell'assistenza giudiziaria.

Il paragrafo 1 deroga a tale principio quando si tratta di spese cagionate dall'intervento di periti (lettera (a)) o dal trasferimento di persone detenute (lettera (b)) nonché di spese importanti o straordinarie, vale a dire che derivano da una domanda che supera i limiti usuali (lettera (c)). Secondo il paragrafo 2, lo Stato richiedente deve altresì assumersi tutti i costi legati alle videoconferenze, a meno che le Parti non convengano altrimenti.

Il paragrafo 3 invita le Parti a convenire in anticipo le condizioni di pagamento delle spese importanti o straordinarie di cui al paragrafo 1.

Art. 6. Autorità giudiziarie.

Concerne l'indicazione delle autorità giudiziarie da parte degli Stati contraenti.

Art. 7. Esecuzione differita delle domande.

Questo articolo completa l'articolo 19 della Convenzione e permette non soltanto di rifiutare l'assistenza giudiziaria, ma anche di differire l'esecuzione della domanda, di eseguire la domanda soltanto in parte o di vincolare l'esecuzione della stessa a determinate condizioni.

Art. 8. Procedura.

L'articolo 3 della Convenzione prevede che le domande di assistenza giudiziaria siano trattate conformemente alla procedura dello Stato richiesto.

L'articolo 8 del Secondo Protocollo addizionale attenua leggermente tale principio.

In effetti, esso prevede che lo Stato richiesto, in determinati casi, debba rispettare le modalità della procedura estera per eseguire una domanda di assistenza giudiziaria.

L'applicazione del diritto procedurale estero è limitata: la formalità richiesta dallo Stato richiedente deve basarsi su una disposizione giuridica interna e non deve essere contraria ai principi fondamentali del diritto dello Stato richiesto. Inoltre, tale disposizione può essere invocata soltanto nella misura in cui il Secondo Protocollo addizionale non preveda espressamente che una domanda debba essere eseguita conformemente alla legislazione dello Stato richiesto. Ciò è il caso, ad esempio, per la consegna sorvegliata (articolo 18, paragrafo 3).

Art. 9. Audizione mediante videoconferenza.

Questo articolo riprende in larga misura l'articolo 10 della Convenzione. L'articolo 9

mira a superare le difficoltà che possono emergere nel quadro di procedimenti penali qualora sia inopportuno o impossibile che la persona interessata che si trova in uno Stato compaia personalmente all'audizione in un altro Stato. L'articolo 9 fissa segnatamente le regole relative alle domande di audizione mediante videoconferenza e allo svolgimento delle stesse. L'articolo si applica generalmente alle audizioni di periti e testimoni e, tuttavia, può essere applicato, nel rispetto delle condizioni particolari di cui al paragrafo 8, anche alle audizioni di accusati o imputati.

Una delle principali norme procedurali è che l'audizione mediante videoconferenza non sia contraria ai principi fondamentali del diritto dello Stato richiesto (paragrafo 2) e che i diritti procedurali elementari siano garantiti (paragrafo 5). La comparsa personale potrebbe, ad esempio, essere « inopportuna » nei casi in cui il testimone è particolarmente giovane o malato ed essere « impossibile » nei casi in cui il testimone sarebbe esposto a un grave pericolo se comparisse personalmente nello Stato richiedente.

Il paragrafo 5 contiene le prescrizioni che devono essere osservate in un'audizione mediante videoconferenza.

Il paragrafo 6 prevede che l'autorità giudiziaria dello Stato richiesto rediga un verbale dell'audizione mediante videoconferenza e che lo trasmetta allo Stato richiedente.

Il paragrafo 7 dispone che, qualora durante un'audizione mediante videoconferenza una persona si rifiuti di testimoniare o renda una falsa deposizione, lo Stato in cui si trova tale persona deve avere la possibilità di trattarla come sarebbe trattata se fosse comparsa a un'audizione nel quadro di un procedimento nazionale.

Il paragrafo 8 permette alle Parti di ricorrere alla videoconferenza anche per l'audizione di accusati o imputati.

In virtù del paragrafo 9, le Parti contraenti possono, mediante una dichiarazione trasmessa al Segretario generale del Consiglio d'Europa, dichiarare di non ammettere l'audizione mediante videoconferenza di un accusato o imputato.

Art. 10. Audizione mediante conferenza telefonica.

Questo articolo tiene conto del fatto che le audizioni mediante conferenza telefonica rappresentano un'ulteriore possibilità d'impiego dei nuovi mezzi di comunicazione nel quadro dell'assistenza giudiziaria. Tali audizioni possono essere particolarmente utili nei casi in cui, ad esempio, un testimone deve deporre su una domanda di *routine*.

Oltre ad essere semplici da organizzare e da svolgere, le audizioni mediante conferenza telefonica sono anche economiche. La disposizione si ispira all'articolo 11 della Convenzione. L'articolo 10 si distingue dall'articolo 9 nel senso che le sue disposizioni, contrariamente a quelle che regolano l'audizione mediante videoconferenza, si applicano soltanto all'audizione di testimoni e periti. Inoltre, l'audizione mediante conferenza telefonica è possibile soltanto con il consenso del testimone o del perito interessato (paragrafo 2). Questo tipo di audizione, inoltre, deve essere previsto dal diritto nazionale dello Stato richiedente (paragrafo 1) e non deve essere contrario ai principi fondamentali del diritto dello Stato richiesto (paragrafo 3).

Art. 11. Trasmissione spontanea d'informazioni.

Le esperienze fatte con l'applicazione della Convenzione dell'8 novembre 1990, sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca di proventi di reato, hanno dimostrato che nell'ambito della lotta contro la criminalità internazionale lo scambio rapido di informazioni sui reati e sui luoghi del reato è indispensabile.

Con l'articolo 11 lo scambio di informazioni previsto nell'ambito del riciclaggio di denaro sporco diventa una norma di diritto generale applicabile a tutti i tipi di reati.

Esso conferisce alle autorità competenti la possibilità di trasmettere, a determinate condizioni e senza domanda di assistenza giudiziaria preliminare, informazioni raccolte durante una propria indagine che potrebbero interessare un'autorità estera, preposta al perseguimento penale.

Il paragrafo 1 descrive le condizioni alle quali è ammessa la trasmissione spontanea di informazioni, al di fuori di una procedura di assistenza giudiziaria.

Secondo il paragrafo 2, l'uso delle informazioni fornite può essere vincolato a condizioni previste nel diritto nazionale della Parte che le trasmette; in questo caso, il paragrafo 3 prevede l'obbligo da parte dell'autorità destinataria di rispettarle.

Art. 12. Restituzione.

La Convenzione (articolo 3) autorizza la consegna di oggetti unicamente a scopo probatorio.

L'articolo 12 estende tale possibilità ai beni provenienti da reato. In futuro, gli oggetti sequestrati nello Stato richiesto e frutto di reati potranno essere messi a disposizione dello Stato richiedente ai fini della loro restituzione al legittimo proprietario. Il termine « oggetto » deve essere inteso in senso lato. Esso comprende, ad esempio, anche i valori patrimoniali.

Il paragrafo 1 autorizza, ma non obbliga, lo Stato richiesto a dare seguito a una domanda di restituzione.

Art. 13. Trasferimento temporaneo di persone detenute nel territorio della Parte richiesta.

L'articolo 11 della Convenzione e l'articolo 3 del Secondo Protocollo addizionale disciplinano il classico caso di trasferimento di detenuti: una persona è detenuta nello Stato richiesto e deve essere trasferita temporaneamente nello Stato richiedente per partecipare agli atti istruttori.

L'articolo 13 si occupa del caso contrario in cui una persona è detenuta nello Stato richiedente e deve essere trasferita temporaneamente nello Stato richiesto. Nella pratica, questo caso può verificarsi qualora lo Stato richiedente inoltri una domanda di assistenza giudiziaria per la cui esecuzione, per ragioni inerenti al diritto procedurale, è necessaria la presenza, nel territorio dello Stato richiesto, di una persona detenuta nel territorio dello Stato richiedente.

Secondo il paragrafo 1, il trasferimento della persona detenuta presuppone un accordo tra le autorità competenti dello Stato richiesto e dello Stato richiedente.

Il paragrafo 3 tiene conto del fatto che uno Stato può richiedere il consenso della persona da trasferire.

Art. 14. Comparsa personale delle persone condannate e trasferite.

Applicando la Convenzione del Consiglio d'Europa del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate, è emerso che quest'ultima non contiene alcuna disposizione che disciplini il caso in cui, mentre una persona condannata sconta nel proprio Paese d'origine la pena pronunciata all'estero, nel Paese che ha pronunciato la condanna si apre un processo di revisione della sentenza per il quale è richiesta la comparsa personale della persona interessata.

L'articolo 14 mira a colmare tale lacuna. Esso prevede che le disposizioni degli articoli 11 e 12 della Convenzione relativi al trasferimento temporaneo e all'immunità si applichino per analogia alla comparsa personale delle persone condannate e trasferite nel territorio della Parte che ha pronunciato la condanna, ai fini di revisione della sentenza.

Art. 15. Lingua degli atti procedurali e delle decisioni giudiziarie da trasmettere.

La regolamentazione prevista dall'articolo 15 vale per tutte le domande e forme di notificazione (paragrafo 1). Essa deve altresì essere intesa in relazione alla consegna a mezzo posta (articolo 16). Il principio è che i documenti (atti procedurali, decisioni giudiziarie, eccetera) sono sempre notificati in lingua originale (paragrafo 2).

A tale principio sono concesse deroghe nei due casi seguenti:

se l'autorità che ha redatto il documento ha ragione di credere che il destinatario conosca soltanto un'altra lingua, essa deve tradurre il documento, o per lo meno i passaggi più importanti, in quest'altra lingua (paragrafo 3);

se la notifica è effettuata per il tramite delle autorità dello Stato richiesto, l'autorità che è all'origine del documento lo correderà di una breve informazione sul suo contenuto nella lingua o in una delle lingue dello Stato richiesto (paragrafo 4).

Tale regolamentazione vale soltanto per i documenti allegati alla domanda (atti procedurali, decisioni giudiziarie).

Art. 16. Notifica a mezzo posta.

Questo articolo ha lo scopo di semplificare la notifica di atti procedurali e di decisioni giudiziarie a destinatari che si trovano in un altro Paese. La regolamentazione mira quindi a evitare che le autorità di assistenza giudiziaria debbano occuparsi di questioni di minore importanza (ad esempio notifica di multe per divieto di sosta o decisioni di multa per eccesso di velocità).

Il paragrafo 1 conferisce alle autorità giudiziarie competenti delle Parti contraenti la possibilità di spedire a mezzo posta direttamente al destinatario gli atti procedurali e le decisioni giudiziarie in relazione a un reato.

I paragrafi da 2 a 4 riguardano la protezione giuridica del destinatario. Questa regolamentazione si basa sulla Convenzione (articolo 5).

Art. 17. Osservazione transfrontaliera.

Questo articolo riprende quasi interamente l'articolo 40 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, estendendone, tuttavia, il campo d'applicazione alle persone nei confronti delle quali ci sono seri motivi di credere che possano portare all'identificazione o alla localizzazione di una persona ricercata (paragrafo 1).

Inoltre, sono stati aggiunti alla lista dei reati il traffico di stranieri e l'abuso sessuali di fanciulli (paragrafo 6).

Per « osservazione » s'intende l'osservazione segreta di una persona da parte di un'autorità di polizia durante un periodo prolungato, senza che sia previsto un con-

tatto tra la persona osservata e gli agenti che la osservano.

L'osservazione di cui al paragrafo 2 è tuttavia ammessa soltanto per determinati reati.

Il paragrafo 3 fissa le condizioni generali che devono essere soddisfatte per permettere un'osservazione transfrontaliera.

Art. 18. Consegna sorvegliata.

Questo articolo si basa sull'articolo 12 della Convenzione. La disposizione si applica, ad esempio, se, con l'accordo degli Stati contraenti interessati, la spedizione illecita è stata intercettata e autorizzata a proseguire il suo percorso verso un altro Stato con il contenuto intatto oppure dopo sottrazione o sostituzione parziale o integrale del suo contenuto. In virtù del paragrafo 1, ogni Parte contraente s'impegna a garantire che, su richiesta di un'altra Parte, possano essere autorizzate consegne sorvegliate nel suo territorio, nel quadro di indagini penali relative a reati che possono dare luogo a estradizione.

Tale disposizione non obbliga, tuttavia, uno Stato ad approvare una consegna sorvegliata. La decisione di accettare o rifiutare la domanda spetta alla Parte richiesta.

Le modalità pratiche da seguire per le consegne sorvegliate richiedono una consultazione e una stretta cooperazione tra i servizi e le autorità competenti degli Stati contraenti interessati. Il paragrafo 3 precisa che tali consegne sono effettuate conformemente alle procedure previste dalla Parte richiesta.

Art. 19. Operazioni di infiltrazione.

Questo articolo riprende quasi interamente la disciplina dell'articolo 14 della Convenzione. Lo Stato richiesto ha quindi la possibilità di rifiutare una domanda. Il diritto dello Stato richiesto è determinante per l'autorizzazione e la conduzione dell'operazione di infiltrazione.

Tale articolo concerne soltanto le indagini penali condotte da agenti che intervengono segretamente o sotto falsa identità (agenti infiltrati).

Il paragrafo 1, formulato in modo flessibile, precisa che sia lo Stato richiedente sia lo Stato richiesto devono approvare l'intervento nel caso specifico di un agente infiltrato.

Art. 20. Squadre investigative comuni.

La disposizione in commento s'ispira all'articolo 13 della Convenzione ma il campo d'applicazione è esteso ai membri distaccati della squadra (paragrafo 3).

Il paragrafo 1 contiene le norme di base per la costituzione di una squadra investigativa comune. La costituzione di una squadra comune deve quindi sempre basarsi su una domanda di assistenza giudiziaria, che può essere presentata da qualsiasi Parte interessata.

Non è stato fissato alcun limite per il numero di Stati che vi possono partecipare. L'intervento della squadra comune si limita a un obiettivo preciso, che consiste nello svolgere indagini penali in uno o più Stati contraenti interessati.

Inoltre, l'accordo sulla costituzione della squadra comune indica la durata dell'intervento, che può tuttavia essere prolungata se gli Stati contraenti vi consentono. Concluso l'accordo relativo alla costituzione di una squadra, la squadra in questione è costituita nello Stato in cui sarà svolta la maggior parte dell'indagine.

Art. 21. Responsabilità penale riguardo ai funzionari.

Questo articolo poggia sull'articolo 15 della Convenzione. Esso prevede che i funzionari di uno Stato diverso dallo Stato in cui si svolge l'operazione siano equiparati ai funzionari di quest'ultimo per quanto riguarda i reati che dovessero subire o commettere, a meno che non sia stato convenuto altrimenti tra gli Stati interessati.

Art. 22. Responsabilità civile riguardo ai funzionari.

Questo articolo riprende l'articolo 16 della Convenzione. Il suo scopo è di disci-

plinare le pretese di diritto civile che potrebbero derivare dalle missioni effettuate da funzionari di uno Stato contraente nel territorio di un altro Stato contraente, nel quadro delle disposizioni sull'osservazione transfrontaliera, la consegna sorvegliata, le operazioni di infiltrazione o le squadre investigative comuni. A meno che le Parti non abbiano convenuto altrimenti, vale il principio secondo cui uno Stato contraente è responsabile di tutti i danni causati dai suoi funzionari nell'adempimento della missione in questione.

Tuttavia, lo Stato contraente nel cui territorio sono stati causati i danni deve provvedere dapprima alla riparazione di tali danni come se fossero stati causati dai propri funzionari. In un caso simile, l'altro Stato deve rimborsare integralmente tutte le indennità versate alle vittime o ai loro aventi diritto.

Art. 23. Protezione dei testimoni.

Questa disposizione permette a uno Stato di richiedere misure di protezione particolari per una persona esposta a intimidazione – o che rischia di esserlo – nel quadro di un procedimento penale. Le autorità competenti dello Stato richiedente e dello Stato richiesto devono convenire misure tese a proteggere la persona interessata, qualora quest'ultima rischi di essere esposta a minacce o necessità di protezione.

Art. 24. Misure provvisoriali.

In virtù di tale articolo, la Parte richiedente può, su domanda della Parte richiedente, ordinare misure provvisoriali al fine di preservare i mezzi probatori, di mantenere una situazione esistente oppure di proteggere interessi giuridici minacciati (ad esempio il blocco di un conto bancario). La Parte richiesta può consentire alla domanda parzialmente o ponendo condizioni.

Secondo il paragrafo 1, le misure provvisoriali ordinate devono essere conformi al diritto nazionale dello Stato richiesto.

Art. 25. Confidenzialità.

Si prevede che la Parte richiedente possa domandare a quella richiesta di garantire

la confidenzialità della domanda e del suo contenuto, purché ciò sia compatibile con l'esecuzione della domanda.

Art. 26. Protezione dei dati.

Visto che il Secondo Protocollo addizionale prevede una serie di misure di polizia, è stata accordata particolare attenzione alla disciplina delle questioni di protezione dei dati.

L'articolo 26 si applica ai dati personali trasmessi sulla base della Convenzione o di uno dei suoi Protocolli. L'espressione « dati a carattere personale » va intesa nel senso conferitole dalla Convenzione del 28 gennaio 1981 per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale.

Articoli da 27 a 35.

In questi articoli il Secondo Protocollo addizionale contiene le consuete disposizioni finali relative alla designazione delle autorità, ai rapporti del Protocollo con altri trattati, alla composizione amichevole, alla firma e all'entrata in vigore, all'adesione, all'applicazione territoriale, alle riserve, alla denuncia e alle notificazioni.

Disegno di legge di ratifica.

Gli articoli 1 e 2 riguardano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3 disciplina le dichiarazioni e le riserve.

Con riguardo, in particolare, alle possibili dichiarazioni e riserve, contemplate dall'articolo 33, paragrafo 2, del Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione di assistenza giudiziaria in materia penale, si osserva quanto segue:

gli articoli 18, 19 e 20 del Protocollo ricalcano analoghe disposizioni della Convenzione, a cui il decreto legislativo 5 aprile 2017, n. 52, ha dato attuazione, in particolare con gli articoli 16 e 18; si ritiene, pertanto, opportuno che il disegno di legge di ratifica del Protocollo in esame rinvii alla disciplina dettata dal citato decreto

legislativo n. 52 del 2017 (articoli 16 e 18 del decreto), non ravvisandosi, di conseguenza, la necessità di apporre riserve agli articoli 18, 19 e 20 del Protocollo;

non si ravvisano, inoltre, elementi a sostegno di una riserva agli articoli 16 e 17 del Protocollo, che non pongono problemi di coordinamento con norme interne.

In merito alle dichiarazioni e alle riserve, disciplinate dall'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, si osserva quanto segue:

gli Stati possono dichiarare inapplicabile, in tutto o in parte, l'articolo 2, paragrafo 1, del Protocollo e richiedere, pertanto, in tutti o in singoli casi di procedura semplificata, la presentazione di una domanda formale di estradizione; evidenti ragioni di semplificazione e di accelerazione del procedimento sembrano sconsigliare la presentazione di siffatta dichiarazione, resa ad oggi solo dalla Lituania; in ogni caso, se le informazioni fornite dallo Stato richiedente non fossero sufficienti per potersi pronunciare sull'extradizione, la Parte richiesta potrà sempre chiedere informazioni supplementari, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2;

con riguardo all'articolo 4, paragrafo 5, del Terzo Protocollo, si consideri che l'articolo 703 del codice di procedura penale consente la rinuncia dell'interessato al principio di specialità, ma dispone l'irrevocabilità della suddetta rinuncia alle condizioni di cui all'articolo 717, comma 2-bis, del medesimo codice; l'articolo 3 del disegno di legge prevede, pertanto, che sia resa una dichiarazione in merito al suddetto articolo 4, paragrafo 5, del Terzo Protocollo che assicuri il coordinamento con le citate disposizioni codicistiche, riproducendone nella sostanza il contenuto;

in merito alla possibilità di una dichiarazione secondo l'articolo 5, lettera b), del Terzo Protocollo, si suggerisce di rendere una dichiarazione del seguente tenore: « La regola della specialità secondo l'articolo 14 della Convenzione non si applica

soltanto se l'individuo perseguito rinuncia espressamente alla sua applicazione ». Altri Stati Parte (ad esempio la Svizzera) hanno presentato un'analogha dichiarazione, che sembra coerente con l'impostazione contenuta nel citato decreto legislativo di riforma del libro XI del codice di procedura penale.

In ordine, infine, al Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione e alle dichiarazioni e riserve, disciplinate dall'articolo 13, paragrafo 3, del Protocollo suddetto, si osserva quanto segue:

una riserva all'articolo 10, paragrafo 2, della Convenzione, come modificato dal Quarto Protocollo, consente al nostro Paese di far valere le proprie norme interne in materia di prescrizione del reato e della pena nelle procedure passive di estradizione; il disegno di legge, pertanto, prevede che sia apposta tale riserva;

con riguardo alla riserva prevista dall'articolo 21, paragrafo 5, della Convenzione (Transito), appare opportuno, in coerenza con la previsione di consentire il transito « a taluna » delle condizioni per l'extradizione, fare salva la previsione del comma 1-bis dell'articolo 697 del codice di procedura penale (introdotto dal decreto legislativo 3 ottobre 2017, n. 149) in materia di poteri del Ministro della giustizia posti a salvaguardia della sovranità, della sicurezza o di altri interessi essenziali dello Stato, nonché ritagliare un'area di riserva con riguardo alle condizioni indicate dall'articolo 698 del medesimo codice in materia di rischio che il soggetto in transito possa essere esposto a trattamenti inumani, degradanti o comunque ad atti che violino uno dei diritti fondamentali della persona ovvero che sia punito nel Paese di destinazione con la pena di morte;

non si ravvisano, per contro, elementi a sostegno di una riserva ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del Protocollo, al fine di tutelare evidenti ragioni di snellezza e semplificazione della procedura.

L'articolo 4, comma 1, del disegno di legge prevede che le consegne sorvegliate, le

operazioni di infiltrazione e la costituzione di squadre investigative comuni, nell'ambito dei rapporti di cooperazione disciplinati dal Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, siano regolate dal citato decreto legislativo n. 52 del 2017, di attuazione della Convenzione. Si fa, per-

tanto, rinvio alla disciplina dettata dagli articoli 16 e 18 del citato decreto.

L'articolo 5 del disegno di legge reca la copertura finanziaria. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo 6 disciplina, infine, l'entrata in vigore del disegno di legge.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Lo schema di disegno di legge delega in epigrafe riguarda la ratifica di strumenti internazionali diretti a migliorare la capacità degli Stati di reagire contro la criminalità transfrontaliera alla luce delle evoluzioni politiche e sociali in Europa e dei progressi tecnologici intervenuti a livello mondiale, potenziando gli strumenti di cooperazione internazionale nel contrasto ai fenomeni penalmente rilevanti ed attivando ulteriori sinergie sia in fase di indagine che in ambito processuale.

In particolare vengono introdotte misure di razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione della disciplina in ambito penale sia sotto il profilo sostanziale che processuale che garantiscano l'assistenza giudiziaria richiesta dai Paesi membri del Consiglio d'Europa con modalità e tempi di realizzazione più efficaci e snelliscano le procedure di estradizione.

In via generale, si evidenzia che con l'adozione dei Protocolli in questione si interviene nell'attuale sistema normativo prevedendo regole procedurali univoche e più chiare, senza introdurre nuovi o differenti istituti rispetto a quelli già previsti dall'impianto vigente in materia, costituito, per quanto concerne la materia dell'assistenza giudiziaria in ambito penale dalla Convenzione europea di *assistenza giudiziaria* in materia penale del 20 aprile 1959 e dal relativo Protocollo addizionale del 17 marzo 1978 entrambi fatti a Strasburgo e integrati dal relativo Secondo Protocollo addizionale del 19 settembre 2001 - firmato dall'Italia il 23 gennaio 2013 e non ancora attuato dal nostro ordinamento giuridico - nonché dalla Convenzione europea fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000 (c.d. M.A.P.) alla quale è stata data attuazione nell'ordinamento interno attraverso il decreto legislativo 5 aprile 2017, n. 52.

In materia di *estradizione*, l'impianto giuridico è costituito dalle norme della Convenzione europea di estradizione aperta a Parigi il 13 dicembre 1957 alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa oltre a Israele, Sudafrica e Corea del Sud la quale, integrata dalla successiva Convenzione europea fatta a Bruxelles il 27 settembre 1996, risulta ora completata dall'approvazione il 7 luglio 2010 del testo del Terzo Protocollo addizionale, aperto alla firma a Strasburgo il 10 novembre 2010 nonché dall'approvazione il 13 giugno 2012, del Quarto Protocollo addizionale, aperto alla firma a Vienna il 20 settembre 2012; i suddetti Terzo e Quarto Protocolli addizionali in materia di estradizione sono anch'essi stati firmati dall'Italia il 23 gennaio 2013 e non risultano ancora attuati all'interno dell'ordinamento giuridico nazionale.

Le modifiche apportate, come già sopra accennato, sono dirette ad individuare, nei settori interessati, uno specifico ambito di attività comune, prevedendo procedure più snelle per lo scambio diretto di richieste tra le diverse autorità giudiziarie. In tal modo, si costituisce uno strumento generale e al contempo una disciplina di forme specifiche di assistenza giudiziaria.



Per maggiore completezza, si osserva che lo schema di disegno di legge, realizza gli opportuni aggiornamenti del Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Strasburgo l'8 novembre 2001, nonché del Terzo e del Quarto Protocollo addizionali alla Convenzione europea in materia di estradizione fatti rispettivamente a Strasburgo il 10 novembre 2010 e a Vienna il 20 settembre 2012.

In relazione al citato *Secondo Protocollo* addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962, si rileva che è stato elaborato dal Consiglio d'Europa, tenendo ampiamente conto delle norme di assistenza giudiziaria adottate nel frattempo dall'Unione europea. Nel 1978 era stato redatto un Primo Protocollo addizionale alla menzionata Convenzione prevedendo l'estensione dell'assistenza anche ai reati fiscali.

Con il Secondo Protocollo addizionale si tiene conto delle norme unionali adottate successivamente e che sono contenute nella Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria dell'UE del 29 maggio 2000 (c.d. MAP) e nella Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 19 giugno 1990. Infatti, molte delle disposizioni introdotte rappresentano una novità rispetto alla originaria Convenzione del 1959, e si ispirano alle norme di queste due ultime convenzioni (ad es. l'audizione mediante videoconferenza o conferenza telefonica, la trasmissione spontanea di informazioni, la restituzione dei beni ottenuti attraverso reati, l'osservazione transfrontaliera, la consegna sorvegliata, le operazioni di infiltrazione, le squadre investigative comuni, la responsabilità penale e civile riguardo ai funzionari).

Il *Terzo Protocollo* addizionale alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, approvato il 10 novembre 2010, pone le basi legali di una accelerazione e una deformalizzazione della procedura di estradizione.

In particolare va notato che: l'individuo arrestato può essere consegnato senza domanda e procedura formale di estradizione a uno Stato estero ai fini del perseguimento penale o dell'esecuzione di una pena detentiva, a condizione che l'individuo stesso e lo Stato interessato acconsentano alla procedura semplificata (art. 1-4). Al tempo stesso, l'individuo in questione può rinunciare anche alla regola della specialità (art. 5) e consentire la propria estradizione. Queste disposizioni fanno sì che la Parte richiedente possa giudicare altri reati, commessi anteriormente a quello per il quale è stata richiesta l'extradizione.

Il *Quarto Protocollo* addizionale del 20 settembre 2012 modifica e completa alcune disposizioni della Convenzione europea di estradizione. Le norme sulla prescrizione in quanto ostacolo all'extradizione (art. 1), sulla trasmissione della domanda e degli atti a sostegno (art. 2), sulla regola della specialità in caso di domanda suppletiva (art. 3), sulla riestradizione (art. 4) e sul transito (art. 5) vengono adeguate alle odierne esigenze.



In particolare, il Quarto Protocollo addizionale razionalizza i termini o ne introduce di nuovi. Inoltre, prevede anche la possibilità, a certe condizioni, di trasmettere domanda e atti di estradizione per via elettronica (art. 6). Tutto ciò facilita il lavoro delle autorità coinvolte e aumenta la probabilità che gli atti di estradizione vengano consegnati entro i termini.

Il presente disegno di legge si compone di sei articoli nei quali si autorizza alla ratifica dei Protocolli in esame (*articolo 1*), è inserito l'ordine di esecuzione (*articolo 2*); vengono disciplinate le modalità con le quali il Governo renderà le dichiarazioni e apporrà le riserve previste (*articolo 3*) e stabilite le disposizioni di adeguamento (*articolo 4*).

Gli ultimi due articoli riguardano la norma di copertura finanziaria (*articolo 5*) e l'entrata in vigore delle disposizioni ratificate (*articolo 6*).

Si osserva che i Protocolli addizionali contengono regolamentazioni che in larga misura sono già previste dal diritto nazionale e, pertanto, non comportano la necessità di adeguamenti legislativi.

Ad ogni modo, vengono qui di seguito esaminate le disposizioni dei citati strumenti internazionali (*articoli 1, 2, 3 e 4 del presente disegno di legge*) soffermando l'attenzione sulle norme suscettibili di determinare possibili aspetti di rilievo finanziario.

Il Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale si compone di trentacinque articoli, dei quali si illustrano i punti salienti.

ARTICOLO 1 (Campo di applicazione)

La norma interviene sull'articolo 1 della Convenzione inserendo la disposizione che impone di trattare con celerità le domande di assistenza giudiziaria, ed estende il campo di applicazione, con il paragrafo 3, ai reati perseguiti da un'autorità amministrativa, e con il paragrafo 4, ai procedimenti penali contro le persone giuridiche.

La previsione ha natura procedurale e, pertanto, non si rileva alcun profilo di natura finanziaria.



ARTICOLO 2*(Presenza di autorità della Parte richiedente)*

La norma prevede che le persone partecipanti al procedimento straniero possano assistere all'esecuzione della commissione rogatoria, quando lo Stato richiedente ritiene utile la presenza di tali soggetti.

Si segnala il carattere procedurale della previsione connesso alla eventualità della sua applicazione, non si rileva alcun profilo di natura finanziaria.

ARTICOLO 3*(Trasferimento temporaneo di persone detenute, nel territorio della Parte richiedente)*

La norma disciplina il trasferimento temporaneo di una persona detenuta nel territorio dello Stato richiedente non solo per rendere dichiarazione in qualità di teste o di vittima, conformemente a quanto già previsto all'articolo 11 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 1959, ma anche nel caso in cui il trasferimento della persona detenuta si renda necessario perché la stessa deve rispondere di fatti per i quali è perseguita penalmente nello stesso Stato richiedente. Tale eventualità può verificarsi esclusivamente a fini "istruttori" cioè per favorire ed accelerare le indagini e non in vista della decisione giudiziaria o per fini di esecuzione della pena.

Per quanto riguarda il trasferimento temporaneo delle persone detenute, previsto dal presente articolo dell'accordo in esame per rendere dichiarazioni in qualità di teste o di vittima o per essere sentito in qualità di correo, si evidenzia che trattasi di ipotesi del tutto marginale alla quale è dato sopperire attraverso collegamenti tramite videoconferenza, senza aggravio di ulteriori oneri per la finanza pubblica. Si rimanda alle previsioni di spesa effettuate in relazione all'articolo 9 del presente Protocollo.

Tuttavia, occorre in via prudenziale, qualora l'ipotesi dei collegamenti tramite video conferenza non sia fattibile, evidenziare gli eventuali oneri che possono essere sostenuti nel caso del trasferimento temporaneo di persone detenute, secondo le modalità di seguito riportate.

Orbene, anche con riferimento alle attuali cronache giudiziarie, si reputa opportuno ritenere che nel futuro potranno trovarsi nella condizione di ottenere l'assistenza giudiziaria, in conformità con quanto previsto dagli Accordi Internazionali vigenti, **6 detenuti** all'anno da Paesi che gravitano nell'area geografica della Francia, essendo questo lo Stato con più frequenza per le procedure di cooperazione giudiziaria internazionale. La stima dei costi di missione è stata calcolata, in misura forfettaria e a scopo prudenziale, sulla base del maggior onere da sostenere per il trasferimento



temporaneo della persona detenuta in Francia, paese verso e da cui sono da affrontare spese di viaggio per i detenuti, nonché sempre spese di viaggio e di missione per gli accompagnatori.

Spese di viaggio per il trasferimento temporaneo di 6 persone detenute

€ 150 (passaggio aereo a/r) x 6 (n. detenuti annui) = € 900,00 (oneri valutati)

Spese di viaggio per gli accompagnatori

Relativamente alle spese di viaggio per gli accompagnatori (da Parigi), si può ipotizzare un numero di due (2) unità per ciascun detenuto trasferito temporaneamente e una diaria di € 78,79 (Colonna D della Tabella B del D.M. 13 gennaio 2003, diaria ridotta del 20% ai sensi del DL 223/2006, convertito dalla legge 248/2006), da ridurre ulteriormente di 1/3 (rimborso spese albergo) per un importo di € 78,79 (118,18 – 39,39). A tal fine si rende noto che gli accompagnatori rivestono, generalmente, la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria con un grado compreso tra tenente colonnello e maresciallo capo (e gradi corrispondenti), e che l'espletamento delle attività di accompagnamento su tratte continentali, come nel caso della Francia viene svolto da parte degli operatori dipendenti dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale.

Per la determinazione dell'importo su cui calcolare gli oneri a carico dello Stato è stata eseguita la seguente procedura:

- alla diaria prevista è sottratta la quota fissa di € 51,65 pertanto $78,79 - 51,65 = € 27,14$;
- su tale quota di € 27,14 è applicato un coefficiente di lordizzazione di 1,58 determinando un importo imponibile pari a € 42,88 su cui sono applicati gli oneri sociali e l'Irap a carico dello Stato per una percentuale complessiva pari al 32,70% (24,20% oneri sociali + 8,50% Irap), determinando un importo pari a € 14,02;
- si è proceduto a sommare la diaria di € 78,79 e gli oneri sociali e Irap a carico dello Stato pari ad € 14,02, determinando un importo complessivo di € 92,81, onere finale per diaria da corrispondere a ciascun accompagnatore a cui spetta il rimborso delle spese di albergo.

Pertanto la diaria giornaliera, al lordo degli oneri sopra richiamati, è stata quantificata in € 92,81.

Trattandosi, in questo caso, di trasferimento temporaneo, dovranno essere conteggiate le seguenti tratte per gli accompagnatori: andata e ritorno in economy (con prelievo del detenuto); accompagnamento detenuto (riconsegna) e ritorno in patria in economy:

- il costo del biglietto aereo a/r per ciascun accompagnatore è pari a € 150 (prezzo viaggio di andata e di ritorno in economy class). A ciascun accompagnatore spetta una maggiorazione del 5%



sul prezzo del biglietto ai sensi dell'art. 14 della legge n. 836/1973, pertanto l'importo totale ammonta a € 157,50. La cifra va poi moltiplicata per i due viaggi (prelievo e riconsegna), per un totale di € 315,00.

Pertanto, considerati due accompagnatori per ciascun detenuto da trasferire temporaneamente in Italia e considerata una missione di 3 giorni (tempo necessario a svolgere le ordinarie pratiche per il trasferimento della persona e garantire la massima efficienza psico-fisica del personale impiegato anche durante il volo di linea di ritorno con la persona al seguito) per sei (6) missioni l'anno, l'onere sarà così determinato:

- Biglietto aereo Roma – Parigi a/r (prelievo e riconsegna): € 315,00;
- Spese di viaggio € 315,00 x 2 accompagnatori (2 x ogni detenuto) x 6 missioni annue = € 3.780,00; (oneri valutati)
- Spese di missione per gli accompagnatori: € 92,81 (diaria lorda ridotta) x 2 accompagnatori x 2 viaggi x 3 giorni di missione x 6 missioni = € 6.682,00 in cifra tonda; (oneri valutati)
- Spese di soggiorno per gli accompagnatori: € 130 x 2 accompagnatori x 2 viaggi x 2 notti x 6 missioni = € 6.240,00; (oneri valutati)

TOTALE SPESE DI MISSIONE € 3.780,00 + 6.682,00 + 6.240,00 = € 16.702,00 in cifra tonda;
(oneri valutati)

Si potrebbe, altresì, ipotizzare che gli oneri sostenuti per il trasferimento temporaneo di persone detenute così come quantificati nel presente articolo, possano essere così ripartiti: una parte possa essere attribuita per il trasferimento temporaneo (ex articolo 3, qui trattato) per n. 3 persone detenute per un onere annuo pari ad euro 8.351,00, mentre un'altra parte possa essere attribuita per l'attuazione degli articoli 13 e 14, supponendo il trasferimento temporaneo di n. 2 persone detenute nel caso dell'articolo 13 (Trasferimento temporaneo di persone detenute nel Territorio della Parte richiesta) per un onere pari ad euro 5.567,00 annui e di n. 1 persona detenuta nel caso dell'articolo 14 (Comparsa personale delle persone condannate e trasferite) per una spesa pari ad euro 2.784,00 annui.

Si consideri, infine, che l'ipotesi di trasferimento temporaneo della persona detenuta può riguardare anche la persona estradanda che acconsenta a derogare alla regola di specialità secondo quanto previsto dall'articolo 3 del Quarto Protocollo addizionale, di cui si dirà successivamente. Poiché si ritiene che le ipotesi sopra rappresentate non si verifichino tutte contemporaneamente per un singolo caso, ma siano rapportabili a casistiche di volta in volta differenti, si presume che anche l'onere relativo al citato articolo 3 del Quarto Protocollo addizionale di cui sopra si è detto possa essere ricompreso nella quantificazione esposta nel presente articolo.



ARTICOLO 4
(Vie di comunicazione)

La norma prevede una via diretta di trasmissione delle domande di assistenza giudiziaria, senza che vengano investite le sedi centrali - vale a dire i Ministeri della giustizia dei singoli Stati - con richieste che pervengono immediatamente all'autorità giudiziaria della parte richiesta, nonché analoga procedura di risposta della stessa autorità investita.

Tale procedura è aperta anche per le domande di consegna sorvegliata e di operazioni di infiltrazione, nonché per domande di estratti di casellario giudiziale. Si segnala la previsione secondo la quale in casi di urgenza la trasmissione può avvenire tramite l'Organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol).

La previsione sopra illustrata evitando duplicazioni di passaggi snellisce le procedure di richiesta e l'invio della documentazione: la stessa ha natura procedurale e le attività connesse potranno essere svolte nell'ambito degli ordinari compiti istituzionali del personale adibito alle incombenze richieste; pertanto, non si rileva alcun aspetto di rilievo sotto il profilo finanziario.

ARTICOLO 5
(Spese)

La disposizione in esame, sostituisce l'articolo 20 della Convenzione con una regolamentazione più completa, ribadendo il principio della gratuità dell'assistenza giudiziaria e introducendo la possibilità di deroghe in caso di spese derivanti dall'intervento dei periti, dal trasferimento di persone detenute, nonché di spese importanti o straordinarie.

Si segnala la previsione per la quale lo Stato richiedente si assume gli oneri legati alle videoconferenze salvo accordi contrari, rimandando *all'articolo 9* del presente protocollo ulteriori informazioni. Nel caso di intervento di periti o consulenti tecnici si ritiene di poter stimare l'onere come di seguito riportato:

Spese per la comparizione periti o consulenti tecnici

Spese di viaggio (costo medio a/r passaggio Roma- Parigi)

€ 300 x 2 casi (comparizioni di 2 periti)	€ 600,00 (oneri valutati)
---	------------------------------

Spese di soggiorno: (€ 130,00 x 1 notte x 2 periti)	€ 260,00 (oneri valutati)
---	------------------------------

Spese di vitto : (€ 60 x 2 giorni x 2 periti)	€ 240,00 (oneri valutati)
---	------------------------------

Spese per compensi periti: (comprehensive di onorari ed indennità): € 150 x 2 richieste x 2 esami x 2 giorni:	€ 1.200,00
--	------------



	(oneri autorizzati)
TOTALE	€ 2.300,00

Spese di traduzione di atti e documenti

Le spese annuali di traduzioni degli atti e dei documenti, inoltre, perfezionando la regolamentazione già prevista dall'articolo 20 della Convenzione, possono essere forfettariamente quantificate in € 4.000 (oneri autorizzati), calcolato per un numero di 40 traduzioni al costo unitario di 100 euro.

Al riguardo si precisa che le predette spese di missione vengono considerate, nello specifico campo dell'extradizione e dell'assistenza giudiziaria, quali oneri valutati atteso che l'onere quantificato discende da una stima, quella del numero dei detenuti da trasferire e degli accompagnatori, effettuabile solo in via del tutto ipotetica.

**ARTICOLO 6 (Autorità giudiziarie); ARTICOLO 7 (Esecuzione differita delle domande);
ARTICOLO 8 (Procedura)**

Le norme indicate contengono disposizioni di carattere procedurale, relative rispettivamente all'indicazione dell'autorità giudiziarie da parte degli Stati contraenti, all'esecuzione differita delle domande e alla definizione dell'iter procedurale che, comunque, deve essere conforme ai principi fondamentali del diritto di entrambe le Parti. *Non si rilevano, al riguardo, profili di onerosità per la finanza pubblica.*

ARTICOLO 9

(Audizione mediante videoconferenza)

La norma prevede la richiesta di audizione mediante videoconferenza dell'indagato, dell'imputato, dei testi e dei consulenti tecnici o dei periti nelle specifiche modalità indicate dal presente articolo. L'audizione deve avvenire sempre nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato Parte ed è disposta in casi tassativi previsti dalla legge ovvero quando ricorrono giustificati motivi che rendono inopportuna la presenza, anche temporanea, della persona interessata sul territorio dello stato Parte richiedente.

In relazione alle comparizioni di persone mediante videoconferenza, si può ragionevolmente ipotizzare un maggior ricorso del predetto strumento in applicazione del presente Protocollo,



calcolando i costi di collegamento per almeno 4 assistenze giudiziarie effettuate attraverso videoconferenze. Le tariffe Telecom riferite ad un collegamento audiovisivo stabiliscono un costo medio di 400 euro ogni ora. Ipotizzando 2 videoconferenze della durata media di tre ore per ogni assistenza giudiziaria, si determina il seguente costo: 400 euro x 3 (ore) x 2 (videoconferenze) x 4 (assistenze) = € 9.600,00 (onere autorizzato). A tale importo occorre poi aggiungere le spese per l'assistenza di un interprete, ove necessario. Ipotizzando un ricorso agli interpreti (numero di 4 casi) ed un onorario pari a circa 50 euro per ogni ora di collegamento, si determina il seguente onere: 50 euro x 3 (ore) x 4 (casi) = € 600,00 (onere autorizzato). Ad ogni modo, come già sopra illustrato, si evidenzia, che il ricorso alla tecnica della videoconferenza è attuabile anche per i casi di trasferimento temporaneo citati all'articolo 3 del presente Protocollo e di cui si è data ampia rappresentazione con riferimento alla norma appena menzionata.

Per la sostenibilità dell'onere come sopra individuato si rimanda alle considerazioni finali all'articolo 10 che segue.

ARTICOLO 10

(Audizione mediante conferenza telefonica)

Nell'articolo in esame si prevede l'audizione esclusivamente del testimone, del consulente tecnico o del perito mediante conferenza telefonica, qualora questi soggetti vi acconsentano: la finalità è quella di accelerare la definizione del procedimento, possibile nei casi più semplici e routinari. Per tale motivo, si rappresenta che le suddette conversazioni telefoniche potranno avvenire anche mediante programmi di conversazione visiva, sonora e di messaggistica istantanea, attraverso la connessione internet (ad es. attraverso l'istituita piattaforma delle multi conferenze e delle videoconferenze).

Al riguardo, sia per l'articolo 9 che per quanto previsto all'articolo 10 si rappresenta la sostenibilità delle spese nell'ambito delle risorse previste, a legislazione vigente; in particolare per quanto concerne le videoconferenze gli oneri alle stesse relativi potranno essere fronteggiati nello stato di previsione della spesa di questo Ministero, alla Missione 6 "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale" – Azione "Attività di verbalizzazione atti processuali e videoconferenza nell'ambito dei procedimenti giudiziari", sul capitolo 1462, pg.14 "Spese per videoconferenza nell'ambito dei procedimenti giudiziari" che reca uno stanziamento di euro 12.661.419 per ciascun anno del triennio 2019-2021.

Inoltre, per le conferenze telefoniche realizzabili telematicamente con connessione al browser on line, si segnala che negli uffici giudiziari è già presente la connessione internet "dedicata", realizzata attraverso il collegamento con la Rete Unitaria Giustizia.



Pertanto, in aggiunta a quanto sopra detto, si evidenzia che agli oneri connessi a video o tele conferenze si potrà provvedere mediante l'utilizzo delle risorse già previste in bilancio a legislazione vigente sul capitolo 7203 "Spese per lo sviluppo del sistema informativo nonché per il finanziamento del progetto intersettoriale "rete unitaria della pubblica amministrazione", nonché dei progetti intersettoriali e di infrastruttura informatica e telematica ad esso connessi" iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, alla Missione 6 – U.d.V. 1.2 – Azione: Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia, che reca uno stanziamento di euro 207.119.084 per l'anno 2019, di euro 258.756.118 per l'anno 2020 e di euro 114.928.954 per l'anno 2021, che recepisce le risorse derivanti dalla ripartizione del Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, con particolare riferimento all'informatizzazione della giustizia, ivi comprese le esigenze di potenziamento degli strumenti di e-government per la videoconferenza, previsto all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, nonché le ulteriori risorse che sono in corso di assegnazione, in applicazione dell'art. 1 comma 1072 della legge n. 205/2017 che rifinanzia il Fondo investimenti di cui al predetto comma 140 della legge 232/2016, le quali ammontano ad euro 2.715.560 per l'anno 2019, ad euro 3.715.560 per l'anno 2020 e ad euro 4.515.560 per l'anno 2021.

ARTICOLO 11

(Trasmissione spontanea d'informazioni)

La disposizione in esame prevede la possibilità che le autorità di perseguimento penale trasmettano spontaneamente, a determinate condizioni e senza domanda di assistenza giudiziaria preliminare, informazioni raccolte durante una propria indagine che potrebbero interessare un'autorità estera, preposta al perseguimento penale. *La norma ha carattere ordinamentale e non si rinviene al riguardo profili di rilievo sotto il profilo finanziario.*

ARTICOLO 12

(Restituzione)

L'articolo regola l'ipotesi di eventuali restituzioni di oggetti o valori patrimoniali da parte dello Stato richiesto sia a fini probatori sia in caso di beni sequestrati e provenienti da reato. Lo Stato richiesto è autorizzato, ma non obbligato a dar seguito alla richiesta di restituzione.



Si consideri che il trasporto delle cose sequestrate alla persona detenuta potrà effettuarsi tramite servizio ferroviario e che, pertanto, le stesse verranno collocate in un vagone *ad hoc* adibito, il cui costo forfettario può essere valutato in euro 10.000,00 (onere valutato).

ARTICOLO 13

(Trasferimento temporaneo di persone detenute nel Territorio della Parte richiesta)

L'articolo in esame regola l'ipotesi inversa a quella già disciplinato all'articolo 3 del seguente protocollo, relativa al trasferimento di persona detenuta o internata nello Stato richiedente in altro Stato richiesto, nel caso anche previo consenso dell'interessato, quando la presenza del medesimo sia necessaria ai fini probatori per il compimento dell'atto della richiesta di assistenza giudiziaria.

Tuttavia, in via prudenziale, si rinvia a quanto già quantificato in relazione all'articolo 3 del presente Accordo.

ARTICOLO 14

(Comparsa personale delle persone condannate e trasferite)

La disposizione prevede che le disposizioni della Convenzione di assistenza giudiziaria previste per i casi di trasferimento temporaneo e di immunità si applichino, per analogia, anche alla comparsa personale delle persone condannate e trasferite nel territorio della Parte che ha pronunciato la condanna, ai fini di revisione della sentenza.

Tuttavia, in via prudenziale, si rinvia a quanto già quantificato in relazione all'articolo 3 del presente Accordo.

ARTICOLO 15

(Lingua degli atti procedurali e delle decisioni giudiziarie da trasmettere)

La disciplina prevista nella presente disposizione vale per tutte le domande e forme di notificazione, seguendo il principio generale secondo il quale la notificazione dei documenti (atti procedurali, decisioni giudiziarie, etc) avviene sempre in lingua originale, salvo le deroghe concesse in due specifici casi:

- quando l'autorità che ha redatto il documento ritenga che il destinatario conosca soltanto un'altra lingua e quindi si rende necessario tradurre il suddetto documento;
- quando la notifica è effettuata tramite le autorità dello Stato richiesto l'autorità che è all'origine del documento trasmetterà anche una breve informativa del documento stesso nella lingua dello Stato richiesto.



Spese per traduttore

- Spese per compensi professionisti (traduttori):
- € 50 x 9 ore x 3 casi : € 1.350,00
(onere autorizzato)

ARTICOLO 16

(Notifica a mezzo posta)

La disposizione conferisce alle autorità preposte al perseguimento penale delle Parti contraenti la possibilità di spedire a mezzo posta direttamente al destinatario gli atti procedurali e le decisioni giudiziarie in relazione a un reato. *Al riguardo, si ritiene che le attività connesse alle predette notifiche, le quali oramai avvengono per lo più attraverso le vie consolari ovvero anche attraverso i canali telematici ordinariamente utilizzati, potranno essere fronteggiate con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In particolare, ai predetti oneri connessi alle notifiche telematiche si potrà provvedere mediante l'utilizzo delle risorse già previste in bilancio a legislazione vigente sul capitolo 7203 "Spese per lo sviluppo del sistema informativo nonché per il finanziamento del progetto intersettoriale "rete unitaria della pubblica amministrazione", nonché dei progetti intersettoriali e di infrastruttura informatica e telematica ad esso connessi" iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, alla Missione 6 – U.d.V. 1.2 – Azione: Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia, che reca uno stanziamento di euro 207.119.084 per l'anno 2019, di euro 258.756.118 per l'anno 2020 e di euro 114.928.954 per l'anno 2021, che recepisce le risorse derivanti dalla ripartizione del Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, con particolare riferimento all'informatizzazione della giustizia, ivi comprese le esigenze di potenziamento degli strumenti di e-government per la videoconferenza, previsto all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, nonché le ulteriori risorse che sono in corso di assegnazione, in applicazione dell'art. 1 comma 1072 della legge n. 205/2017 che rfinanzia il Fondo investimenti di cui al predetto comma 140 della legge 232/2016, le quali ammontano ad euro 2.715.560 per l'anno 2019, ad euro 3.715.560 per l'anno 2020 e ad euro 4.515.560 per l'anno 2021.*



ARTICOLO 17 (*Osservazione transfrontaliera*); **ARTICOLO 18** (*Consegna sorvegliata*) **ARTICOLO 19**
(*Operazioni di infiltrazione*)

Le disposizioni in esame dispongono i casi di osservazione transfrontaliera (art. 17), relativa ad indagini svolte dall'autorità di polizia all'interno di uno Stato e che proseguono nel territorio di un altro Stato, ai fini dell'identificazione o localizzazione di una persona ricercata.

L'articolo 18 concerne le c.d. "consegne sorvegliate" transfrontaliere di materiale la cui spedizione illecita è stata intercettata ed autorizzata a proseguire il suo percorso verso un altro Stato con il contenuto intatto oppure dopo sottrazione o sostituzione parziale o integrale del suo contenuto. In tali casi è previsto che ogni Parte contraente s'impegni a garantire, su richiesta di un'altra Parte, che possano essere autorizzate consegne sorvegliate nel suo territorio, nel quadro di indagini penali relative a reati che possono dar luogo a estradizione.

L'art. 19 disciplina le operazioni compiute sotto copertura da personale infiltrato ai fini dell'acquisizione di elementi indiziari e probatori che devono essere compiute con le modalità stabilite dall'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n.146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001).

Per quanto concerne le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19, che implicano attività strumentali all'acquisizione di elementi di prova, mediante l'instaurazione da parte di agenti "sotto copertura" (ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, gli appartenenti alla DIA o alle strutture specializzate) di contatti e/o rapporti più o meno intensi con esponenti di sodalizi od organizzazioni criminali, si rappresenta che le sole spese riguardano eventuali missioni nazionali e/o estere legate alle suddette operazioni che sono stimabili in € 10.000 annui (onere valutato).

ARTICOLO 20
(*Squadre investigative comuni*)

In relazione, poi, alla possibilità di intervento di squadre investigative comuni per l'attività investigativa e d'indagine utile a favorire il corso del procedimento giudiziario, si rappresenta che la previsione trova già attuazione nell'ambito della materia di cooperazione giudiziaria come disposto dall'art. 729-quinquies del libro XI del codice di procedura penale, articolato in due commi, nei quali è previsto che il procuratore della Repubblica possa, nei casi predeterminati, richiedere la costituzione di una o più squadre investigative comuni, secondo le convenzioni tra gli Stati membri e secondo le disposizioni del diritto dell'Unione europea. Secondo le disposizioni in esame, pertanto, le



attività e gli adempimenti d'indagine potranno essere curati dalle Forze di Polizia di volta in volta interessate, avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, trattandosi di adempimenti di natura istituzionale. *La disposizione non ha efficacia innovativa limitandosi a richiamare, al fine di fornire il quadro complessivo delle disposizioni in materia di assistenza giudiziaria penale tra gli stati membri dell'Unione Europea, la recente disciplina in materia di squadre investigative comuni.*

In relazione, poi, alla possibilità di intervento di squadre investigative comuni per l'attività investigativa e d'indagine utile a favorire il corso del procedimento giudiziario, si rappresenta che ciascun Stato parte dell'Accordo contribuisce al pagamento delle spese di missione dei propri componenti delle squadre investigative comuni sovranazionali. Trattandosi di spese meramente eventuali, si può comunque ipotizzare, in via cautelativa, che un magistrato e due Ufficiali di Polizia giudiziaria potranno far parte di una squadra comune investigativa. Ipotizzando la costituzione di una squadra investigativa comune all'anno, per una permanenza in Francia di 15 giorni, le relative spese sono rappresentate dalle seguenti voci:

- Spese di viaggio (costo medio a/r passaggio Roma – Parigi): € 157,50 (costo con maggiorazione del 5% sul prezzo del biglietto ai sensi dell'art. 14 della legge n. 836/1973): € 157,50 x 2 (Ufficiali P.G.) = € 315,00;
- Spese di viaggio aereo a/r (P.M.) = € 150,00;
- Totale spese viaggio aereo = € 465,00
- Spese di pernottamento: (€ 130,00 x 3 persone x 14 notti) = € 5.460,00;
- Spese di vitto magistrato: (€ 60 x 15 giorni) = € 900,00;
- Spese indennità di missione per 2 ufficiali di P.G.: € 92,81 (diaria lorda ridotta) x 2 x 15 giorni di missione = € 2.784,00 in cifra tonda
- SPESA COMPLESSIVA PER UNA SQUADRA: 465,00 + 5.460,00 + 900,00 + 2.784,00 = € 9.609,00 in cifra tonda (onere valutato)

ARTICOLO 21 (Responsabilità penale riguardo ai funzionari); ARTICOLO 22 (Responsabilità civile riguardo ai funzionari)

Le disposizioni in esame disciplinano il regime delle responsabilità dei funzionari che operano al di fuori dal territorio del loro Stato di appartenenza. Si ribadisce, in ambito penale, la regola generale che i funzionari di uno Stato diverso dallo Stato in cui si svolge l'operazione siano equiparati ai funzionari di quest'ultimo per quanto riguarda i reati che dovessero subire o commettere, a meno che non sia stato convenuto altrimenti tra gli Stati interessati.



In ambito civile, invece, vale il principio secondo cui uno Stato contraente è responsabile di tutti i danni causati dai suoi funzionari nell'adempimento della missione in questione, fatte salve diverse pattuizioni. *Le norme in esame sono di carattere precettivo e rinviano ai principi generali del diritto vigenti in ciascun ordinamento degli Stati membri e si ricollegano ad aspetti di reciprocità e riconoscimento tra gli stessi; le disposizioni, quindi, non presentano profili di onerosità per la finanza pubblica riguardo agli aspetti dalle medesime affrontati.*

ARTICOLO 23

(Protezione Testimoni)

In merito alle eventuali misure di protezione adottabili in favore di testimoni (in stato di libertà) - fatti salvi gli specifici accordi tra le Parti, ovviamente non preventivabili per contenuto ed effetti, *si tratta di assicurare gli ordinari servizi d'istituto che fanno carico alle forze di polizia, le cui spese gravano sul pertinente capitolo 2840 dello stato di previsione del Ministero dell'Interno, che reca le sufficienti disponibilità.*

ARTICOLO 24

(Misure provvisionali)

La disposizione prevede la possibilità che lo Stato richiesto ordini misure provvisionali al fine di preservare i mezzi probatori, ai fini cautelari per congelare una situazione esistente o per proteggere interessi giuridici altrimenti minacciati.

Si rileva che le attività collegate alle misure cautelari rientrano tra la gamma di strumenti inibitori e di prevenzione già ordinariamente utilizzati in ambito processuale nell'ordinamento nazionale: le stesse, pertanto, potranno essere espletate avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Tuttavia, in via del tutto prudenziale, eventuali spese connesse a provvedimenti inibitori o cautelari, quali quelle connesse alla custodia di beni soggetti a sequestri o confische, potranno essere quantificate forfettariamente in euro 10.000.

ARTICOLO 25 (Confidenzialità); ARTICOLO 26 (Protezione dei dati)

L'articolo 25 prevede la richiesta di riservatezza della domanda e del suo contenuto qualora tale richiesta sia compatibile sia con l'esecuzione della domanda.



L'art. 26, invece, detta regole in materia di protezione dei dati, prevedendo limitazioni alla loro trasmissione ed al loro utilizzo e disponendo che, comunque, tale utilizzo deve essere strettamente collegato alle procedure previste per l'assistenza giudiziaria o ad altre procedure giudiziarie o amministrative a queste ultime direttamente connesse ed ai fini di prevenzione di un pericolo grave e immediato per la sicurezza pubblica. *Le disposizioni di carattere precettivo-ordinamentale sono dettate per preservare e tutelare fondamentali diritti umani e sono già di per se stesse operanti all'interno degli ordinamenti giuridici degli Stati membri; non si rilevano, dunque, aspetti onerosi a carico della finanza pubblica.*

ARTICOLO 27 (Autorità amministrative); ARTICOLO 28 (Rapporti con altri trattati); ARTICOLO 29 (Componimento amichevole); ARTICOLO 30 (Firma ed entrata in vigore); ARTICOLO 31 (Adesione); ARTICOLO 32 (Applicazione territoriale); ARTICOLO 33 (Riserve); ARTICOLO 34 (Denuncia); ARTICOLO 35 (Notificazioni)

Si tratta di disposizioni di carattere finale del Quarto Protocollo addizionale contenenti le consuetudinarie norme afferenti la sottoscrizione degli accordi internazionali e relativi alle materie indicati nelle singole rubriche degli articoli sopra menzionati e non presentano profili di onerosità per la finanza pubblica.

Complessivamente l'onere annuo recato dal Secondo Protocollo di assistenza giudiziaria in materia penale è determinato in € 75.061,00.

**RIEPILOGO SECONDO PROTOCOLLO IN MATERIA
DI
ASSISTENZA GIUDIZIARIA PENALE**

L'onere totale derivante dal Secondo Protocollo di assistenza giudiziaria in materia penale ammonta a € 75.061,00 annui a decorrere dal 2019, di cui € 58.311,00 aventi natura di oneri valutati e € 16.750,00 aventi natura di oneri autorizzati. Per la copertura finanziaria dell'importo si fa ricorso al Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019 – 2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.



Spese viaggio trasferimento detenuto (onere valutato)	€ 900
Spese viaggio accompagnatori (onere valutato)	€ 3.780
Spese missione accompagnatori (onere valutato)	€ 6.682
Spese pernottamento accompagnatori (onere valutato)	€ 6.240
Spese trasferimento cose (onere valutato)	€ 10.000
Spese traduzione atti (onere autorizzato)	€ 4.000
Spese per la comparizione periti (onere valutato)	€ 1.100
Spese per compensi periti (onere autorizzato)	€ 1.200
Spese per interpreti (onere autorizzato)	€ 600
Spese per le videoconferenze (onere autorizzato)	€ 9.600
Spese per traduttori (onere autorizzato)	€ 1.350
Spese squadre investigative comuni (onere valutato)	€ 9.609
Spese per consegne vigilate e controllate (onere valutato)	€ 10.000
Spese per misure provvisionali (onere valutato)	€ 10.000
TOTALE	----- € 75.061

Il **Terzo Protocollo** addizionale alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, il cui testo è stato adottato il 7 luglio 2010 ed aperto alla firma degli Stati membri il 10 novembre 2010, ha posto le basi legali di una accelerazione e una deformalizzazione della procedura di estradizione. L'individuo arrestato può essere consegnato senza domanda e procedura formale di estradizione a uno Stato estero ai fini del perseguimento penale o dell'esecuzione di una pena detentiva, a condizione che l'individuo stesso e lo Stato interessato acconsentano alla procedura semplificata; il soggetto in questione può rinunciare anche alla regola della specialità. Tali disposizioni consentono alla Parte richiedente di giudicare altri reati, commessi anteriormente all'extradizione.

Più dettagliatamente si analizza il provvedimento articolo per articolo.



ARTICOLO 1***(Obbligo di estradizione in procedura semplificata)***

Questo articolo contiene la principale novità introdotta dal Terzo Protocollo addizionale. Le Parti Contraenti si obbligano ad estradarsi reciprocamente gli individui ricercati *in procedura semplificata*, se l'individuo interessato e la Parte richiesta acconsentono all'applicazione di tale procedura. *La norma ha carattere ordinamentale ed è diretta a garantire una maggiore accelerazione alle procedure di estradizione qualora vi sia il consenso di entrambi gli Stati, richiesto e richiedente, nonché della persona interessata. Al riguardo, pertanto, non si rinvergono profili di rilievo finanziario.*

ARTICOLO 2***(Avvio della procedura)***

La procedura di estradizione semplificata, così come prevista dall'articolo 1 del presente protocollo, prevede che non sia più necessaria la presentazione di una domanda *formale* di estradizione e dei documenti stabiliti dall'articolo 12 della Convenzione europea.

Se la parte richiesta, infatti, considera sufficienti tutta una serie di comunicazioni trasmesse dalla Parte richiedente (l'identità della persona ricercata, l'autorità che ne richiede l'arresto, l'esistenza di un mandato di arresto o di qualsiasi altro atto avente la stessa forza di legge o di sentenza esecutiva di condanna, la natura e la qualificazione legale del reato, le informazioni relative alla prescrizione o interruzione e, nella misura possibile, le conseguenze del reato), allora si attua la procedura semplificata di estradizione, altrimenti la Parte richiesta può richiedere ulteriori informazioni complementari.

Nel caso in cui la parte Richiesta ha ricevuto una domanda di estradizione formulata secondo l'articolo 12 della Convenzione, alla stessa si può applicare il presente protocollo *mutatis mutandis*.

La norma ha natura procedurale e le attività connesse potranno essere svolte nell'ambito degli ordinari compiti istituzionali del personale adibito alle incombenze richieste; pertanto, non si rileva alcun aspetto di rilievo sotto il profilo finanziario.

ARTICOLO 3***(Obbligo di informare l'interessato)***

L'articolo in esame stabilisce che la persona ricercata in seguito a domanda di estradizione e arrestata secondo quanto disciplinato dall'articolo 16 della Convenzione europea, debba essere subito informata dei motivi dell'arresto e della possibilità di applicare la procedura di estradizione



semplificata in virtù del presente Protocollo. *La disposizione, che risponde ai principi basilari di tutela dei diritti umani fondamentali ed è di natura propriamente procedurale, non presenta aspetti di rilievo sotto il profilo finanziario.*

ARTICOLO 4

(Consenso all'estradizione)

L'articolo in esame precisa che il consenso dell'individuo ricercato o la sua espressa rinuncia a beneficiare della regola della specialità, vanno manifestati dinanzi l'autorità giudiziaria della Parte richiesta conformemente a quanto stabilito nelle norme di diritto interno, comprovando altresì che l'interessato li abbia espressi volontariamente e in piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne possono derivare.

Finchè non si deposita l'atto di ratifica, gli Stati contraenti possono dichiarare che il consenso all'estradizione e la rinuncia alla regola di specialità possono essere revocati fino ad un determinato momento. Il consenso è revocabile fino al momento in cui la decisione definitiva della Parte richiesta in merito all'estradizione in forma semplificata non risulti definitiva. Anche in questo caso, la revoca del consenso all'estradizione o della rinuncia all'applicazione della regola di specialità, deve essere dichiarata nelle forme previste dalla normativa vigente e notificata celermente alla parte richiedente.

Le disposizioni di carattere precettivo- ordinamentale sono dettate per preservare e tutelare fondamentali diritti umani e sono già di per se stesse operanti all'interno degli ordinamenti giuridici degli Stati membri; non si rilevano, dunque, aspetti onerosi a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 5

(Rinuncia all'applicazione della regola della specialità)

La regola della specialità stabilisce che l'individuo consegnato non può essere né perseguito né giudicato, né detenuto in vista dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, né sottoposto ad altre restrizioni della sua libertà personale per un fatto qualsiasi anteriore alla consegna che non sia quello che ha motivato l'estradizione.

Secondo la lettera b) del presente articolo, le Parti Contraenti possono dichiarare che la protezione della regola della specialità secondo l'articolo 14 della Convenzione decada qualora la persona perseguita dia il proprio consenso all'estradizione e rinunci espressamente alla protezione della regola della specialità.



La norma ha carattere ordinamentale e non si rinvergono al riguardo aspetti di rilievo sotto il profilo finanziario.

ARTICOLO 6

(Notificazioni in caso di arresto provvisorio)

Nel caso di arresto provvisorio, lo Stato richiesto comunica allo Stato richiedente, nel termine di dieci giorni dalla data dell'arresto della persona ricercata penalmente, se la stessa ha dato il suo consenso all'estradizione ed anche se vuole o meno procedere alla procedura semplificata di estradizione.

Al riguardo, si ritiene che le attività connesse alle predette notifiche, le quali oramai avvengono per lo più attraverso le vie consolari ovvero anche attraverso i canali telematici ordinariamente utilizzati, potranno essere fronteggiate con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Per l'indicazione della sostenibilità della spesa si rinvia a quanto si dirà in relazione al successivo articolo 8.

ARTICOLO 7

(Notificazione della decisione)

Con questo articolo s'introduce un'ulteriore forma di accelerazione della procedura, in quanto una volta scelta la procedura semplificata dell'estradizione la Parte richiesta dovrà decidere entro 20 giorni dal momento del consenso, con notifica della suddetta decisione alla Parte richiedente. *La norma ha natura procedurale e le attività connesse potranno essere svolte nell'ambito degli ordinari compiti istituzionali del personale adibito alle incombenze richieste; pertanto, non si rileva alcun aspetto di rilievo sotto il profilo finanziario.*

ARTICOLO 8

(Mezzi di comunicazione)

La modalità di trasmissione telematica rappresenta una delle forme di comunicazione possibili fra gli Stati. La stessa, infatti, risulta non vincolante per le parti, che potrebbero comunque chiedere di fornire l'originale degli atti trasmessi. Anche per le domande formali di estradizione è possibile la trasmissione per via elettronica, qualora gli Stati membri riescano ad accordarsi sui cosiddetti "requisiti di sicurezza", potendo in questo caso far riferimento alle iniziative dell'Interpol, con le quali tale organizzazione internazionale tenta di aiutare gli Stati al fine di fornire strumenti e servizi per la trasmissione telematica sicura e autenticabile degli atti di estradizione.



Ai predetti oneri connessi alle notifiche telematiche - con riferimento anche al precedente articolo 6 - si potrà provvedere mediante l'utilizzo delle risorse già previste in bilancio a legislazione vigente sul capitolo 7203 "Spese per lo sviluppo del sistema informativo nonché per il finanziamento del progetto intersettoriale "rete unitaria della pubblica amministrazione", nonché dei progetti intersettoriali e di infrastruttura informatica e telematica ad esso connessi" iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, alla Missione 6 – U.d.V. 1.2 – Azione: Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia, che reca uno stanziamento di euro 207.119.084 per l'anno 2019, di euro 258.756.118 per l'anno 2020 e di euro 114.928.954 per l'anno 2021, che recepisce le risorse derivanti dalla ripartizione del Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, con particolare riferimento all'informatizzazione della giustizia, ivi comprese le esigenze di potenziamento degli strumenti di e-government per la videoconferenza, previsto all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, nonché le ulteriori risorse che sono in corso di assegnazione, in applicazione dell'art. 1 comma 1072 della legge n. 205/2017 che rifinanzia il Fondo investimenti di cui al predetto comma 140 della legge 232/2016, le quali ammontano ad euro 2.715.560 per l'anno 2019, ad euro 3.715.560 per l'anno 2020 e ad euro 4.515.560 per l'anno 2021.

ARTICOLO 9

(Consegna dell'extradato)

L'articolo in esame prevede che l'individuo estradato va consegnato entro 10 giorni dalla data di notificazione della decisione di estradizione, termine innovativo rispetto a quello presente nella Convenzione europea.

Al riguardo, si ritiene che la disposizione sia diretta ad eliminare inutili attese e a concentrare i tempi di consegna della persona da estradare, rimandando per la quantificazione degli oneri alle valutazioni finali della presente relazione a seguito della disamina delle disposizioni del Terzo e Quarto Protocollo addizionale relativi alla Convenzione europea di estradizione.

Si consideri, inoltre, che il trasporto delle cose sequestrate alla persona detenuta potrà effettuarsi tramite servizio ferroviario e che, pertanto, le stesse verranno collocate in un vagone *ad hoc* adibito, il cui costo forfettario può essere valutato in euro 10.000,00 (onere valutato).



ARTICOLO 10

(Consenso dato dopo la scadenza del termine previsto all'articolo 6)

L'articolo in esame prevede la possibilità per l'individuo arrestato che non abbia acconsentito tempestivamente all'estradizione semplificata e per il quale ancora non sia stata presentata domanda formale di estradizione di accedere alla procedura semplificata pur in presenza di un consenso tardivo rispetto ai termini stabiliti dall'articolo 6 del presente protocollo.

La norma ha carattere ordinamentale ed è diretta a garantire, anche se il consenso della persona interessata perviene in ritardo, una maggiore accelerazione alle procedure di estradizione qualora sia lo Stato richiedente che quello richiesto siano concordi nella decisione. Non si rinvencono, al riguardo, profili di rilievo sotto il profilo finanziario.

ARTICOLO 11 (Transito)

L'articolo disciplina l'ipotesi in cui l'individuo estradato in procedura semplificata verso lo Stato richiedente, viene fatto transitare attraverso il territorio di un Paese contraente. Anche per le domande di transito è prevista la trasmissione delle stesse informazioni richieste per la procedura di estradizione semplificata secondo l'articolo 2 paragrafo 1 del presente protocollo.

Si precisa che dal transito del condannato non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica poiché la custodia verrà eseguita presso le strutture delle forze dell'ordine già adibite allo scopo.

ARTICOLO 12 (Relazioni con la Convenzione e altri strumenti internazionali); ARTICOLO 13 (Composizione amichevole); ARTICOLO 14 (Firma ed entrata in vigore); ARTICOLO 15 (Adesione); ARTICOLO 16 (Applicazione territoriale); ARTICOLO 17 (Dichiarazione e riserve); ARTICOLO 18 (Denuncia); ARTICOLO 19 (Notificazioni)

I seguenti articoli dettano le consuete disposizioni finali relative alla relazione del Protocollo con la Convenzione e gli altri accordi internazionali, alla composizione amichevole, alla firma e all'entrata in vigore, all'adesione, all'applicazione territoriale, alle dichiarazioni e riserve, alla denuncia e alle notificazioni. Gli stessi non presentano profili di onerosità per la finanza pubblica.



Il **Quarto Protocollo** addizionale alla sopramenzionata Convenzione del 1957, approvato il 20 settembre 2012 modifica e completa alcune disposizioni della Convenzione stessa. In particolare interviene sulle norme della prescrizione in quanto ostacolo all'extradizione; sulla trasmissione della domanda e degli atti a sostegno; sulla regola della specialità in caso di domanda suppletiva; sulla riestradizione; nonché sul transito vengono adeguate alle odierne esigenze.

In particolare, il Quarto Protocollo addizionale razionalizza i termini o ne introduce di nuovi. Inoltre, prevede anche la possibilità, a certe condizioni, di trasmettere domanda e atti di estradizione per via elettronica. Tutto ciò facilita il lavoro delle autorità coinvolte e aumenta la probabilità che gli atti di estradizione vengano consegnati entro i termini.

ARTICOLO 1

(Prescrizione)

Questo articolo contiene una delle novità introdotta dal Quarto Protocollo addizionale in linea con gli sviluppi intervenuti negli accordi multilaterali e bilaterali di estradizione di numerosi Stati. La norma in esame prevede che l'extradizione non può essere consentita solo se l'azione penale o l'esecuzione della pena sono prescritte secondo la legislazione dello Stato richiedente; al contrario, la stessa non potrà essere rifiutata in caso di prescrizione dell'azione penale o della pena secondo la legislazione dello Stato richiesto.

La norma in esame considerato la sua natura procedurale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 2

(Domanda e atti a sostegno)

Con la presente disposizione, si prevede che le domande di estradizione non devono più essere necessariamente presentate o ricevute per via diplomatica o attraverso i ministeri della giustizia, bensì tramite un'altra autorità a ciò deputata. *La norma in esame razionalizzando le competenze, accelera e snellisce le procedure di estradizione: la stessa ha comunque natura procedurale e non presenta alcun aspetto di onerosità a carico della finanza pubblica.*

ARTICOLO 3

(Regola della specialità)

La disposizione in esame interviene sulla Convenzione inserendo delle deroghe alla regola della specialità con riferimento alle domande di estradizione prevedendo, in presenza dei requisiti



richiesti, la possibilità di perseguire l'estradata per un fatto commesso anteriormente a quello indicato nella procedura di consegna eseguita. Si rinvia a quanto detto riguardo all'articolo 3 del secondo protocollo.

Al riguardo si osserva che le norme in esame contengono adempimenti e procedure già contemplate e che gli adempimenti connessi a tali attività potranno essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 4 (Riestradizione a uno Stato terzo); ARTICOLO 5 (Transito)

Con le norme in esame vengono introdotte disposizioni in materia di riestradizione fissando il termine di 90 giorni entro cui la Parte richiesta deve decidere se può acconsentire alla riestradizione dell'estradata verso uno Stato terzo e in materia di transito attraverso il territorio di una delle Parti contraenti; tale transito viene consentito, in via generale, eccetto l'ipotesi di estradizione fondata su reati che, secondo il diritto della Parte richiesta, sono di natura politica o militare.

Riguardo all'articolo 4, si ritiene che la disposizione sia diretta ad eliminare inutili attese e a concentrare i tempi di consegna della persona da estradare, rimandando per la quantificazione degli oneri alle valutazioni finali della presente relazione a seguito della disamina delle disposizioni del Terzo e Quarto Protocollo addizionale relativi alla Convenzione europea di estradizione.

In relazione all'articolo 5, si evidenzia che dal transito dell'estradata non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica poiché la custodia verrà eseguita presso le strutture delle forze dell'ordine già adibite allo scopo.

ARTICOLO 6

(Canali e mezzi di comunicazione)

Il presente articolo interviene sui canali e sui mezzi di comunicazione utilizzati nella procedura di estradizione incidendo in numerosi articoli della Convenzione.

In linea con quanto già previsto all'articolo 8 del Terzo Protocollo addizionale, gli atti dell'extradizione potranno essere trasmessi per via elettronica, a condizione che la Parte richiesta possa accertare l'autenticità dei documenti.

La suddetta trasmissione degli atti di per via elettronica permetterà, quindi, di raggiungere un alto grado di certezza sia riguardo al rispetto dei termini sia riguardo al contenimento degli oneri amministrativi per le autorità coinvolte.



Ai predetti oneri connessi alle notifiche telematiche si potrà provvedere mediante l'utilizzo delle risorse già previste in bilancio a legislazione vigente sul capitolo 7203 "Spese per lo sviluppo del sistema informativo nonché per il finanziamento del progetto intersettoriale "rete unitaria della pubblica amministrazione", nonché dei progetti intersettoriali e di infrastruttura informatica e telematica ad esso connessi" iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, alla Missione 6 – U.d.V. 1.2 – Azione: Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia, che reca uno stanziamento di euro 207.119.084 per l'anno 2019, di euro 258.756.118 per l'anno 2020 e di euro 114.928.954 per l'anno 2021, che recepisce le risorse derivanti dalla ripartizione del Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, con particolare riferimento all'informatizzazione della giustizia, ivi comprese le esigenze di potenziamento degli strumenti di e-government per la videoconferenza, previsto all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, nonché le ulteriori risorse che sono in corso di assegnazione, in applicazione dell'art. 1 comma 1072 della legge n. 205/2017 che rifinanzia il Fondo investimenti di cui al predetto comma 140 della legge 232/2016, le quali ammontano ad euro 2.715.560 per l'anno 2019, ad euro 3.715.560 per l'anno 2020 e ad euro 4.515.560 per l'anno 2021.

ARTICOLO 7 (Relazioni con la Convenzione e altri strumenti internazionali);
ARTICOLO 8 (Composizione amichevole); **ARTICOLO 9 (Firma ed entrata in vigore);**
ARTICOLO 10 (Adesione); **ARTICOLO 11 (Applicazione temporale);** **ARTICOLO 12**
(Applicazione territoriale); **ARTICOLO 13 (Dichiarazioni e riserve);** **ARTICOLO 14**
(Denuncia); **ARTICOLO 15 (Notificazioni)**

Si tratta di disposizioni di carattere finale del Quarto Protocollo addizionale contenenti le consuetudinarie norme afferenti la sottoscrizione degli accordi internazionali e relativi alle materie indicati nelle singole rubriche degli articoli sopra menzionati e non presentano profili di onerosità per la finanza pubblica.

Dall'esame dettagliato dei Protocolli addizionali in materia di estradizione si può constatare che i contenuti attengono in larga misura a disposizioni già previste dal diritto nazionale e, pertanto, non comportano la necessità di adeguamenti legislativi.

Al riguardo si osserva che le disposizioni che intervengono in sede di adeguamento alla normativa internazionale contengono adempimenti e procedure già contemplate all'interno delle attività correntemente assegnate agli organi giudiziari e che gli adempimenti connessi a tali attività potranno essere fronteggiati con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.



Ai fini di una stima prudenziale degli oneri conseguenti l'applicazione del Terzo (articolo 9) e Quarto Protocollo (articolo 4), si è tenuto conto dei dati trasmessi dal competente ufficio di questo ministero, che ha fornito il numero di richieste di estradizione di persone condannate attualmente in corso. Allo stato, infatti, risultano aperti nel corso dell'anno 2018 numero 187 procedimenti di estradizione attiva.

Se si ipotizza un incremento del flusso annuo di circa il 10%, alla luce delle procedure semplificate realizzate attraverso il suddetto protocollo, è possibile quantificare il maggior onere da sostenere per un numero di 18 procedimenti di estradizione attiva.

In particolare, si stabilisce che potranno trovarsi nella condizione di ottenere l'extradizione in Italia, in accordo con quanto previsto dagli Accordi Internazionali vigenti, 18 detenuti da Paesi che gravitano nell'area geografica dell'Albania, essendo questo lo Stato con più frequenza per le procedure di estradizione. La stima dei costi di missione è stata calcolata, in via prudenziale, sulla base del maggior onere da sostenere per il trasferimento della persona detenuta in Albania, paese verso e da cui sono da affrontare spese di viaggio per i condannati, nonché sempre spese di viaggio e di missione per gli accompagnatori.

Pertanto, alla luce di quanto detto sopra, considerato che il passaggio aereo di sola andata Albania (capitale Tirana) verso l'Italia è pari mediamente a € 100 (classe economica), l'onere annuo per il solo trasferimento dei condannati viene così determinato:

Spese di viaggio per l'extradizione di 18 persone condannate

- € 100 (passaggio aereo sola andata) x 18 (n. condannati annuo) = € 1.800,00

Spese di viaggio per gli accompagnatori

Relativamente alle spese di viaggio per gli accompagnatori, si può ipotizzare un numero di due (2) unità per ciascun detenuto trasferito e una diaria di € 93,07 (Colonna D della Tabella B del D.M. 13 gennaio 2003, diaria ridotta del 20% ai sensi del DL 223/2006, convertito dalla legge 248/2006), da ridurre ulteriormente di 1/3 (rimborso spese albergo) per un importo di € 62,05 (93,07 – 23,27). A tal fine si rende noto che gli accompagnatori rivestono, generalmente, la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria con un grado compreso tra tenente colonnello e maresciallo capo (e gradi corrispondenti), e che l'espletamento delle attività di accompagnamento su tratte, come nel caso dell'Albania viene svolto da parte degli operatori dipendenti dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale.

Per la determinazione dell'importo su cui calcolare gli oneri a carico dello Stato è stata eseguita la seguente procedura:

- alla diaria prevista è sottratta la quota fissa di € 51,65 pertanto 62,05 – 51,65 = € 10,40;



- su tale quota di € 10,40 è applicato un coefficiente di lordizzazione di 1,58 determinando un importo imponibile pari a € 16,43 su cui sono applicati gli oneri sociali e l'Irap a carico dello Stato per una percentuale complessiva pari al 32,70% (24,20% oneri sociali + 8,50% Irap), determinando un importo pari a € 5,37;
- si è proceduto a sommare la diaria di € 62,05 e gli oneri sociali e Irap a carico dello Stato pari ad € 5,37, determinando un importo complessivo di € 67,42, onere finale per diaria da corrispondere a ciascun accompagnatore a cui spetta il rimborso delle spese di albergo.

Pertanto la diaria giornaliera, al lordo degli oneri sopra richiamati, è stata quantificata in € 67,42.

Il costo del biglietto aereo a/r per ciascun accompagnatore è pari quindi a circa € 160 (prezzo in economy class). A ciascun accompagnatore spetta una maggiorazione del 5% sul prezzo del biglietto ai sensi dell'art. 14 della legge n. 836/1973, pertanto l'importo totale ammonta a € 168,00. Pertanto, considerati due accompagnatori per ciascun condannato da trasferire in Italia, una missione di 2 giorni (tempo necessario a svolgere le ordinarie pratiche per il trasferimento del condannato e garantire la massima efficienza psico-fisica del personale impiegato anche durante il volo di linea di ritorno con la persona al seguito) per 18 trasferimenti l'anno, l'onere annuo sarà così determinato:

- Biglietto aereo Roma - Tirana a/r: € 168,00;
- Spese di viaggio € 168,00 x 2 accompagnatori (2 x ogni condannato) x 18 missioni annue = € 6.048,00;
- Spese di missione per gli accompagnatori: € 67,42 (diaria complessiva) x 2 accompagnatori x 2 giorni di missione x 18 missioni = € 4.854,00 in cifra tonda;
- Spese di soggiorno per gli accompagnatori: € 130,00 x 2 accompagnatori x 18 missioni x 1 notte = € 4.680,00;

TOTALE SPESE DI MISSIONE € 6.048,00+ 4.854,00 + 4.680,00 = € 15.582,00
in cifra tonda (oneri valutati).

Spese di traduzione di atti e documenti

Le spese annuali di traduzioni degli atti e dei documenti possono essere forfettariamente quantificate in € 4.000 (oneri autorizzati), calcolato per un numero di 40 traduzioni al costo unitario di 100 euro.

Si precisa che dal *transito* del condannato non deriveranno costi per l'erario poiché la custodia verrà eseguita presso strutture gestite dalle forze dell'ordine.



Complessivamente si determinano oneri annui quantificati in € 31.382,00.

RIEPILOGO PROTOCOLLI DI ESTRADIZIONE

L'onere totale derivante dal Terzo e Quarto Protocollo di estradizione ammonta a € 31.382,00 annui a decorrere dal 2019, di cui € 27.382,00 aventi natura di oneri valutati e € 4.000,00 aventi natura di oneri autorizzati. Per la copertura finanziaria dell'importo si fa ricorso al Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019 - 2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Spese viaggio trasferimento estradandi (onere valutato)	€ 1.800
Spese viaggio accompagnatori (onere valutato)	€ 6.048
Spese missione accompagnatori (onere valutato)	€ 4.854
Spese pernottamento accompagnatori (onere valutato)	€ 4.680
Spese traduzione atti (onere autorizzato)	€ 4.000
Spese trasferimento cose (onere valutato)	€ 10.000

TOTALE	€ 31.382

RIEPILOGO COMPLESSIVO

L'onere complessivo annuo derivante dal disegno di legge di ratifica dei tre Protocolli, da porre a carico del bilancio dello Stato a decorrere dal 2019, è pari a € 106.443, di cui € 85.693 per gli oneri valutati e ad euro 20.750 per gli oneri autorizzati.



Riepilogo complessivo dei Tre Protocolli

<i>Anno</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Protocollo estradizione (oneri valutati)	27.382,00	27.382,00	27.382,00
Protocollo assistenza giudiziaria in materia penale (oneri valutati)	58.311,00	58.311,00	58.311,00
Protocollo estradizione (oneri autorizzati)	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Protocollo assistenza giudiziaria in materia penale (oneri autorizzati)	16.750,00	16.750,00	16.750,00
TOTALE	106.443,00	106.443,00	106.443,00

Per la copertura finanziaria dell'importo si fa ricorso al Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.



Articolo 5 del DDL
(Copertura finanziaria)

Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui gli articoli 3, 5, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 e 24 del Protocollo addizionale di cui all'articolo 1, comma 1 lettera a) del presente disegno di legge, valutati in euro 58.311 a decorrere dall'anno 2019 e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 5, 9, 15 del medesimo Protocollo pari a euro 16.750 a decorrere dall'anno 2019, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 9 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) e all'articolo 4 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), valutati in euro 27.382 a decorrere dall'anno 2019 e dalle rimanenti spese di cui al succitato articolo 1, comma 1, lettere b) e c) pari a euro 4.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019 – 2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo 6 (Entrata in vigore) dispone che il provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

PROSPETTI RIEPILOGATIVI

RIFERIMENTO NORMATIVO	Oneri valutati	Oneri autorizzati	Totale oneri	IMPORTO PER ANNO FINANZIARIO 2019	IMPORTO PER ANNO FINANZIARIO 2020	IMPORTO PER ANNO FINANZIARIO 2021
Protocollo art. 1, comma 1, lettera a) del D.D.L.	articoli 3,5,12,13,14,17, 18,19,20 e 24	articoli 5,9 e 15	75.061,00	75.061,00	75.061,00	75.061,00
	58.311,00	16.750,00				
Protocollo art. 1, comma 1, lettera b) e c) del D.D.L.	articoli 9 e 4	articoli 9 e 4	31.382,00	31.382,00	31.382,00	31.382,00
	27.382,00	4.000,00				
Totale oneri dei Tre Protocolli	85.693,00	20.750,00	106.443,00	106.443,00	106.443,00	106.443,00



Art. 5 del DDL Copertura finanziaria

<i>Anno</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>a decorrere dal 2021</i>
Protocollo di estradizione (oneri valutati)	27.382,00	27.382,00	27.382,00
Protocollo assistenza giudiziaria in materia penale (oneri valutati)	58.311,00	58.311,00	58.311,00
Protocollo estradizione (oneri autorizzati)	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Protocollo assistenza giudiziaria in materia penale (oneri autorizzati)	16.750,00	16.750,00	16.750,00
Totale oneri valutati	85.693,00	85.693,00	85.693,00
Totale oneri autorizzati	20.750,00	20.750,00	20.750,00
TOTALE	106.443,00	106.443,00	106.443,00

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito:

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

28 MAR. 2019



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Disegno di legge recante ratifica ed esecuzione del Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Strasburgo l'8 novembre 2001.

PARTE I. — ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

L'intervento normativo è volto a rendere esecutivo in Italia il Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Strasburgo l'8 novembre 2001.

Sotto il profilo politico, la ratifica al Protocollo è in linea con gli impegni assunti dall'Italia in ambito europeo e internazionale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il Consiglio d'Europa ha elaborato il Secondo Protocollo addizionale tenendo ampiamente conto delle norme di assistenza giudiziaria adottate nel frattempo dall'Unione europea. Tali norme si trovano nella Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria dell'Unione europea del 29 maggio 2000 (MAP) e nella Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 19 giugno 1990.

Numerose disposizioni del Secondo Protocollo addizionale, che rappresentano una novità rispetto alla Convenzione del 1959, si ispirano alle norme di queste due Convenzioni (ad esempio l'audizione mediante videoconferenza o conferenza telefonica, la trasmissione spontanea di informazioni, la restituzione dei beni ottenuti attraverso reati, l'osservazione transfrontaliera, la consegna sorvegliata, le operazioni di infiltrazione, le squadre investigative comuni, la responsabilità penale e civile riguardo ai funzionari). Come è noto la Convenzione MAP è stata attuata nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 5 aprile 2017, n. 52.

Per quanto non espressamente regolato dal Protocollo si applicano gli articoli 696 e seguenti del codice di procedura penale.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Il disegno di legge non incide su leggi o regolamenti vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento non presenta alcun problema di costituzionalità, essendo pienamente conforme all'articolo 11, in materia di partecipazione dell'Italia all'ordinamento internazionale, all'articolo 25, che pone una riserva di legge in materia penale, e all'articolo 117, in

materia di riparto della potestà legislativa tra Stato, regioni ed enti locali, della Costituzione.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.*

L'intervento è pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze legislative tra Stato, regioni ed enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'articolo 117 della Carta costituzionale, nella competenza esclusiva dello Stato. Sempre in base al dettato costituzionale, le regioni sono vincolate all'applicazione degli obblighi derivanti da accordi internazionali, anche nelle materie di loro esclusiva competenza.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Tali principi riguardano l'esercizio di funzioni amministrative e, pertanto, non risultano direttamente coinvolti dall'intervento normativo.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta « delegificazione » poiché si riferisce a una materia che necessita di autorizzazione alla ratifica.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non vi sono disegni di legge all'esame del Parlamento su una materia analoga a quella oggetto dell'intervento normativo.

9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non vi sono giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. — CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

Le disposizioni del Protocollo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo.

- 11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non vi sono procedure di infrazione della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

- 12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Le disposizioni del Protocollo non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

- 13) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Il Protocollo rispecchia principi generali ai quali si attiene la giurisprudenza europea in materia.

- 14) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Il Protocollo non contrasta con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia.

- 15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Il Protocollo è stato ratificato da quasi tutti i Paesi membri del Consiglio d'Europa, tra cui Francia, Germania e Spagna.

PARTE III. — ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel disegno di legge.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Il disegno di legge non comporta effetti abrogativi impliciti.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non si riscontrano le fattispecie indicate.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Trattandosi di un disegno di legge di ratifica di un accordo internazionale non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

Non sono previsti successivi atti attuativi di natura normativa.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.*

Nell'ambito della complessiva istruttoria normativa necessaria alla predisposizione dell'intervento legislativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già disponibili presso le amministrazioni interessate.

Disegno di legge recante ratifica ed esecuzione del Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Strasburgo il 10 novembre 2010.

PARTE I. — ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

- 1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

L'intervento normativo è volto a rendere esecutivo in Italia il Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Strasburgo il 10 novembre 2010.

Sotto il profilo politico, la ratifica al Protocollo è in linea con gli impegni assunti dall'Italia in ambito europeo e internazionale.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

La Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 si applica a tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa, oltre a Israele, Sudafrica e Corea del Sud.

I due nuovi Protocolli addizionali sono intesi a semplificare e ad accelerare la procedura di estradizione.

Il Terzo Protocollo del 10 novembre 2010 crea le basi legali che accelerano e deformalizzano la procedura di estradizione: l'individuo arrestato può essere consegnato senza domanda e procedura formale di estradizione a uno Stato estero ai fini del perseguimento penale o dell'esecuzione di una pena detentiva, a condizione che l'individuo stesso e lo Stato interessato acconsentano alla procedura semplificata (articoli da 1 a 4). Al tempo stesso, l'individuo può rinunciare anche alla regola della specialità (articolo 5).

Queste disposizioni consentono alla Parte richiedente di giudicare altri reati, commessi anteriormente all'estradizione.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

Il disegno di legge non incide su leggi o regolamenti vigenti.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento non presenta alcun problema di costituzionalità, essendo pienamente conforme all'articolo 11 della Costituzione, in materia di partecipazione dell'Italia all'ordinamento internazionale, all'articolo 25, che pone una riserva di legge in materia penale, e all'articolo 117, in materia di riparto della potestà legislativa tra Stato, regioni ed enti locali, della Costituzione.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.*

L'intervento è pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze legislative tra Stato, regioni ed enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'articolo 117 della Carta costituzionale, nella competenza esclusiva dello Stato. Sempre in base al dettato costituzionale, le regioni sono vincolate all'applicazione degli obblighi derivanti da accordi internazionali, anche nelle materie di loro esclusiva competenza.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Tali principi riguardano l'esercizio di funzioni amministrative e, pertanto, non risultano direttamente coinvolti dall'intervento normativo.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta « delegificazione » poiché si riferisce a una materia che necessita di autorizzazione alla ratifica.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non vi sono disegni di legge all'esame del Parlamento su una materia analoga a quella oggetto dell'intervento normativo.

9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non vi sono giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. — CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

Le disposizioni del Protocollo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non vi sono procedure di infrazione della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Le disposizioni del Protocollo non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Il Protocollo rispecchia principi generali ai quali si attiene la giurisprudenza europea in materia.

- 14) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Il Protocollo non contrasta con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia.

- 15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Il Protocollo ad oggi è stato ratificato da numerosi Stati membri del Consiglio d'Europa, comprese Germania e Spagna.

PARTE III. — ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel disegno di legge.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Il disegno di legge non comporta effetti abrogativi impliciti.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non si riscontrano le fattispecie indicate.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Trattandosi di un disegno di legge di ratifica di un accordo internazionale non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

Non sono previsti successivi atti attuativi di natura normativa.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.*

Nell'ambito della complessiva istruttoria normativa necessaria alla predisposizione dell'intervento legislativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già disponibili presso le amministrazioni interessate.

**Disegno di legge recante ratifica ed esecuzione del Quarto Protocollo
addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Vienna il
20 settembre 2012.**

PARTE I. — ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

- 1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

L'intervento normativo è volto a rendere esecutivo in Italia il Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Vienna il 20 settembre 2012.

Sotto il profilo politico, la ratifica al Protocollo è in linea con gli impegni assunti dall'Italia in ambito europeo e internazionale.

- 2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

La Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 si applica a tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa, oltre a Israele, Sudafrica e Corea del Sud.

I due nuovi Protocolli addizionali sono intesi a semplificare e ad accelerare la procedura di estradizione.

Il Quarto Protocollo addizionale del 20 settembre 2012 modifica e completa alcune disposizioni della Convenzione.

Le norme sulla prescrizione in quanto ostacolo all'estradizione (articolo 1), sulla trasmissione della domanda e degli atti a sostegno (articolo 2), sulla regola della specialità in caso di domanda suppletiva (articolo 3), sulla riestradizione (articolo 4) e sul transito (articolo 5) vengono adeguate alle odierne esigenze.

In particolare, il Quarto Protocollo addizionale razionalizza i termini o ne introduce di nuovi. Inoltre, prevede anche la possibilità, a determinate condizioni, di trasmettere domanda e atti di estradizione per via elettronica (articolo 6). Tutto ciò facilita il lavoro delle autorità coinvolte e aumenta la probabilità che gli atti di estradizione vengano consegnati entro i termini.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

Il disegno di legge non incide su leggi o regolamenti vigenti.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento non presenta alcun problema di costituzionalità, essendo pienamente conforme all'articolo 11, in materia di partecipazione dell'Italia all'ordinamento internazionale, all'articolo 25, che pone una riserva di legge in materia penale, e all'articolo 117, in materia di riparto della potestà legislativa tra Stato, regioni ed enti locali, della Costituzione.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.*

L'intervento è pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze legislative tra Stato, regioni ed enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'articolo 117 della Carta costituzionale, nella competenza esclusiva dello Stato. Sempre in base al dettato costituzionale, le regioni sono vincolate all'applicazione degli obblighi derivanti da accordi internazionali, anche nelle materie di loro esclusiva competenza.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Tali principi riguardano l'esercizio di funzioni amministrative e, pertanto, non risultano direttamente coinvolti dall'intervento normativo.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta « delegificazione » poiché si riferisce a una materia che necessita di autorizzazione alla ratifica.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non vi sono disegni di legge all'esame del Parlamento su una materia analoga a quella oggetto dell'intervento normativo.

- 9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non vi sono giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. — CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

- 10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

Le disposizioni del Protocollo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo.

- 11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non vi sono procedure di infrazione della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

- 12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Le disposizioni del Protocollo non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

- 13) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Il Protocollo rispecchia principi generali ai quali si attiene la giurisprudenza europea in materia.

- 14) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Il Protocollo non contrasta con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia.

- 15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Il Protocollo ad oggi è stato ratificato da un numero limitato di Stati membri del Consiglio d'Europa.

PARTE III. — ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel disegno di legge.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Il disegno di legge non comporta effetti abrogativi impliciti.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non si riscontrano le fattispecie indicate.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Trattandosi di un disegno di legge di ratifica di un accordo internazionale non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

Non sono previsti successivi atti attuativi di natura normativa.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.*

Nell'ambito della complessiva istruttoria normativa necessaria alla predisposizione dell'intervento legislativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già disponibili presso le amministrazioni interessate.


DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione del Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Strasburgo l'8 novembre 2001, del Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Strasburgo il 10 novembre 2010 e del Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Vienna il 20 settembre 2012", in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 18.03.2019

Il Capo dell'Ufficio Legislativo



VISTO 21 MAR. 2019

Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi



DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Protocolli:

a) Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Strasburgo l'8 novembre 2001;

b) Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Strasburgo il 10 novembre 2010;

c) Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Vienna il 20 settembre 2012.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 30 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), dall'articolo 14 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), e dall'articolo 9 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c).

Art. 3.

(Dichiarazioni e riserve)

1. Al momento del deposito dello strumento di ratifica, il Governo rende le dichiarazioni ai sensi degli articoli 4, paragrafo 5, e 5, paragrafo 1, lettera b), del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), e appone le riserve di cui agli articoli 10, paragrafo 3, e 21, paragrafo 5, della Convenzione europea di estradizione, come modificati dagli articoli 1 e 5 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c).

Art. 4.

(Disposizioni di adeguamento)

1. Nei casi previsti dagli articoli 18, 19 e 20 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 16 e 18 del decreto legislativo 5 aprile 2017, n. 52.

Art. 5.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui gli articoli 3, 5, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 e 24 del Protocollo addizionale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), valutati in euro 58.311 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 5, 9 e 15, pari a euro 16.750 annui a decorrere dall'anno 2019, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 9 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), e all'articolo 4 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), valutati in euro 27.382 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui ai citati articoli, pari a euro 4.000 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019 – 2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



European Treaty Series – No. 182
Série des traités européens - n° 182

Second Additional Protocol
to the European Convention
on Mutual Assistance in Criminal Matters

Deuxième Protocole additionnel
à la Convention européenne
d'entraide judiciaire en matière pénale

Strasbourg, 8.XI.2001



The member States of the Council of Europe, signatory to this Protocol,

Having regard to their undertakings under the Statute of the Council of Europe;

Desirous of further contributing to safeguard human rights, uphold the rule of law and support the democratic fabric of society;

Considering it desirable to that effect to strengthen their individual and collective ability to respond to crime;

Decided to improve on and supplement in certain aspects the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters, done at Strasbourg on 20 April 1959 (hereinafter referred to as "the Convention"), as well as the Additional Protocol thereto, done at Strasbourg on 17 March 1978;

Taking into consideration the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, done at Rome on 4 November 1950, as well as the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data, done at Strasbourg on 28 January 1981,

Have agreed as follows:

Chapter I

Article 1 - Scope

Article 1 of the Convention shall be replaced by the following provisions:

- "1 The Parties undertake promptly to afford each other, in accordance with the provisions of this Convention, the widest measure of mutual assistance in proceedings in respect of offences the punishment of which, at the time of the request for assistance, falls within the jurisdiction of the judicial authorities of the requesting Party.
- 2 This Convention does not apply to arrests, the enforcement of verdicts or offences under military law which are not offences under ordinary criminal law.
- 3 Mutual assistance may also be afforded in proceedings brought by the administrative authorities in respect of acts which are punishable under the national law of the requesting or the requested Party by virtue of being infringements of the rules of law, where the decision may give rise to proceedings before a court having jurisdiction in particular in criminal matters.
- 4 Mutual assistance shall not be refused solely on the grounds that it relates to acts for which a legal person may be held liable in the requesting Party."



Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole,

Etant donné leurs engagements en vertu du Statut du Conseil de l'Europe;

Désireux de contribuer davantage à protéger les droits de l'homme, à défendre l'Etat de droit et à soutenir le tissu démocratique de la société;

Considérant qu'il est souhaitable à cet effet de renforcer leur capacité individuelle et collective à réagir à la criminalité;

Décidés à améliorer et à compléter à certains égards la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, faite à Strasbourg le 20 avril 1959 (ci-après désignée « la Convention »), ainsi que son Protocole additionnel, fait à Strasbourg le 17 mars 1978;

Tenant compte de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, faite à Rome le 4 novembre 1950, ainsi que de la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg le 28 janvier 1981,

Sont convenus de ce qui suit:

Chapitre I

Article 1 - Champ d'application

L'article 1 de la Convention est remplacé par les dispositions suivantes:

- «1 Les Parties s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention et dans les meilleurs délais, l'entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.
- 2 La présente Convention ne s'applique ni à l'exécution des décisions d'arrestation et des condamnations ni aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun.
- 3 L'entraide judiciaire pourra également être accordée dans des procédures pour des faits qui sont punissables selon le droit national de la Partie requérante ou de la Partie requise au titre d'infractions aux règlements poursuivies par des autorités administratives dont la décision peut donner lieu à un recours devant une juridiction compétente, notamment en matière pénale.
- 4 L'entraide judiciaire ne sera pas refusée au seul motif que les faits dont il s'agit peuvent engager la responsabilité d'une personne morale dans la Partie requérante.»



Article 2 - Presence of officials of the requesting Party

Article 4 of the Convention shall be supplemented by the following text, the original Article 4 of the Convention becoming paragraph 1 and the provisions below becoming paragraph 2:

- "2 Requests for the presence of such officials or interested persons should not be refused where that presence is likely to render the execution of the request for assistance more responsive to the needs of the requesting Party and, therefore, likely to avoid the need for supplementary requests for assistance."

Article 3 - Temporary transfer of detained persons to the territory of the requesting Party

Article 11 of the Convention shall be replaced by the following provisions:

- "1 A person in custody whose personal appearance for evidentiary purposes other than for standing trial is applied for by the requesting Party shall be temporarily transferred to its territory, provided that he or she shall be sent back within the period stipulated by the requested Party and subject to the provisions of Article 12 of this Convention, in so far as these are applicable.

Transfer may be refused if:

- a the person in custody does not consent;
 - b his or her presence is necessary at criminal proceedings pending in the territory of the requested Party;
 - c transfer is liable to prolong his or her detention, or
 - d there are other overriding grounds for not transferring him or her to the territory of the requesting Party.
- 2 Subject to the provisions of Article 2 of this Convention, in a case coming within paragraph 1, transit of the person in custody through the territory of a third Party, shall be granted on application, accompanied by all necessary documents, addressed by the Ministry of Justice of the requesting Party to the Ministry of Justice of the Party through whose territory transit is requested. A Party may refuse to grant transit to its own nationals.
- 3 The transferred person shall remain in custody in the territory of the requesting Party and, where applicable, in the territory of the Party through which transit is requested, unless the Party from whom transfer is requested applies for his or her release."

Article 4 - Channels of communication

Article 15 of the Convention shall be replaced by the following provisions:



Article 2 - Présence d'autorités de la Partie requérante

L'article 4 de la Convention est complété par le texte suivant, l'article 4 original de la Convention constituant le paragraphe 1 et les dispositions ci-après le paragraphe 2:

- «2 Les demandes visant la présence de ces autorités ou personnes en cause ne devraient pas être refusées lorsqu'une telle présence tend à ce que l'exécution de la demande d'entraide réponde mieux aux besoins de la Partie requérante et, de ce fait, permet d'éviter des demandes d'entraide supplémentaires.»

Article 3 - Transfèrement temporaire de personnes détenues, sur le territoire de la Partie requérante

L'article 11 de la Convention est remplacé par les dispositions suivantes:

- «1 Toute personne détenue dont la comparution personnelle aux fins d'instruction, à l'exclusion de sa comparution aux fins de jugement, est demandée par la Partie requérante sera transférée temporairement sur son territoire, sous condition de son renvoi dans le délai indiqué par la Partie requise et sous réserve des dispositions de l'article 12 de la présente Convention, dans la mesure où celles-ci peuvent s'appliquer.

Le transfèrement pourra être refusé:

- a si la personne détenue n'y consent pas;
 - b si sa présence est nécessaire dans une procédure pénale en cours sur le territoire de la Partie requise;
 - c si son transfèrement est susceptible de prolonger sa détention, ou
 - d si d'autres considérations impérieuses s'opposent à son transfèrement sur le territoire de la Partie requérante.
- 2 Sous réserve des dispositions de l'article 2 de la présente Convention, dans un cas prévu au paragraphe 1, le transit de la personne détenue par un territoire d'un Etat tiers sera accordé sur demande, accompagnée de tous les documents utiles, adressée par le Ministère de la Justice de la Partie requérante au Ministère de la Justice de la Partie requise du transit. Toute Partie pourra refuser d'accorder le transit de ses ressortissants.
- 3 La personne transférée devra rester en détention sur le territoire de la Partie requérante et, le cas échéant, sur le territoire de la Partie requise du transit, à moins que la Partie requise du transfèrement ne demande sa mise en liberté.»

Article 4 - Voies de communication

L'article 15 de la Convention est remplacé par les dispositions suivantes:



- "1 Requests for mutual assistance, as well as spontaneous information, shall be addressed in writing by the Ministry of Justice of the requesting Party to the Ministry of Justice of the requested Party and shall be returned through the same channels. However, they may be forwarded directly by the judicial authorities of the requesting Party to the judicial authorities of the requested Party and returned through the same channels.
- 2 Applications as referred to in Article 11 of this Convention and Article 13 of the Second Additional Protocol to this Convention shall in all cases be addressed by the Ministry of Justice of the requesting Party to the Ministry of Justice of the requested Party and shall be returned through the same channels.
- 3 Requests for mutual assistance concerning proceedings as mentioned in paragraph 3 of Article 1 of this Convention may also be forwarded directly by the administrative or judicial authorities of the requesting Party to the administrative or judicial authorities of the requested Party, as the case may be, and returned through the same channels.
- 4 Requests for mutual assistance made under Articles 18 and 19 of the Second Additional Protocol to this Convention may also be forwarded directly by the competent authorities of the requesting Party to the competent authorities of the requested Party.
- 5 Requests provided for in paragraph 1 of Article 13 of this Convention may be addressed directly by the judicial authorities concerned to the appropriate authorities of the requested Party, and the replies may be returned directly by those authorities. Requests provided for in paragraph 2 of Article 13 of this Convention shall be addressed by the Ministry of Justice of the requesting Party to the Ministry of Justice of the requested Party.
- 6 Requests for copies of convictions and measures as referred to in Article 4 of the Additional Protocol to the Convention may be made directly to the competent authorities. Any Contracting State may, at any time, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, define what authorities it will, for the purpose of this paragraph, deem competent authorities.
- 7 In urgent cases, where direct transmission is permitted under this Convention, it may take place through the International Criminal Police Organisation (Interpol).
- 8 Any Party may, at any time, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, reserve the right to make the execution of requests, or specified requests, for mutual assistance dependent on one or more of the following conditions:
- a that a copy of the request be forwarded to the central authority designated in that declaration;
 - b that requests, except urgent requests, be forwarded to the central authority designated in that declaration;
 - c that, in case of direct transmission for reasons of urgency, a copy shall be transmitted at the same time to its Ministry of Justice;



- «1 Les demandes d'entraide judiciaire, ainsi que toute information spontanée, seront adressées, sous forme écrite, par le Ministère de la Justice de la Partie requérante au Ministère de la Justice de la Partie requise et renvoyées par la même voie. Toutefois, elles peuvent être adressées directement par l'autorité judiciaire de la Partie requérante à l'autorité judiciaire de la Partie requise et renvoyées par la même voie.
- 2 Les demandes prévues à l'article 11 de la présente Convention ainsi que celles prévues à l'article 13 du Deuxième Protocole additionnel à la présente Convention, seront adressées dans tous les cas par le Ministère de la Justice de la Partie requérante au Ministère de la Justice de la Partie requise et renvoyées par la même voie.
- 3 Les demandes d'entraide judiciaire relatives aux procédures visées au paragraphe 3 de l'article 1 de la présente Convention peuvent également être adressées directement par l'autorité administrative ou judiciaire de la Partie requérante à l'autorité administrative ou judiciaire de la Partie requise, selon le cas, et renvoyées par la même voie.
- 4 Les demandes d'entraide judiciaire faites en vertu des articles 18 ou 19 du Deuxième Protocole additionnel à la présente Convention peuvent également être adressées directement par l'autorité compétente de la Partie requérante à l'autorité compétente de la Partie requise.
- 5 Les demandes prévues au paragraphe 1 de l'article 13 de la présente Convention pourront être adressées directement par les autorités judiciaires concernées au service compétent de la Partie requise, et les réponses pourront être renvoyées directement par ce service. Les demandes prévues au paragraphe 2 de l'article 13 de la présente Convention seront adressées par le Ministère de la Justice de la Partie requérante au Ministère de la Justice de la Partie requise.
- 6 Les demandes de copie des sentences et mesures visées à l'article 4 du Protocole additionnel à la Convention peuvent être adressées directement aux autorités compétentes. Tout Etat contractant pourra, à tout moment, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, indiquer les autorités qu'il considérera compétentes aux fins du présent paragraphe.
- 7 En cas d'urgence et lorsque la transmission directe est admise par la présente Convention, elle pourra s'effectuer par l'intermédiaire de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol).
- 8 Toute Partie pourra, à tout moment, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver le droit de soumettre l'exécution des demandes d'entraide judiciaire, ou de certaines d'entre elles, à une ou plusieurs des conditions suivantes:
- a une copie de la demande doit être adressée à l'autorité centrale y désignée;
 - b la demande, sauf lorsqu'elle est urgente, doit être adressée à l'autorité centrale y désignée;
 - c dans le cas d'une transmission directe pour motif d'urgence, une copie soit communiquée en même temps à son Ministère de la Justice;



- d that some or all requests for assistance shall be sent to it through channels other than those provided for in this article.
- 9 Requests for mutual assistance and any other communications under this Convention or its Protocols may be forwarded through any electronic or other means of telecommunication provided that the requesting Party is prepared, upon request, to produce at any time a written record of it and the original. However, any Contracting State, may by a declaration addressed at any time to the Secretary General of the Council of Europe, establish the conditions under which it shall be willing to accept and execute requests received by electronic or other means of telecommunication.
- 10 The provisions of this article are without prejudice to those of bilateral agreements or arrangements in force between Parties which provide for the direct transmission of requests for assistance between their respective authorities."

Article 5 - Costs

Article 20 of the Convention shall be replaced by the following provisions:

- "1 Parties shall not claim from each other the refund of any costs resulting from the application of this Convention or its Protocols, except:
- a costs incurred by the attendance of experts in the territory of the requested Party;
- b costs incurred by the transfer of a person in custody carried out under Articles 13 or 14 of the Second Additional Protocol to this Convention, or Article 11 of this Convention;
- c costs of a substantial or extraordinary nature.
- 2 However, the cost of establishing a video or telephone link, costs related to the servicing of a video or telephone link in the requested Party, the remuneration of interpreters provided by it and allowances to witnesses and their travelling expenses in the requested Party shall be refunded by the requesting Party to the requested Party, unless the Parties agree otherwise.
- 3 Parties shall consult with each other with a view to making arrangements for the payment of costs claimable under paragraph 1.c above.
- 4 The provisions of this article shall apply without prejudice to the provisions of Article 10, paragraph 3, of this Convention."

Article 6 - Judicial authorities

Article 24 of the Convention shall be replaced by the following provisions:



- d certaines ou toutes les demandes d'entraide judiciaire doivent lui être adressées par une voie autre que celle prévue au présent article.
- 9 Les demandes d'entraide judiciaire ou toute autre communication en vertu de la présente Convention ou de ses protocoles, peuvent être faites par voie de moyens électroniques de communication, ou par tout autre moyen de télécommunication, à condition que la Partie requérante soit prête à produire à tout moment, sur demande, une trace écrite de l'expédition ainsi que l'original. Cependant, tout Etat contractant peut, à tout moment, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, indiquer les conditions dans lesquelles il est prêt à accepter et à mettre en exécution des demandes reçues par voie électronique ou tout autre moyen de télécommunication.
- 10 Le présent article ne portera pas atteinte aux dispositions des accords ou arrangements bilatéraux en vigueur entre les Parties, selon lesquelles la transmission directe des demandes d'entraide judiciaire entre les autorités des Parties est prévue.»

Article 5 - Frais

L'article 20 de la Convention est remplacé par les dispositions suivantes:

- «1 Les Parties ne se réclament pas mutuellement le remboursement des frais découlant de l'application de la Convention ou de ses protocoles, à l'exception:
- a des frais occasionnés par l'intervention d'experts sur le territoire de la Partie requise;
 - b des frais occasionnés par le transfèrement de personnes détenues effectué en application des articles 13 ou 14 du Deuxième Protocole additionnel à la présente Convention, ou de l'article 11 de la présente Convention;
 - c des frais importants ou extraordinaires.
- 2 Toutefois, le coût de l'établissement de la liaison vidéo ou téléphonique, les coûts liés à la mise à disposition de la liaison vidéo ou téléphonique dans la Partie requise, la rémunération des interprètes qu'elle fournit et les indemnités versées aux témoins ainsi que leurs frais de déplacement dans la Partie requise sont remboursés par la Partie requérante à la Partie requise, à moins que les Parties n'en conviennent autrement.
- 3 Les Parties se consultent en vue de déterminer les conditions de paiement des frais susceptibles d'être réclamés en vertu des dispositions du paragraphe 1.c du présent article.
- 4 Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 10, paragraphe 3, de la présente Convention.»

Article 6 - Autorités judiciaires

L'article 24 de la Convention est remplacé par les dispositions suivantes:



"Any State shall at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, by means of a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, define what authorities it will, for the purpose of the Convention, deem judicial authorities. It subsequently may, at any time and in the same manner, change the terms of its declaration."

Chapter II

Article 7 - Postponed execution of requests

- 1 The requested Party may postpone action on a request if such action would prejudice investigations, prosecutions or related proceedings by its authorities.
- 2 Before refusing or postponing assistance, the requested Party shall, where appropriate after having consulted with the requesting Party, consider whether the request may be granted partially or subject to such conditions as it deems necessary.
- 3 If the request is postponed, reasons shall be given for the postponement. The requested Party shall also inform the requesting Party of any reasons that render impossible the execution of the request or are likely to delay it significantly.

Article 8 - Procedure

Notwithstanding the provisions of Article 3 of the Convention, where requests specify formalities or procedures which are necessary under the law of the requesting Party, even if unfamiliar to the requested Party, the latter shall comply with such requests to the extent that the action sought is not contrary to fundamental principles of its law, unless otherwise provided for in this Protocol.

Article 9 - Hearing by video conference

- 1 If a person is in one Party's territory and has to be heard as a witness or expert by the judicial authorities of another Party, the latter may, where it is not desirable or possible for the person to be heard to appear in its territory in person, request that the hearing take place by video conference, as provided for in paragraphs 2 to 7.
- 2 The requested Party shall agree to the hearing by video conference provided that the use of the video conference is not contrary to fundamental principles of its law and on condition that it has the technical means to carry out the hearing. If the requested Party has no access to the technical means for video conferencing, such means may be made available to it by the requesting Party by mutual agreement.
- 3 Requests for a hearing by video conference shall contain, in addition to the information referred to in Article 14 of the Convention, the reason why it is not desirable or possible for the witness or expert to attend in person, the name of the judicial authority and of the persons who will be conducting the hearing.
- 4 The judicial authority of the requested Party shall summon the person concerned to appear in accordance with the forms laid down by its law.



«Tout Etat, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, indiquera quelles autorités il considérera comme des autorités judiciaires aux fins de la présente Convention. Par la suite il pourra, à tout moment et de la même manière, changer les termes de sa déclaration.»

Chapitre II

Article 7 - Exécution différée des demandes

- 1 La Partie requise peut surseoir à la satisfaction d'une demande si le fait de donner suite à celle-ci risque d'avoir une incidence négative sur une enquête, des poursuites ou toute autre procédure connexe menée par ses autorités.
- 2 Avant de refuser son entraide ou d'y surseoir, la Partie requise examine, le cas échéant après avoir consulté la Partie requérante, s'il peut y être fait droit partiellement ou sous réserve des conditions qu'elle juge nécessaires.
- 3 Toute décision de surseoir à l'entraide est motivée. La Partie requise informe également la Partie requérante des raisons qui rendent impossible l'entraide ou qui sont susceptibles de la retarder de façon significative.

Article 8 - Procédure

Nonobstant les dispositions de l'article 3 de la Convention, lorsqu'une demande prescrit une formalité ou une procédure donnée qu'impose la législation de la Partie requérante, même si la formalité ou la procédure demandée n'est pas familière à la Partie requise, cette Partie donne satisfaction à la demande dans la mesure où cela n'est pas contraire aux principes fondamentaux de son droit, sauf dispositions contraires du présent Protocole.

Article 9 - Audition par vidéoconférence

- 1 Si une personne qui se trouve sur le territoire d'une Partie doit être entendue comme témoin ou expert par les autorités judiciaires d'une autre Partie, cette dernière peut demander, s'il est inopportun ou impossible pour la personne à entendre de comparaître en personne sur son territoire, que l'audition ait lieu par vidéoconférence, conformément aux paragraphes 2 à 7.
- 2 La Partie requise consent à l'audition par vidéoconférence pour autant que le recours à cette méthode ne soit pas contraire aux principes fondamentaux de son droit et à condition qu'elle dispose des moyens techniques permettant d'effectuer l'audition. Si la Partie requise ne dispose pas des moyens techniques permettant une vidéoconférence, la Partie requérante peut les mettre à la disposition de la Partie requise avec l'accord de cette dernière.
- 3 Les demandes d'audition par vidéoconférence contiennent, outre les informations indiquées à l'article 14 de la Convention, la raison pour laquelle il n'est pas souhaitable ou pas possible que le témoin ou l'expert soit présent en personne à l'audition, le nom de l'autorité judiciaire et des personnes qui procéderont à l'audition.
- 4 L'autorité judiciaire de la Partie requise cite à comparaître la personne concernée selon les formes prévues par sa législation.



- 5 With reference to hearing by video conference, the following rules shall apply:
- a a judicial authority of the requested Party shall be present during the hearing, where necessary assisted by an interpreter, and shall also be responsible for ensuring both the identification of the person to be heard and respect for the fundamental principles of the law of the requested Party. If the judicial authority of the requested Party is of the view that during the hearing the fundamental principles of the law of the requested Party are being infringed, it shall immediately take the necessary measures to ensure that the hearing continues in accordance with the said principles;
 - b measures for the protection of the person to be heard shall be agreed, where necessary, between the competent authorities of the requesting and the requested Parties;
 - c the hearing shall be conducted directly by, or under the direction of, the judicial authority of the requesting Party in accordance with its own laws;
 - d at the request of the requesting Party or the person to be heard, the requested Party shall ensure that the person to be heard is assisted by an interpreter, if necessary;
 - e the person to be heard may claim the right not to testify which would accrue to him or her under the law of either the requested or the requesting Party.
- 6 Without prejudice to any measures agreed for the protection of persons, the judicial authority of the requested Party shall on the conclusion of the hearing draw up minutes indicating the date and place of the hearing, the identity of the person heard, the identities and functions of all other persons in the requested Party participating in the hearing, any oaths taken and the technical conditions under which the hearing took place. The document shall be forwarded by the competent authority of the requested Party to the competent authority of the requesting Party.
- 7 Each Party shall take the necessary measures to ensure that, where witnesses or experts are being heard within its territory, in accordance with this article, and refuse to testify when under an obligation to testify or do not testify according to the truth, its national law applies in the same way as if the hearing took place in a national procedure.
- 8 Parties may at their discretion also apply the provisions of this article, where appropriate and with the agreement of their competent judicial authorities, to hearings by video conference involving the accused person or the suspect. In this case, the decision to hold the video conference, and the manner in which the video conference shall be carried out, shall be subject to agreement between the Parties concerned, in accordance with their national law and relevant international instruments. Hearings involving the accused person or the suspect shall only be carried out with his or her consent.
- 9 Any Contracting State may, at any time, by means of a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, declare that it will not avail itself of the possibility provided in paragraph 8 above of also applying the provisions of this article to hearings by video conference involving the accused person or the suspect.



- 5 Les règles suivantes s'appliquent à l'audition par vidéoconférence:
- a l'audition a lieu en présence d'une autorité judiciaire de la Partie requise, assistée au besoin d'un interprète; cette autorité est aussi responsable de l'identification de la personne entendue et du respect des principes fondamentaux du droit de la Partie requise. Si l'autorité judiciaire de la Partie requise estime que les principes fondamentaux du droit de la Partie requise ne sont pas respectés pendant l'audition, elle prend immédiatement les mesures nécessaires pour veiller à ce que l'audition se poursuive conformément auxdits principes;
 - b les autorités compétentes des Parties requérante et requise conviennent, le cas échéant, des mesures relatives à la protection de la personne à entendre;
 - c l'audition est effectuée directement par l'autorité judiciaire de la Partie requérante, ou sous sa direction, conformément à son droit interne;
 - d à la demande de la Partie requérante ou de la personne à entendre, la Partie requise veille à ce que cette personne soit, au besoin, assistée d'un interprète;
 - e la personne à entendre peut invoquer le droit de ne pas témoigner qui lui serait reconnu par la loi soit de la Partie requise soit de la Partie requérante.
- 6 Sans préjudice de toutes les mesures convenues en ce qui concerne la protection des personnes, l'autorité judiciaire de la Partie requise établit, à l'issue de l'audition, un procès-verbal indiquant la date et le lieu de l'audition, l'identité de la personne entendue, les identités et les qualités de toutes les autres personnes de la Partie requise ayant participé à l'audition, toutes les éventuelles prestations de serment et les conditions techniques dans lesquelles l'audition s'est déroulée. Ce document est transmis par l'autorité compétente de la Partie requise à l'autorité compétente de la Partie requérante.
- 7 Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour que, lorsque des témoins ou des experts sont entendus sur son territoire, conformément au présent article, et refusent de témoigner alors qu'ils sont tenus de le faire, ou font de fausses dépositions, son droit national s'applique comme il s'appliquerait si l'audition avait lieu dans le cadre d'une procédure nationale.
- 8 Les Parties peuvent, si elles le souhaitent, appliquer également les dispositions du présent article, lorsqu'il y a lieu et avec l'accord de leurs autorités judiciaires compétentes, aux auditions par vidéoconférence auxquelles participe la personne poursuivie pénalement ou le suspect. Dans ce cas, la décision de tenir la vidéoconférence et la manière dont elle se déroule doivent faire l'objet d'un accord entre les Parties concernées et être conformes à leur droit national et aux instruments internationaux en la matière. Les auditions auxquelles participe la personne poursuivie pénalement ou le suspect ne peuvent avoir lieu que s'ils y consentent.
- 9 Tout Etat contractant peut, à tout moment, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, déclarer qu'il n'entend pas se prévaloir de la faculté, prévue au paragraphe 8 du présent article, d'appliquer également les dispositions du présent article aux auditions par vidéoconférence auxquelles participe la personne poursuivie pénalement ou le suspect.



Article 10 - Hearing by telephone conference

- 1 If a person is in one Party's territory and has to be heard as a witness or expert by judicial authorities of another Party, the latter may, where its national law so provides, request the assistance of the former Party to enable the hearing to take place by telephone conference, as provided for in paragraphs 2 to 6.
- 2 A hearing may be conducted by telephone conference only if the witness or expert agrees that the hearing take place by that method.
- 3 The requested Party shall agree to the hearing by telephone conference where this is not contrary to fundamental principles of its law.
- 4 A request for a hearing by telephone conference shall contain, in addition to the information referred to in Article 14 of the Convention, the name of the judicial authority and of the persons who will be conducting the hearing and an indication that the witness or expert is willing to take part in a hearing by telephone conference.
- 5 The practical arrangements regarding the hearing shall be agreed between the Parties concerned. When agreeing such arrangements, the requested Party shall undertake to:
 - a notify the witness or expert concerned of the time and the venue of the hearing;
 - b ensure the identification of the witness or expert;
 - c verify that the witness or expert agrees to the hearing by telephone conference.
- 6 The requested Party may make its agreement subject, fully or in part, to the relevant provisions of Article 9, paragraphs 5 and 7.

Article 11 - Spontaneous information

- 1 Without prejudice to their own investigations or proceedings, the competent authorities of a Party may, without prior request, forward to the competent authorities of another Party information obtained within the framework of their own investigations, when they consider that the disclosure of such information might assist the receiving Party in initiating or carrying out investigations or proceedings, or might lead to a request by that Party under the Convention or its Protocols.
- 2 The providing Party may, pursuant to its national law, impose conditions on the use of such information by the receiving Party.
- 3 The receiving Party shall be bound by those conditions.
- 4 However, any Contracting State may, at any time, by means of a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, declare that it reserves the right not to be bound by the conditions imposed by the providing Party under paragraph 2 above, unless it receives prior notice of the nature of the information to be provided and agrees to its transmission.



Article 10 - Audition par conférence téléphonique

- 1 Si une personne qui se trouve sur le territoire d'une Partie doit être entendue comme témoin ou expert par les autorités judiciaires d'une autre Partie, cette dernière peut demander, lorsque son droit national le prévoit, l'aide de la première Partie afin que l'audition puisse avoir lieu par conférence téléphonique, conformément aux dispositions des paragraphes 2 à 6.
- 2 Une audition ne peut avoir lieu par conférence téléphonique que si le témoin ou l'expert accepte que l'audition se fasse par ce moyen.
- 3 La Partie requise consent à l'audition par conférence téléphonique pour autant que le recours à cette méthode n'est pas contraire aux principes fondamentaux de son droit.
- 4 Les demandes d'audition par conférence téléphonique contiennent, outre les informations visées à l'article 14 de la Convention, le nom de l'autorité judiciaire et des personnes qui procéderont à l'audition ainsi qu'une indication selon laquelle le témoin ou l'expert est disposé à prendre part à une audition par conférence téléphonique.
- 5 Les modalités pratiques de l'audition sont arrêtées d'un commun accord par les Parties concernées. Lorsqu'elle accepte ces modalités, la Partie requise s'engage:
 - a à notifier au témoin ou à l'expert concerné l'heure et le lieu de l'audition;
 - b à veiller à l'identification du témoin ou de l'expert;
 - c à vérifier que le témoin ou l'expert accepte l'audition par conférence téléphonique.
- 6 L'Etat requis peut donner son consentement sous réserve de l'application, en tout ou en partie, des dispositions pertinentes de l'article 9, paragraphes 5 et 7.

Article 11 - Transmission spontanée d'informations

- 1 Sans préjudice de leurs propres investigations ou procédures, les autorités compétentes d'une Partie peuvent, sans demande préalable, transmettre aux autorités compétentes d'une autre Partie des informations recueillies dans le cadre de leur propre enquête lorsqu'elles estiment que la communication de ces informations pourrait aider la Partie destinataire à engager ou à mener à bien des investigations ou des procédures, ou lorsque ces informations pourraient aboutir à une demande formulée par cette Partie en vertu de la Convention ou de ses Protocoles.
- 2 La Partie qui fournit l'information peut, conformément à son droit national, soumettre à certaines conditions son utilisation par la Partie destinataire.
- 3 La Partie destinataire est tenue de respecter ces conditions.
- 4 Toutefois, tout Etat contractant peut, à tout moment, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, déclarer qu'il se réserve le droit de ne pas se soumettre aux conditions imposées en vertu des dispositions du paragraphe 2 du présent article par la Partie qui fournit l'information, à moins qu'il ne soit avisé au préalable de la nature de l'information à fournir et qu'il accepte que cette dernière lui soit transmise.



Article 12 - Restitution

- 1 At the request of the requesting Party and without prejudice to the rights of bona fide third parties, the requested Party may place articles obtained by criminal means at the disposal of the requesting Party with a view to their return to their rightful owners.
- 2 In applying Articles 3 and 6 of the Convention, the requested Party may waive the return of articles either before or after handing them over to the requesting Party if the restitution of such articles to the rightful owner may be facilitated thereby. The rights of bona fide third parties shall not be affected.
- 3 In the event of a waiver before handing over the articles to the requesting Party, the requested Party shall exercise no security right or other right of recourse under tax or customs legislation in respect of these articles.
- 4 A waiver as referred to in paragraph 2 shall be without prejudice to the right of the requested Party to collect taxes or duties from the rightful owner.

Article 13 - Temporary transfer of detained persons to the requested Party

- 1 Where there is agreement between the competent authorities of the Parties concerned, a Party which has requested an investigation for which the presence of a person held in custody on its own territory is required may temporarily transfer that person to the territory of the Party in which the investigation is to take place.
- 2 The agreement shall cover the arrangements for the temporary transfer of the person and the date by which the person must be returned to the territory of the requesting Party.
- 3 Where consent to the transfer is required from the person concerned, a statement of consent or a copy thereof shall be provided promptly to the requested Party.
- 4 The transferred person shall remain in custody in the territory of the requested Party and, where applicable, in the territory of the Party through which transit is requested, unless the Party from which the person was transferred applies for his or her release.
- 5 The period of custody in the territory of the requested Party shall be deducted from the period of detention which the person concerned is or will be obliged to undergo in the territory of the requesting Party.
- 6 The provisions of Article 11, paragraph 2, and Article 12 of the Convention shall apply *mutatis mutandis*.
- 7 Any Contracting State may at any time, by means of a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, declare that before an agreement is reached under paragraph 1 of this article, the consent referred to in paragraph 3 of this article will be required, or will be required under certain conditions indicated in the declaration.



Article 12 - Restitution

- 1 La Partie requise peut, sur demande de la Partie requérante et sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, mettre des objets obtenus par des moyens illicites à la disposition de la Partie requérante en vue de leur restitution à leur propriétaire légitime.
- 2 Dans le cadre de l'application des articles 3 et 6 de la Convention, la Partie requise peut renoncer, soit avant, soit après leur remise à la Partie requérante, au renvoi des objets qui ont été remis à la Partie requérante si cela peut favoriser la restitution de ces objets à leur propriétaire légitime. Les droits des tiers de bonne foi ne sont pas affectés.
- 3 Au cas où la Partie requise renonce au renvoi des objets avant leur remise à la Partie requérante, elle ne fait valoir aucun droit de gage ni aucun autre droit de recours découlant de la législation fiscale ou douanière sur ces objets.
- 4 Une renonciation conformément au paragraphe 2 n'affecte pas le droit de la Partie requise de percevoir auprès du propriétaire légitime des taxes ou droits de douane.

Article 13 - Transfèrement temporaire de personnes détenues, sur le territoire de la Partie requise

- 1 En cas d'accord entre les autorités compétentes des Parties concernées, une Partie qui a demandé une mesure d'instruction nécessitant la présence d'une personne détenue sur son territoire peut transférer temporairement cette personne sur le territoire de la Partie où l'instruction doit avoir lieu.
- 2 L'accord prévoit les modalités du transfèrement temporaire de la personne et le délai dans lequel elle doit être renvoyée sur le territoire de la Partie requérante.
- 3 S'il est exigé que la personne concernée consente à son transfèrement, une déclaration de consentement ou une copie de celle-ci est fournie sans tarder à la Partie requise.
- 4 La personne transférée devra rester en détention sur le territoire de la Partie requise et, le cas échéant, sur le territoire de la Partie du transit, à moins que la Partie requérante du transfèrement ne demande sa mise en liberté.
- 5 La période de détention sur le territoire de la Partie requise est déduite de la durée de la détention que doit ou devra subir la personne concernée sur le territoire de la Partie requérante.
- 6 L'article 11, paragraphe 2, et l'article 12 de la Convention s'appliquent par analogie.
- 7 Tout Etat contractant peut, à tout moment, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, déclarer que, pour la réalisation de l'accord visé au paragraphe 1 du présent article, le consentement visé au paragraphe 3 du présent article sera exigé, ou qu'il le sera dans certaines conditions précisées dans la déclaration.



Article 14 - Personal appearance of transferred sentenced persons

The provisions of Articles 11 and 12 of the Convention shall apply *mutatis mutandis* also to persons who are in custody in the requested Party, pursuant to having been transferred in order to serve a sentence passed in the requesting Party, where their personal appearance for purposes of review of the judgement is applied for by the requesting Party.

Article 15 - Language of procedural documents and judicial decisions to be served

- 1 The provisions of this article shall apply to any request for service under Article 7 of the Convention or Article 3 of the Additional Protocol thereto.
- 2 Procedural documents and judicial decisions shall in all cases be transmitted in the language, or the languages, in which they were issued.
- 3 Notwithstanding the provisions of Article 16 of the Convention, if the authority that issued the papers knows or has reasons to believe that the addressee understands only some other language, the papers, or at least the most important passages thereof, shall be accompanied by a translation into that other language.
- 4 Notwithstanding the provisions of Article 16 of the Convention, procedural documents and judicial decisions shall, for the benefit of the authorities of the requested Party, be accompanied by a short summary of their contents translated into the language, or one of the languages, of that Party.

Article 16 - Service by post

- 1 The competent judicial authorities of any Party may directly address, by post, procedural documents and judicial decisions, to persons who are in the territory of any other Party.
- 2 Procedural documents and judicial decisions shall be accompanied by a report stating that the addressee may obtain information from the authority identified in the report, regarding his or her rights and obligations concerning the service of the papers. The provisions of paragraph 3 of Article 15 above shall apply to that report.
- 3 The provisions of Articles 8, 9 and 12 of the Convention shall apply *mutatis mutandis* to service by post.
- 4 The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 of Article 15 above shall also apply to service by post.

Article 17 - Cross-border observations

- 1 Police officers of one of the Parties who, within the framework of a criminal investigation, are keeping under observation in their country a person who is presumed to have taken part in a criminal offence to which extradition may apply, or a person who it is strongly believed will lead to the identification or location of the above-mentioned person, shall be authorised to continue their observation in the territory of another Party where the latter has authorised cross-border observation in response to a request for assistance which has previously been submitted. Conditions may be attached to the authorisation.



Article 14 - Comparution personnelle de personnes condamnées et transférées

Les dispositions des articles 11 et 12 de la Convention s'appliquent par analogie également aux personnes en détention sur le territoire de la Partie requise, à la suite de leur transfèrement en vue de purger une peine prononcée sur le territoire de la Partie requérante, lorsque leur comparution personnelle à des fins de révision du jugement est demandée par la Partie requérante.

Article 15 - Langue des actes de procédure et des décisions judiciaires à remettre

- 1 Les dispositions du présent article s'appliquent à toute demande de remise faite en vertu de l'article 7 de la Convention ou de l'article 3 de son Protocole additionnel.
- 2 Les actes de procédure et les décisions judiciaires sont toujours remis dans la langue, ou les langues, dans laquelle, ou dans lesquelles, ils ont été produits.
- 3 Nonobstant les dispositions de l'article 16 de la Convention, si l'autorité qui est à l'origine des documents sait, ou a des raisons de considérer, que le destinataire ne connaît qu'une autre langue, les documents, ou au moins les passages les plus importants de ceux-ci, doivent être accompagnés d'une traduction dans cette autre langue.
- 4 Nonobstant les dispositions de l'article 16 de la Convention, les actes de procédure et les décisions judiciaires doivent être accompagnés, à l'intention des autorités de la Partie requise, d'un court sommaire de leur contenu traduit dans la langue, ou l'une des langues, de cette Partie.

Article 16 - Remise par voie postale

- 1 Les autorités judiciaires compétentes de toute Partie peuvent envoyer directement, par voie postale, des actes de procédure et des décisions judiciaires, aux personnes qui se trouvent sur le territoire de toute autre Partie.
- 2 Les actes de procédure et les décisions judiciaires sont accompagnés d'une note indiquant que le destinataire peut obtenir de l'autorité identifiée dans la note des informations sur ses droits et obligations concernant la remise des pièces. Les dispositions du paragraphe 3 de l'article 15 du présent Protocole s'appliquent à cette note.
- 3 Les dispositions des articles 8, 9 et 12 de la Convention s'appliquent par analogie à la remise par voie postale.
- 4 Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 15 du présent Protocole s'appliquent également à la remise par voie postale.

Article 17 - Observation transfrontalière

- 1 Les agents d'une des Parties qui, dans le cadre d'une enquête judiciaire, observent dans leur pays une personne présumée avoir participé à un fait punissable pouvant donner lieu à extradition, ou une personne à l'égard de laquelle il y a de sérieuses raisons de penser qu'elle peut conduire à l'identification ou à la localisation de la personne ci-dessus mentionnée sont autorisés à continuer cette observation sur le territoire d'une autre Partie, lorsque celle-ci a autorisé l'observation transfrontalière sur la base d'une demande d'entraide judiciaire présentée au préalable. L'autorisation peut être assortie de conditions.



On request, the observation will be entrusted to officers of the Party in whose territory it is carried out.

The request for assistance referred to in the first sub-paragraph must be sent to an authority designated by each Party and having jurisdiction to grant or to forward the requested authorisation.

- 2 Where, for particularly urgent reasons, prior authorisation of the other Party cannot be requested, the officers conducting the observation within the framework of a criminal investigation shall be authorised to continue beyond the border the observation of a person presumed to have committed offences listed in paragraph 6, provided that the following conditions are met:
- a the authorities of the Party designated under paragraph 4, in whose territory the observation is to be continued, must be notified immediately, during the observation, that the border has been crossed;
 - b a request for assistance submitted in accordance with paragraph 1 and outlining the grounds for crossing the border without prior authorisation shall be submitted without delay.

Observation shall cease as soon as the Party in whose territory it is taking place so requests, following the notification referred to in a. or the request referred to in b. or where authorisation has not been obtained within five hours of the border being crossed.

- 3 The observation referred to in paragraphs 1 and 2 shall be carried out only under the following general conditions:
- a The officers conducting the observation must comply with the provisions of this article and with the law of the Party in whose territory they are operating; they must obey the instructions of the local responsible authorities.
 - b Except in the situations provided for in paragraph 2, the officers shall, during the observation, carry a document certifying that authorisation has been granted.
 - c The officers conducting the observation must be able at all times to provide proof that they are acting in an official capacity.
 - d The officers conducting the observation may carry their service weapons during the observation, save where specifically otherwise decided by the requested Party; their use shall be prohibited save in cases of legitimate self-defence.
 - e Entry into private homes and places not accessible to the public shall be prohibited.
 - f The officers conducting the observation may neither stop and question, nor arrest, the person under observation.
 - g All operations shall be the subject of a report to the authorities of the Party in whose territory they took place; the officers conducting the observation may be required to appear in person.



Sur demande, l'observation sera confiée aux agents de la Partie sur le territoire de laquelle elle est effectuée.

La demande d'entraide judiciaire mentionnée au paragraphe 1 doit être adressée à une autorité désignée par chacune des Parties et compétente pour accorder ou transmettre l'autorisation demandée.

- 2 Lorsque, pour des raisons particulièrement urgentes, l'autorisation préalable de l'autre Partie ne peut être demandée, les agents observateurs agissant dans le cadre d'une enquête judiciaire sont autorisés à continuer au-delà de la frontière l'observation d'une personne présumée avoir commis des faits punissables et énumérés au paragraphe 6, dans les conditions ci-après:
 - a le franchissement de la frontière sera communiqué immédiatement durant l'observation à l'autorité de la Partie désignée au paragraphe 4, sur le territoire de laquelle l'observation continue;
 - b une demande d'entraide judiciaire présentée conformément au paragraphe 1 et exposant les motifs justifiant le franchissement de la frontière, sans autorisation préalable, sera transmise sans délai.

L'observation sera arrêtée dès que la Partie sur le territoire de laquelle elle a lieu le demande, suite à la communication visée au point a, ou à la demande visée au point b, ou si l'autorisation n'est pas obtenue cinq heures après le franchissement de la frontière.

- 3 L'observation visée aux paragraphes 1 et 2 ne peut être exercée qu'aux conditions générales suivantes:
 - a Les agents observateurs doivent se conformer aux dispositions du présent article et au droit de la Partie sur le territoire de laquelle ils opèrent; ils doivent obtempérer aux injonctions des autorités localement compétentes.
 - b Sous réserve des situations prévues au paragraphe 2, les agents se munissent durant l'observation d'un document attestant que l'autorisation a été accordée.
 - c Les agents observateurs devront être en mesure de justifier à tout moment de leur qualité officielle.
 - d Les agents observateurs peuvent emporter leur arme de service pendant l'observation, sauf décision contraire expresse de la Partie requise; son utilisation est interdite sauf en cas de légitime défense.
 - e L'entrée dans les domiciles et les lieux non accessibles au public est interdite.
 - f Les agents observateurs ne peuvent ni interpeller ni arrêter la personne observée.
 - g Toute opération fera l'objet d'un rapport aux autorités de la Partie sur le territoire de laquelle elle est intervenue; la comparution personnelle des agents observateurs peut être requise.



- h The authorities of the Party from which the observing officers have come shall, when requested by the authorities of the Party in whose territory the observation took place, assist the enquiry subsequent to the operation in which they took part, including legal proceedings.
- 4 Parties shall at the time of signature or when depositing their instrument of ratification, acceptance, approval or accession, by means of a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, indicate both the officers and authorities that they designate for the purposes of paragraphs 1 and 2 of this article. They subsequently may, at any time and in the same manner, change the terms of their declaration.
- 5 The Parties may, at bilateral level, extend the scope of this article and adopt additional measures in implementation thereof.
- 6 The observation referred to in paragraph 2 may take place only for one of the following criminal offences:
- assassination;
 - murder;
 - rape;
 - arson;
 - counterfeiting;
 - armed robbery and receiving of stolen goods;
 - extortion;
 - kidnapping and hostage taking;
 - traffic in human beings;
 - illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances;
 - breach of the laws on arms and explosives;
 - use of explosives;
 - illicit carriage of toxic and dangerous waste;
 - smuggling of aliens;
 - sexual abuse of children.

Article 18 - Controlled delivery

- 1 Each Party undertakes to ensure that, at the request of another Party, controlled deliveries may be permitted on its territory in the framework of criminal investigations into extraditable offences.
- 2 The decision to carry out controlled deliveries shall be taken in each individual case by the competent authorities of the requested Party, with due regard to the national law of that Party.
- 3 Controlled deliveries shall take place in accordance with the procedures of the requested Party. Competence to act, direct and control operations shall lie with the competent authorities of that Party.
- 4 Parties shall at the time of signature or when depositing their instrument of ratification, acceptance, approval or accession, by means of a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, indicate the authorities that are competent for the purposes of this article. They subsequently may, at any time and in the same manner, change the terms of their declaration.



- h Les autorités de la Partie dont les agents observateurs sont originaires apportent, lorsqu'il est demandé par les autorités de la Partie sur le territoire de laquelle l'observation a eu lieu, leur concours à l'enquête consécutive à l'opération à laquelle ils ont participé, y compris aux procédures judiciaires.
- 4 Toute Partie, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, indiquera, d'une part, quels agents et, d'autre part, quelles autorités elle désigne aux fins des paragraphes 1 et 2 du présent article. Par la suite, toute Partie peut, à tout moment et de la même manière, changer les termes de sa déclaration.
- 5 Les Parties peuvent, sur le plan bilatéral, étendre le champ d'application du présent article et adopter des dispositions supplémentaires en exécution de cet article.
- 6 L'observation telle que visée au paragraphe 2 ne peut avoir lieu que pour l'un des faits punissables suivants:
- assassinat;
 - meurtre;
 - viol;
 - incendie volontaire;
 - fausse monnaie;
 - vol et recel aggravés;
 - extorsion;
 - enlèvement et prise d'otage;
 - trafic d'êtres humains;
 - trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes;
 - infractions aux dispositions légales en matière d'armes et explosifs;
 - destruction par explosifs;
 - transport illicite de déchets toxiques et nuisibles;
 - trafic d'étrangers,
 - abus sexuel d'enfant.

Article 18 - Livraison surveillée

- 1 Chaque Partie s'engage à ce que, à la demande d'une autre Partie, des livraisons surveillées puissent être autorisées sur son territoire dans le cadre d'enquêtes pénales relatives à des infractions susceptibles de donner lieu à extradition.
- 2 La décision de recourir à des livraisons surveillées est prise dans chaque cas d'espèce par les autorités compétentes de la Partie requise, dans le respect du droit national de cette Partie.
- 3 Les livraisons surveillées se déroulent conformément aux procédures prévues par la Partie requise. Le pouvoir d'agir, la direction et le contrôle de l'opération appartiennent aux autorités compétentes de la Partie requise.
- 4 Toute Partie, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, indiquera les autorités qu'elle désigne comme compétentes aux fins du présent article. Par la suite, toute Partie peut, à tout moment et de la même manière, changer les termes de sa déclaration.



Article 19 - Covert investigations

- 1 The requesting and the requested Parties may agree to assist one another in the conduct of investigations into crime by officers acting under covert or false identity (covert investigations).
- 2 The decision on the request is taken in each individual case by the competent authorities of the requested Party with due regard to its national law and procedures. The duration of the covert investigation, the detailed conditions, and the legal status of the officers concerned during covert investigations shall be agreed between the Parties with due regard to their national law and procedures.
- 3 Covert investigations shall take place in accordance with the national law and procedures of the Party on the territory of which the covert investigation takes place. The Parties involved shall co-operate to ensure that the covert investigation is prepared and supervised and to make arrangements for the security of the officers acting under covert or false identity.
- 4 Parties shall at the time of signature or when depositing their instrument of ratification, acceptance, approval or accession, by means of a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, indicate the authorities that are competent for the purposes of paragraph 2 of this article. They subsequently may, at any time and in the same manner, change the terms of their declaration.

Article 20 - Joint investigation teams

- 1 By mutual agreement, the competent authorities of two or more Parties may set up a joint investigation team for a specific purpose and a limited period, which may be extended by mutual consent, to carry out criminal investigations in one or more of the Parties setting up the team. The composition of the team shall be set out in the agreement.

A joint investigation team may, in particular, be set up where:

- a a Party's investigations into criminal offences require difficult and demanding investigations having links with other Parties;
- b a number of Parties are conducting investigations into criminal offences in which the circumstances of the case necessitate co-ordinated, concerted action in the Parties involved.

A request for the setting up of a joint investigation team may be made by any of the Parties concerned. The team shall be set up in one of the Parties in which the investigations are expected to be carried out.

- 2 In addition to the information referred to in the relevant provisions of Article 14 of the Convention, requests for the setting up of a joint investigation team shall include proposals for the composition of the team.
- 3 A joint investigation team shall operate in the territory of the Parties setting up the team under the following general conditions:



Article 19 - Enquêtes discrètes

- 1 La Partie requérante et la Partie requise peuvent convenir de s'entraider pour la réalisation d'enquêtes pénales menées par des agents intervenant en secret ou sous une identité fictive (enquêtes discrètes).
- 2 Les autorités compétentes de la Partie requise décident, dans chaque cas d'espèce de la réponse à donner à la demande, en tenant dûment compte de la loi et des procédures nationales. Les deux Parties conviennent, dans le respect de leur loi et de leurs procédures nationales, de la durée de l'enquête discrète, de ses modalités précises et du statut juridique des agents concernés.
- 3 Les enquêtes discrètes sont menées conformément à la loi et aux procédures nationales de la Partie sur le territoire de laquelle elles se déroulent. Les Parties concernées coopèrent pour en assurer la préparation et la direction, et pour prendre des dispositions pour la sécurité des agents intervenant en secret ou sous une identité fictive.
- 4 Toute Partie, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, indiquera les autorités qu'elle désigne comme compétentes aux fins du paragraphe 2 du présent article. Par la suite, toute Partie peut, à tout moment et de la même manière, changer les termes de sa déclaration.

Article 20 - Equipes communes d'enquête

- 1 Les autorités compétentes de deux Parties au moins peuvent, d'un commun accord, créer une équipe commune d'enquête, avec un objectif précis et pour une durée limitée pouvant être prolongée avec l'accord de toutes les Parties, pour effectuer des enquêtes pénales dans une ou plusieurs des Parties qui créent l'équipe. La composition de l'équipe est arrêtée dans l'accord.

Une équipe commune d'enquête peut notamment être créée lorsque:

- a dans le cadre d'une procédure d'enquête menée par une Partie pour détecter des infractions, il y a lieu d'effectuer des enquêtes difficiles et impliquant la mobilisation d'importants moyens, qui concernent aussi d'autres Parties;
- b plusieurs Parties effectuent des enquêtes concernant des infractions qui, en raison des faits qui sont à l'origine de celles-ci, exigent une action coordonnée et concertée dans les Parties en question.

La demande de création d'une équipe commune d'enquête peut émaner de toute Partie concernée. L'équipe est créée dans l'une des Parties dans lesquelles l'enquête doit être effectuée.

- 2 Outre les indications visées dans les dispositions pertinentes de l'article 14 de la Convention, les demandes de création d'une équipe commune d'enquête comportent des propositions relatives à la composition de l'équipe.
- 3 L'équipe commune d'enquête intervient sur le territoire des Parties qui la créent dans les conditions générales suivantes:



- a the leader of the team shall be a representative of the competent authority - participating in criminal investigations - from the Party in which the team operates. The leader of the team shall act within the limits of his or her competence under national law;
 - b the team shall carry out its operations in accordance with the law of the Party in which it operates. The members and seconded members of the team shall carry out their tasks under the leadership of the person referred to in subparagraph a, taking into account the conditions set by their own authorities in the agreement on setting up the team;
 - c the Party in which the team operates shall make the necessary organisational arrangements for it to do so.
- 4 In this article, members of the joint investigation team from the Party in which the team operates are referred to as "members", while members from Parties other than the Party in which the team operates are referred to as "seconded members".
- 5 Seconded members of the joint investigation team shall be entitled to be present when investigative measures are taken in the Party of operation. However, the leader of the team may, for particular reasons, in accordance with the law of the Party where the team operates, decide otherwise.
- 6 Seconded members of the joint investigation team may, in accordance with the law of the Party where the team operates, be entrusted by the leader of the team with the task of taking certain investigative measures where this has been approved by the competent authorities of the Party of operation and the seconding Party.
- 7 Where the joint investigation team needs investigative measures to be taken in one of the Parties setting up the team, members seconded to the team by that Party may request their own competent authorities to take those measures. Those measures shall be considered in that Party under the conditions which would apply if they were requested in a national investigation.
- 8 Where the joint investigation team needs assistance from a Party other than those which have set up the team, or from a third State, the request for assistance may be made by the competent authorities of the State of operation to the competent authorities of the other State concerned in accordance with the relevant instruments or arrangements.
- 9 A seconded member of the joint investigation team may, in accordance with his or her national law and within the limits of his or her competence, provide the team with information available in the Party which has seconded him or her for the purpose of the criminal investigations conducted by the team.
- 10 Information lawfully obtained by a member or seconded member while part of a joint investigation team which is not otherwise available to the competent authorities of the Parties concerned may be used for the following purposes:
- a for the purposes for which the team has been set up;



- a le responsable de l'équipe est un représentant de l'autorité compétente – participant aux enquêtes pénales – de la Partie sur le territoire de laquelle l'équipe intervient. Le responsable de l'équipe agit dans les limites des compétences qui sont les siennes au regard du droit national;
- b l'équipe mène ses opérations conformément au droit de la Partie sur le territoire de laquelle elle intervient. Les membres de l'équipe et les membres détachés de l'équipe exécutent leurs tâches sous la responsabilité de la personne visée au point a, en tenant compte des conditions fixées par leurs propres autorités dans l'accord relatif à la création de l'équipe;
- c la Partie sur le territoire de laquelle l'équipe intervient crée les conditions organisationnelles nécessaires pour lui permettre de le faire.
- 4 Au présent article, les membres de l'équipe commune d'enquête provenant de la Partie sur le territoire de laquelle l'équipe intervient sont désignés comme «membres», tandis que les membres provenant de Parties autres que celle sur le territoire de laquelle l'équipe intervient sont désignés comme «membres détachés».
- 5 Les membres détachés auprès de l'équipe commune d'enquête sont habilités à être présents lorsque des mesures d'enquête sont prises dans la Partie d'intervention. Toutefois, le responsable de l'équipe peut, pour des raisons particulières, en décider autrement, dans le respect du droit de la Partie sur le territoire de laquelle l'équipe intervient.
- 6 Les membres détachés de l'équipe commune d'enquête peuvent, conformément au droit de la Partie d'intervention, se voir confier, par le responsable de l'équipe, la tâche de prendre certaines mesures d'enquête, moyennant le consentement des autorités compétentes de la Partie d'intervention et de la Partie qui a procédé au détachement.
- 7 Lorsque l'équipe commune d'enquête a besoin que des mesures d'enquête soient prises dans une des Parties qui l'ont créée, les membres détachés auprès de l'équipe par ladite Partie peuvent demander à leurs autorités compétentes de prendre ces mesures. Ces mesures sont considérées dans la Partie en question selon les conditions qui s'appliqueraient si elles étaient demandées dans le cadre d'une enquête nationale.
- 8 Lorsque l'équipe commune d'enquête a besoin de l'aide d'une Partie autre que celles qui l'ont créée, ou d'un Etat tiers, la demande d'entraide peut être adressée par les autorités compétentes de l'Etat d'intervention à leurs homologues de l'autre Etat concerné, conformément aux instruments ou arrangements pertinents.
- 9 Un membre détaché auprès de l'équipe commune d'enquête peut, conformément à son droit national et dans les limites de ses compétences, fournir à l'équipe des informations qui sont disponibles dans la Partie qui l'a détaché aux fins des enquêtes pénales menées par l'équipe.
- 10 Les informations obtenues de manière régulière par un membre ou un membre détaché dans le cadre de sa participation à une équipe commune d'enquête, et qui ne peuvent pas être obtenues d'une autre manière par les autorités compétentes des Parties concernées, peuvent être utilisées aux fins suivantes:
- a aux fins pour lesquelles l'équipe a été créée;



- b subject to the prior consent of the Party where the information became available, for detecting, investigating and prosecuting other criminal offences. Such consent may be withheld only in cases where such use would endanger criminal investigations in the Party concerned or in respect of which that Party could refuse mutual assistance;
 - c for preventing an immediate and serious threat to public security, and without prejudice to sub-paragraph b. if subsequently a criminal investigation is opened;
 - d for other purposes to the extent that this is agreed between Parties setting up the team.
- 11 This article shall be without prejudice to any other existing provisions or arrangements on the setting up or operation of joint investigation teams.
- 12 To the extent that the laws of the Parties concerned or the provisions of any legal instrument applicable between them permit, arrangements may be agreed for persons other than representatives of the competent authorities of the Parties setting up the joint investigation team to take part in the activities of the team. The rights conferred upon the members or seconded members of the team by virtue of this article shall not apply to these persons unless the agreement expressly states otherwise.

Article 21 - Criminal liability regarding officials

During the operations referred to in Articles 17, 18, 19 or 20, unless otherwise agreed upon by the Parties concerned, officials from a Party other than the Party of operation shall be regarded as officials of the Party of operation with respect to offences committed against them or by them.

Article 22 - Civil liability regarding officials

- 1 Where, in accordance with Articles 17, 18, 19 or 20, officials of a Party are operating in another Party, the first Party shall be liable for any damage caused by them during their operations, in accordance with the law of the Party in whose territory they are operating.
- 2 The Party in whose territory the damage referred to in paragraph 1 was caused shall make good such damage under the conditions applicable to damage caused by its own officials.
- 3 The Party whose officials have caused damage to any person in the territory of another Party shall reimburse the latter in full any sums it has paid to the victims or persons entitled on their behalf.
- 4 Without prejudice to the exercise of its rights vis-à-vis third parties and with the exception of paragraph 3, each Party shall refrain in the case provided for in paragraph 1 from requesting reimbursement of damages it has sustained from another Party.
- 5 The provisions of this article shall apply subject to the proviso that the Parties did not agree otherwise.



- b pour détecter, enquêter sur et poursuivre d'autres infractions pénales sous réserve du consentement préalable de la Partie où l'information a été obtenue. Le consentement ne peut être refusé que dans les cas où une telle utilisation représenterait un danger pour les enquêtes pénales menées dans la Partie concernée, ou pour lesquels cette Partie pourrait refuser l'entraide;
 - c pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique et sans préjudice des dispositions du point b si, par la suite, une enquête pénale est ouverte;
 - d à d'autres fins, pour autant que cela ait été convenu par les Parties qui ont créé l'équipe.
- 11 Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte à d'autres dispositions ou arrangements existants relatifs à la création ou à l'intervention d'équipes communes d'enquête.
- 12 Dans la mesure où le droit des Parties concernées ou les dispositions de tout instrument juridique applicable entre elles le permettent, des arrangements peuvent être conclus pour que des personnes autres que des représentants des autorités compétentes des Parties qui créent l'équipe commune d'enquête prennent part aux activités de l'équipe. Les droits conférés aux membres et aux membres détachés auprès de l'équipe en vertu du présent article ne s'appliquent pas à ces personnes, sauf disposition contraire figurant explicitement dans l'accord.

Article 21 - Responsabilité pénale en ce qui concerne les fonctionnaires

Au cours des opérations visées aux articles 17, 18, 19 et 20, les fonctionnaires d'une Partie autre que la Partie d'intervention sont assimilés aux agents de celle-ci en ce qui concerne les infractions dont ils seraient victimes ou qu'ils commettraient, à moins qu'il n'en soit convenu autrement entre les Parties concernées.

Article 22 - Responsabilité civile en ce qui concerne les fonctionnaires

- 1 Lorsque, conformément aux articles 17, 18, 19 et 20, les fonctionnaires d'une Partie se trouvent en mission sur le territoire d'une autre Partie, la première Partie est responsable des dommages qu'ils causent pendant le déroulement de la mission, conformément au droit de la Partie sur le territoire de laquelle ils opèrent.
- 2 La Partie sur le territoire de laquelle les dommages visés au paragraphe 1 sont causés assume la réparation de ces dommages dans les conditions applicables aux dommages causés par ses propres agents.
- 3 La Partie dont les fonctionnaires ont causé des dommages à quiconque sur le territoire d'une autre Partie rembourse intégralement à cette dernière les sommes qu'elle a versées aux victimes ou à leurs ayants droit.
- 4 Sans préjudice de l'exercice de ses droits à l'égard des tiers et à l'exception de la disposition du paragraphe 3, chaque Partie renoncera, dans le cas prévu au paragraphe 1, à demander à une autre Partie le remboursement du montant des dommages qu'elle a subis.
- 5 Les dispositions du présent article s'appliquent à la condition que les Parties n'en aient pas convenu différemment.



Article 23 - Protection of witnesses

Where a Party requests assistance under the Convention or one of its Protocols in respect of a witness at risk of intimidation or in need of protection, the competent authorities of the requesting and requested Parties shall endeavour to agree on measures for the protection of the person concerned, in accordance with their national law.

Article 24 - Provisional measures

- 1 At the request of the requesting Party, the requested Party, in accordance with its national law, may take provisional measures for the purpose of preserving evidence, maintaining an existing situation or protecting endangered legal interests.
- 2 The requested Party may grant the request partially or subject to conditions, in particular time limitation.

Article 25 - Confidentiality

The requesting Party may require that the requested Party keep confidential the fact and substance of the request, except to the extent necessary to execute the request. If the requested Party cannot comply with the requirement of confidentiality, it shall promptly inform the requesting Party.

Article 26 - Data protection

- 1 Personal data transferred from one Party to another as a result of the execution of a request made under the Convention or any of its Protocols, may be used by the Party to which such data have been transferred, only:
 - a for the purpose of proceedings to which the Convention or any of its Protocols apply;
 - b for other judicial and administrative proceedings directly related to the proceedings mentioned under a.,
 - c for preventing an immediate and serious threat to public security.
- 2 Such data may however be used for any other purpose if prior consent to that effect is given by either the Party from which the data had been transferred, or the data subject.
- 3 Any Party may refuse to transfer personal data obtained as a result of the execution of a request made under the Convention or any of its Protocols where
 - such data is protected under its national legislation, and



Article 23 - Protection des témoins

Lorsqu'une Partie fait une demande d'entraide en vertu de la Convention ou de l'un de ses Protocoles concernant un témoin qui risque d'être exposé à une intimidation ou qui a besoin de protection, les autorités compétentes de la Partie requérante et celles de la Partie requise font de leur mieux pour convenir des mesures visant la protection de la personne concernée, en conformité avec leur droit national.

Article 24 - Mesures provisoires

- 1 A la demande de la Partie requérante, la Partie requise, en conformité avec sa loi nationale, peut ordonner des mesures provisoires en vue de préserver des moyens de preuve, de maintenir une situation existante, ou de protéger des intérêts juridiques menacés.
- 2 La Partie requise peut faire droit à la demande partiellement ou sous réserve de conditions, notamment en limitant la durée des mesures prises.

Article 25 - Confidentialité

La Partie requérante peut demander à la Partie requise de veiller à ce que la requête et son contenu restent confidentiels, sauf dans la mesure où cela n'est pas compatible avec l'exécution de la requête. Si la Partie requise ne peut pas se conformer aux impératifs de la confidentialité, elle en informe sans tarder la Partie requérante.

Article 26 - Protection des données

- 1 Les données à caractère personnel transmises d'une Partie à une autre en conséquence de l'exécution d'une demande faite au titre de la Convention ou de l'un de ses protocoles ne peuvent être utilisées par la Partie à laquelle elles ont été transmises:
 - a qu'aux fins des procédures auxquelles s'applique la Convention ou de l'un de ses Protocoles,
 - b qu'aux fins d'autres procédures judiciaires ou administratives directement liées aux procédures visées au point a.,
 - c qu'aux fins de prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique.
- 2 De telles données peuvent toutefois être utilisées pour toute autre fin, après consentement préalable, soit de la Partie qui a transmis les données, soit de la personne concernée.
- 3 Toute Partie peut refuser de transmettre des données obtenues en conséquence de l'exécution d'une demande faite au titre de la Convention ou l'un de ses protocoles, lorsque
 - de telles données sont protégées au titre de sa loi nationale et



- the Party to which the data should be transferred is not bound by the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data, done at Strasbourg on 28 January 1981, unless the latter Party undertakes to afford such protection to the data as is required by the former Party.
- 4 Any Party that transfers personal data obtained as a result of the execution of a request made under the Convention or any of its Protocols may require the Party to which the data have been transferred to give information on the use made with such data.
- 5 Any Party may, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, require that, within the framework of procedures for which it could have refused or limited the transmission or the use of personal data in accordance with the provisions of the Convention or one of its Protocols, personal data transmitted to another Party not be used by the latter for the purposes of paragraph 1 unless with its previous consent.

Article 27 - Administrative authorities

Parties may at any time, by means of a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, define what authorities they will deem administrative authorities for the purposes of Article 1, paragraph 3, of the Convention.

Article 28 - Relations with other treaties

The provisions of this Protocol are without prejudice to more extensive regulations in bilateral or multilateral agreements concluded between Parties in application of Article 26, paragraph 3, of the Convention.

Article 29 - Friendly settlement

The European Committee on Crime Problems shall be kept informed regarding the interpretation and application of the Convention and its Protocols, and shall do whatever is necessary to facilitate a friendly settlement of any difficulty which may arise out of their application.

Chapter III

Article 30 - Signature and entry into force

- 1 This Protocol shall be open for signature by the member States of the Council of Europe which are a Party to or have signed the Convention. It shall be subject to ratification, acceptance or approval. A signatory may not ratify, accept or approve this Protocol unless it has previously or simultaneously ratified, accepted or approved the Convention. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.
- 2 This Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the deposit of the third instrument of ratification, acceptance or approval.



- que la Partie à laquelle les données devraient être transmises n'est pas liée par la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981, sauf si cette dernière Partie s'engage à accorder aux données la même protection qui leur est accordée par la première Partie.
- 4 Toute Partie qui transmet des données obtenues en conséquence de l'exécution d'une demande faite au titre de la Convention ou l'un de ses Protocoles peut exiger de la Partie à laquelle les données sont transmises de l'informer de l'utilisation qui en a été faite.
- 5 Toute Partie peut, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, exiger que, dans le cadre de procédures pour lesquelles elle aurait pu refuser ou limiter la transmission ou l'utilisation de données à caractère personnel conformément aux dispositions de la Convention ou d'un de ses Protocoles, les données à caractère personnel qu'elle transmet à une autre Partie ne soient utilisées par cette dernière aux fins visées au paragraphe 1 qu'avec son accord préalable.

Article 27 - Autorités administratives

Toute Partie pourra, à tout moment, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, indiquer quelles autorités elle considérera comme des autorités administratives au sens de l'article 1, paragraphe 3, de la Convention.

Article 28 - Rapports avec d'autres traités

Les dispositions du présent Protocole ne font pas obstacle aux règles plus détaillées contenues dans les accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre des Parties en application de l'article 26, paragraphe 3, de la Convention.

Article 29 - Règlement amiable

Le Comité européen pour les problèmes criminels suivra l'interprétation et l'application de la Convention et de ses Protocoles, et facilitera au besoin le règlement amiable de toute difficulté d'application.

Chapitre III

Article 30 - Signature et entrée en vigueur

- 1 Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe qui sont Parties à la Convention ou qui l'ont signée. Il est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un signataire ne peut ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir antérieurement ou simultanément ratifié, accepté ou approuvé la Convention. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont à déposer près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- 2 Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après le dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.



- 3 In respect of any signatory State which subsequently deposits its instrument of ratification, acceptance or approval, the Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of deposit.

Article 31 - Accession

- 1 Any non-member State, which has acceded to the Convention, may accede to this Protocol after it has entered into force.
- 2 Such accession shall be effected by depositing with the Secretary General of the Council of Europe an instrument of accession.
- 3 In respect of any acceding State, the Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of the deposit of the instrument of accession.

Article 32 - Territorial application

- 1 Any State may at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, specify the territory or territories to which this Protocol shall apply.
- 2 Any State may, at any later date, by declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, extend the application of this Protocol to any other territory specified in the declaration. In respect of such territory the Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such declaration by the Secretary General.
- 3 Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect of any territory specified in such declaration, be withdrawn by a notification addressed to the Secretary General. The withdrawal shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such notification by the Secretary General.

Article 33 - Reservations

- 1 Reservations made by a Party to any provision of the Convention or its Protocol shall be applicable also to this Protocol, unless that Party otherwise declares at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession. The same shall apply to any declaration made in respect of or by virtue of any provision of the Convention or its Protocol.
- 2 Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, declare that it avails itself of the right not to accept wholly or in part any one or more of Articles 16, 17, 18, 19 and 20. No other reservation may be made.
- 3 Any State may wholly or partially withdraw a reservation it has made in accordance with the foregoing paragraphs, by means of a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, which shall become effective as from the date of its receipt.



- 3 Pour tout Etat signataire qui déposera ultérieurement son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, le Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de dépôt.

Article 31 - Adhésion

- 1 Tout Etat non membre ayant adhéré à la Convention pourra adhérer au présent Protocole après l'entrée en vigueur de celui-ci.
- 2 Une telle adhésion se fera par le dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- 3 Pour tout Etat adhérent, le Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion.

Article 32 - Application territoriale

- 1 Tout Etat pourra, lorsqu'il signera le présent Protocole ou déposera son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, spécifier le ou les territoires au(x)quel(s) s'appliquera ledit Protocole.
- 2 Tout Etat pourra, à n'importe quelle date ultérieure, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application du présent Protocole à tout autre territoire spécifié dans cette déclaration. A l'égard dudit territoire, le Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
- 3 Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Ledit retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 33 - Réserves

- 1 Toute réserve formulée par une Partie à l'égard d'une disposition de la Convention ou de son Protocole s'applique également au présent Protocole, à moins que cette Partie n'exprime l'intention contraire au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. Il en est de même pour toute déclaration faite à l'égard ou en vertu d'une disposition de la Convention ou de son Protocole.
- 2 Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer se prévaloir du droit de ne pas accepter, en tout ou en partie, un ou plusieurs des articles 16, 17, 18, 19 et 20. Aucune autre réserve n'est admise.
- 3 Tout Etat peut retirer tout ou partie des réserves qu'il a faites conformément aux paragraphes précédents, en adressant à cet effet au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe une déclaration prenant effet à la date de sa réception.



- 4 Any Party which has made a reservation in respect of any of the articles of this Protocol mentioned in paragraph 2 above, may not claim the application of that article by another Party. It may, however, if its reservation is partial or conditional, claim the application of that provision in so far as it has itself accepted it.

Article 34 – Denunciation

- 1 Any Party may, in so far as it is concerned, denounce this Protocol by means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe.
- 2 Such denunciation shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of the notification by the Secretary General.
- 3 Denunciation of the Convention entails automatically denunciation of this Protocol.

Article 35 – Notifications

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of Europe and any State which has acceded to this Protocol of:

- a any signature;
- b the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession;
- c any date of entry into force of this Protocol in accordance with Articles 30 and 31;
- d any other act, declaration, notification or communication relating to this Protocol.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Protocol.

Done at Strasbourg, this 8th day of November 2001, in English and in French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe and to the non-member States which have acceded to the Convention.



- 4 La Partie qui a formulé une réserve au sujet d'un des articles mentionnés au paragraphe 2 du présent article ne peut prétendre à l'application de cet article par une autre Partie. Cependant, elle peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l'application de cet article dans la mesure où elle l'a accepté.

Article 34 - Dénonciation

- 1 Toute Partie peut, dans la mesure où elle est concernée, dénoncer le présent Protocole par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- 2 Cette dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle le Secrétaire Général en aura reçu notification.
- 3 La dénonciation de la Convention entraîne automatiquement la dénonciation du présent Protocole.

Article 35 - Notifications

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifie aux Etats membres du Conseil de l'Europe et à tout Etat ayant adhéré au présent Protocole:

- a toute signature;
- b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
- c toute date d'entrée en vigueur du présent protocole, conformément aux articles 30 et 31;
- d tous autres actes, déclarations, notifications ou communications ayant trait au présent Protocole.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Strasbourg, le 8 novembre 2001, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe ainsi qu'à tout Etat non membre ayant adhéré à la Convention.



TRADUZIONE NON UFFICIALE

**Secondo Protocollo addizionale
alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria
in materia penale**

Concluso a Strasburgo l'8 novembre 2001

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo
considerato il loro impegno in virtù dello Statuto del Consiglio d'Europa:

desiderosi di contribuire maggiormente a proteggere i diritti dell'uomo e a difendere lo Stato di diritto e il tessuto democratico della società;

considerato che a tale scopo è auspicabile rafforzare le proprie capacità individuali e collettive al fine di reagire alla criminalità;

determinati a migliorare e completare per certi aspetti la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, fatta a Strasburgo il 20 aprile 1959 (in seguito denominata «la Convenzione»), e il suo Protocollo addizionale, fatto a Strasburgo il 17 marzo 1978;

tenuto conto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatta a Roma il 4 novembre 1950, e della Convenzione per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale, fatta a Strasburgo il 28 gennaio 1981,

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I:**Art. 1 Campo d'applicazione**

L'articolo 1 della Convenzione è sostituito dalle disposizioni seguenti:

1. Le Parti si obbligano ad accordarsi reciprocamente, secondo le disposizioni della presente Convenzione e nel termine più breve, l'assistenza giudiziaria più ampia possibile in qualsiasi procedura concernente reati la cui repressione, al momento in cui l'assistenza giudiziaria è domandata, è di competenza delle autorità giudiziarie della Parte richiedente.
2. La presente Convenzione non si applica all'esecuzione delle decisioni di arresto e di condanna né ai reati militari che non costituiscono reati di diritto comune.
3. L'assistenza giudiziaria può essere accordata anche nelle procedure relative a fatti che, in base al diritto nazionale della Parte richiedente o della Parte richiesta, sono punibili come reati contro norme di diritto perseguiti da autorità amministrative e contro la decisione delle quali può essere proposto ricorso dinanzi a una giurisdizione competente, segnatamente in materia penale.
4. L'assistenza giudiziaria non può essere rifiutata per il solo motivo che i fatti di cui si tratta possono implicare la responsabilità di una persona giuridica nella Parte richiedente.»

Art. 2 Presenza di autorità della Parte richiedente

L'articolo 4 della Convenzione è completato dal testo seguente, per cui l'articolo 4 originale della Convenzione diventa il paragrafo I e le seguenti disposizioni il paragrafo 2:

«2. Le domande circa la presenza di dette autorità o persone non devono essere respinte se siffatta presenza mira a far sì che l'esecuzione della domanda d'assistenza meglio risponda ai bisogni della Parte richiedente e, pertanto, consenta di evitare domande d'assistenza suppletive.»



Art. 3 Trasferimento temporaneo di persone detenute nel territorio della Parte richiedente

L'articolo 11 della Convenzione è sostituito dalle disposizioni seguenti:

«1. Qualsiasi persona detenuta di cui la Parte richiedente domanda la comparsa personale a scopo d'istruttoria, esclusa la sua comparsa ai fini della sentenza, è trasferita temporaneamente nel suo territorio, a condizione che sia riconsegnata nel termine indicato dalla Parte richiedente e fatte salve le disposizioni dell'articolo 12 della presente Convenzione in quanto applicabili.

Il trasferimento può essere rifiutato:

- (a) se la persona detenuta non vi acconsente;
- (b) se la sua presenza è necessaria in una procedura penale in corso nel territorio della Parte richiedente;
- (c) se il suo trasferimento è suscettibile di prolungare la sua detenzione o
- (d) se altre considerazioni imperative si oppongono al suo trasferimento nel territorio della Parte richiedente.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 della presente Convenzione, in un caso previsto nel paragrafo precedente il transito della persona detenuta attraverso il territorio di uno Stato terzo è accordato su domanda corredata di tutti i documenti utili, trasmessi dal Ministero di Giustizia della Parte richiedente al Ministero di Giustizia della Parte richiedente del transito. Qualsiasi Parte può rifiutare di accordare il transito ai suoi cittadini.

3. La persona trasferita deve restare in detenzione nel territorio della Parte richiedente e, all'occorrenza, nel territorio della Parte richiedente del transito, salvo che la Parte richiedente del trasferimento ne domandi la liberazione.»

Art. 4 Vie di comunicazione

L'articolo 15 della Convenzione è sostituito dalle disposizioni seguenti:

«1. Le domande d'assistenza giudiziaria così come ogni informazione spontanea sono trasmesse per scritto dal Ministero di Giustizia della Parte richiedente al Ministero di Giustizia della Parte richiedente e rispedito per la stessa via. Tuttavia possono essere trasmesse direttamente dall'autorità giudiziaria della Parte richiedente all'autorità giudiziaria della Parte richiedente e rispedito per la stessa via.

2. Le domande previste nell'articolo 11 della presente Convenzione così come quelle previste nell'articolo 13 del Secondo Protocollo addizionale alla presente Convenzione sono trasmesse in ogni caso dal Ministero di Giustizia della Parte richiedente al Ministero di Giustizia della Parte richiedente e rispedito per la stessa via.

3. Le domande d'assistenza giudiziaria relative alle procedure di cui al paragrafo 3 dell'articolo 1 della presente Convenzione possono parimenti essere trasmesse direttamente dall'autorità amministrativa o giudiziaria della Parte richiedente all'autorità amministrativa o giudiziaria della Parte richiedente, secondo il caso, e rispedito per la stessa via.

4. Le domande d'assistenza giudiziaria fatte in virtù degli articoli 18 o 19 del Secondo Protocollo addizionale alla presente Convenzione possono parimenti essere trasmesse direttamente dall'autorità competente della Parte richiedente all'autorità competente della Parte richiedente.

5. Le domande previste nel paragrafo I dell'articolo 13 della presente Convenzione possono essere trasmesse direttamente dalle autorità giudiziarie interessate al servizio competente della Parte richiedente e le risposte essere rispedito direttamente da tale servizio. Le domande previste nel paragrafo 2 dell'articolo 13 della presente Convenzione sono trasmesse dal Ministero di Giustizia della Parte richiedente al Ministero di Giustizia della Parte richiedente.



6. Le domande di copia delle sentenze e delle misure di cui all'articolo 4 del Protocollo addizionale alla Convenzione possono essere trasmesse direttamente alle autorità competenti. Ogni Stato contraente può, in qualsiasi momento, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, indicare quali autorità considera competenti ai fini del presente paragrafo.

7. In casi urgenti e se è ammessa dalla presente Convenzione, la trasmissione diretta può essere effettuata per il tramite dell'Organizzazione internazionale di Polizia criminale (Interpol).

8. Ogni Parte può, in qualsiasi momento, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare salvo il diritto di sottoporre l'esecuzione delle domande d'assistenza giudiziaria, o di alcune di esse, a una o più delle condizioni seguenti:

- (a) una copia della domanda deve essere trasmessa all'autorità centrale designata;
- (b) la domanda, sempreché non sia urgente, deve essere trasmessa all'autorità centrale designata;
- (c) nel caso di trasmissione diretta per motivi d'urgenza, una copia va trasmessa parimenti al suo Ministero di Giustizia;
- (d) talune o tutte le domande d'assistenza giudiziaria devono essergli trasmesse per una via diversa da quella prevista nel presente articolo.

9. Le domande d'assistenza giudiziaria e ogni altra comunicazione in virtù della presente Convenzione o dei suoi protocolli possono essere fatte mediante mezzi elettronici di comunicazione a condizione che la Parte richiedente, su domanda, sia pronta a produrre, in qualsiasi momento, una traccia scritta della trasmissione così come l'originale. Tuttavia, ogni Stato contraente può, in qualsiasi momento, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, indicare a quali condizioni è disposto ad accettare e a eseguire le domande ricevute per via elettronica o qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione.

10. Il presente articolo non pregiudica le disposizioni di accordi o convenzioni bilaterali in vigore fra le Parti che prevedono la trasmissione diretta delle domande d'assistenza giudiziaria fra le autorità delle Parti.»

Art. 5 Spese

L'articolo 20 della Convenzione è sostituito dalle disposizioni seguenti:

«1. Le Parti rinunciano reciprocamente al rimborso delle spese derivate dall'applicazione della Convenzione o dei suoi protocolli, eccettuate:

- (a) le spese cagionate dall'intervento di periti nel territorio della Parte richiesta;
- (b) le spese cagionate dal trasferimento di persone detenute effettuato in applicazione degli articoli 13 o 14 del Secondo Protocollo addizionale alla presente Convenzione o dell'articolo 11 della presente Convenzione;
- (c) le spese importanti o straordinarie.

2. Tuttavia, i costi per stabilire il collegamento video o telefonico, mettere a disposizione il collegamento video o telefonico nella Parte richiesta, retribuire gli interpreti da essa forniti, corrispondere le indennità ai testimoni e coprire le loro spese di viaggio nella Parte richiesta sono rimborsati dalla Parte richiedente alla Parte richiesta, a meno che le Parti non convengano altrimenti.

3. Le Parti si consultano al fine di determinare le condizioni di pagamento delle spese che possono essere chieste in virtù delle disposizioni del paragrafo 1 lettera e del presente articolo.

4. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 10 paragrafo 3 della presente Convenzione.»



Art. 6 Autorità giudiziarie

L'articolo 24 della Convenzione è sostituito dalle disposizioni seguenti:

«Ogni Stato, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, indica, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, quali autorità considera come autorità giudiziarie ai fini della presente Convenzione. Successivamente può, in qualsiasi momento e secondo le medesime modalità, modificare i termini della sua dichiarazione.»

Capitolo II:**Art. 7** Esecuzione differita delle domande

1. La Parte richiasta può differire l'esecuzione di una domanda se il fatto stesso di dare seguito alla domanda rischia di pregiudicare indagini, perseguimenti o qualsiasi altra procedura connessa condotta dalle sue autorità.

2. Prima di negare o differire l'assistenza, la Parte richiasta esamina, all'occorrenza dopo aver consultato la Parte richiedente, se sia possibile darvi seguito parzialmente o con riserva delle condizioni che giudica necessarie.

3. Ogni decisione di differire l'assistenza è motivata. La Parte richiasta informa parimenti la Parte richiedente dei motivi che rendono impossibile l'assistenza o che possono differirla in modo significativo.

Art. 8 Procedura

Nonostante le disposizioni dell'articolo 3 della Convenzione, quando la domanda prescrive una formalità o una determinata procedura perché così vuole la legislazione della Parte richiedente, la Parte richiasta, anche se la formalità o la procedura non le è familiare, da seguito alla richiesta nella misura in cui non sia contraria ai principi fondamentali del proprio diritto; sono fatte salve le disposizioni contrarie del presente Protocollo.

Art. 9 Audizione mediante videoconferenza

1. Se una persona che si trova nel territorio di una Parte deve essere ascoltata in qualità di testimone o di perito dalle autorità giudiziarie di un'altra Parte, quest'ultima può chiedere, qualora per la persona in questione non sia opportuno o possibile comparire personalmente nel suo territorio, che l'audizione si svolga mediante videoconferenza conformemente ai paragrafi da 2 - 7.

2. La Parte richiasta consente all'audizione per videoconferenza se il ricorso a questo metodo non è contrario ai principi fondamentali del suo diritto e a condizione che disponga degli strumenti tecnici per effettuare l'audizione. Qualora la Parte richiasta non disponga degli strumenti tecnici per realizzare la videoconferenza, questi le possono essere messi a disposizione dalla Parte richiedente con l'accordo di quest'ultima.

3. Le domande di audizione mediante videoconferenza contengono, oltre alle informazioni di cui all'articolo 14 della Convenzione, l'indicazione del motivo per cui non è opportuna o possibile la presenza del testimone o del perito, e il nome dell'autorità giudiziaria e delle persone che procederanno all'audizione.

4. L'autorità giudiziaria della Parte richiasta dispone la comparizione della persona in questione secondo le forme prescritte dalla propria legislazione.

5. All'audizione mediante videoconferenza si applicano le seguenti disposizioni:

(a) l'audizione ha luogo in presenza di un'autorità giudiziaria della Parte richiasta, se necessario assistita da un interprete; tale autorità provvede anche a garantire l'identificazione della persona da ascoltare, nonché il rispetto dei principi fondamentali del



diritto della Parte richiesta. Se ritiene che durante l'audizione si violino i principi fondamentali del diritto della Parte richiesta, l'autorità giudiziaria della Parte richiesta prende immediatamente i provvedimenti necessari per assicurare che l'audizione si svolga secondo tali principi;

(b) le competenti autorità delle Parti richiedente e richiesta concordano, all'occorrenza, misure relative alla protezione della persona da ascoltare;

(c) l'audizione è condotta direttamente dall'autorità giudiziaria della Parte richiedente o sotto la sua direzione, secondo il diritto interno;

(d) su domanda della Parte richiedente o della persona da ascoltare, la Parte richiesta provvede affinché detta persona sia assistita, all'occorrenza, da un interprete;

(e) la persona da ascoltare può avvalersi della facoltà di non testimoniare che le è riconosciuta per legge dalla Parte richiesta o dalla Parte richiedente.

6. Fatte salve le misure convenute per la protezione delle persone, al termine dell'audizione l'autorità giudiziaria della Parte richiesta redige un verbale indicante la data e il luogo dell'audizione, l'identità della persona ascoltata, l'identità e la qualifica di tutte le altre persone della Parte richiesta che hanno partecipato all'audizione, le eventuali prestazioni di giuramento e le condizioni tecniche in cui si è svolta l'audizione. Questo documento è trasmesso dall'autorità competente della Parte richiesta all'autorità competente della Parte richiedente.

7. Ogni Parte prende le misure necessarie affinché, nelle audizioni di testimoni o periti effettuate nel suo territorio conformemente al presente articolo, se questi rifiutano di testimoniare pur avendone l'obbligo o non testimoniano il vero, il suo diritto nazionale si applichi come si applicherebbe se l'audizione avesse avuto luogo nell'ambito di un procedimento nazionale.

8. Le Parti possono inoltre applicare, a loro discrezione, le disposizioni del presente articolo, se è il caso e con il consenso delle loro competenti autorità giudiziarie, alle audizioni mediante videoconferenza cui partecipa l'accusato o la persona indiziata. In tal caso, la decisione di tenere la videoconferenza e le modalità del suo svolgimento devono essere oggetto di un accordo fra le Parti interessate ed essere conformi al loro diritto nazionale e ai pertinenti strumenti internazionali. Le audizioni cui partecipa l'accusato o l'indiziato possono svolgersi soltanto con il loro consenso.

9. Ogni Stato contraente può, in qualsiasi momento, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che non intende avvalersi della facoltà, di cui al paragrafo 8 del presente articolo, di applicare le disposizioni del presente articolo anche alle audizioni mediante videoconferenza cui partecipa l'accusato o l'indiziato.

Art. 10 Audizione mediante conferenza telefonica

1. Se una persona che si trova nel territorio di una Parte deve essere ascoltata in qualità di testimone o di perito dalle autorità giudiziarie di un'altra Parte, quest'ultima può, qualora il suo diritto lo preveda, chiedere l'assistenza della prima Parte affinché l'audizione possa svolgersi mediante conferenza telefonica, conformemente alle disposizioni dei paragrafi 2-6.

2. L'audizione può aver luogo mediante conferenza telefonica soltanto se il testimone o il perito vi acconsente.

3. La Parte richiesta consente all'audizione mediante conferenza telefonica se il ricorso a tale metodo non è contrario ai principi fondamentali del proprio diritto.

4. Le domande di audizione mediante conferenza telefonica contengono, oltre alle informazioni di cui all'articolo 14 della Convenzione, il nome dell'autorità giudiziaria e delle persone che procedono all'audizione nonché un'indicazione da cui risulti che il testimone o il perito è disposto a partecipare a un'audizione mediante conferenza telefonica.



5. Le modalità pratiche dell'audizione sono concordate dalle Parti interessate. Se accetta tali modalità, la Parte richiesta si impegna a:

- (a) notificare al testimone o perito l'ora e il luogo dell'audizione;
- (b) provvedere all'identificazione del testimone o perito;
- (c) verificare che il testimone o perito acconsenta all'audizione mediante conferenza telefonica.

6. Lo Stato richiesto può subordinare il proprio accordo, in tutto o in parte, alle disposizioni pertinenti dell'articolo 9 paragrafi 5 e 7.

Art. 11 Trasmissione spontanea d'informazioni

I. Fatte salve le proprie indagini o procedure, le autorità competenti di una Parte possono, senza domanda preliminare, trasmettere alle autorità competenti di un'altra parte informazioni raccolte nel quadro di una propria indagine, se ritengono che la comunicazione delle informazioni possa aiutare la Parte destinataria a intraprendere o condurre a buon fine indagini o procedure oppure che dalle informazioni possa scaturire una domanda formulata da questa Parte in virtù della Convenzione o dei suoi Protocolli.

2. La Parte che fornisce l'informazione può, conformemente al suo diritto interno, imporre alla Parte destinataria condizioni per l'uso di tali informazioni.

3. L'autorità destinataria è tenuta a osservare tali condizioni.

4. Tuttavia, ogni Stato contraente può, in qualsiasi momento, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che si riserva il diritto di non sottomettersi alle condizioni imposte in virtù delle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo dalla Parte che fornisce l'informazione, a meno di essere preventivamente avvisato sulla natura dell'informazione che gli sarà fornita e di accettare che quest'ultima gli venga trasmessa.

Art. 12 Restituzione

1. La Parte richiesta, a domanda della Parte richiedente e fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede, può mettere a disposizione della Parte richiedente, ai fini della restituzione al legittimo proprietario, i beni ottenuti attraverso reati.

2. Nell'applicazione degli articoli 3 e 6 della Convenzione, la Parte richiesta può rinunciare alla restituzione dei beni prima o dopo la loro consegna alla Parte richiedente qualora ciò possa favorire la riconsegna di detti beni al legittimo proprietario. Restano pregiudicati i diritti dei terzi in buona fede.

3. Nel caso di una rinuncia alla restituzione dei beni prima della loro consegna alla Parte richiedente, la Parte richiesta non fa valere alcun diritto di garanzia o alcun altro diritto all'impugnazione a norma delle disposizioni della legislazione fiscale o doganale nei confronti di tali beni.

4. Una rinuncia secondo il paragrafo 2, non pregiudica il diritto della Parte richiesta di riscuotere imposte o diritti doganali dal legittimo proprietario.

Art. 13 Trasferimento temporaneo di persone detenute nel territorio della Parte richiesta

1. In caso di accordo tra le autorità competenti delle Parti interessate, una Parte che abbia richiesto un'indagine per la quale sia necessaria la presenza di una persona detenuta nel proprio territorio può trasferire temporaneamente questa persona nel territorio della Parte dove l'indagine ha luogo.

2. L'accordo specifica le modalità del trasferimento temporaneo della persona e il termine entro il quale deve essere ritrasferita nel territorio della Parte richiedente.

3. Se al fine del trasferimento è richiesto il consenso della persona interessata, viene fornita



prontamente alla Parte richiesta una dichiarazione di consenso o una copia della stessa.

4. La persona trasferita deve restare in detenzione nel territorio della Parte richiesta e, all'occorrenza, nel territorio della Parte di transito, a meno che la Parte richiedente non ne chieda la messa in libertà.

5. Il periodo di detenzione nel territorio della Parte richiesta è dedotto dal periodo di detenzione che la persona in questione deve o dovrà scontare nel territorio della Parte richiedente.

6. L'articolo 11 paragrafo 2 e l'articolo 12 della Convenzione si applicano per analogia.

7. Ogni Parte può, in qualsiasi momento, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che, per giungere a un accordo giusta il paragrafo 1 del presente articolo, è richiesto il consenso giusta il paragrafo 3 del presente articolo, o che lo sarà a talune condizioni indicate nella dichiarazione.

Art. 14 Comparsa personale delle persone condannate e trasferite

Nel caso in cui la comparsa personale a fini di revisione della sentenza è chiesta dalla Parte richiedente, le disposizioni degli articoli II e 12 della Convenzione si applicano per analogia anche alle persone in detenzione nel territorio della Parte richiesta in seguito al loro trasferimento ai fini di scontare una pena pronunciata nel territorio della Parte richiedente.

Art. 15 Lingua degli atti procedurali e delle decisioni giudiziarie da trasmettere

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutte le domande di notifica fatte in virtù dell'articolo 7 della Convenzione o dell'articolo 3 del suo Protocollo addizionale.

2. Gli atti procedurali e le decisioni giudiziarie sono sempre notificati nella lingua, o nelle lingue, in cui sono stati redatti.

3. Nonostante le disposizioni dell'articolo 16 della Convenzione, se l'autorità che è all'origine dei documenti sa o ha ragione di credere che il destinatario conosca soltanto un'altra lingua, i documenti, o per lo meno i loro passaggi più importanti, devono essere corredati d'una traduzione in quest'altra lingua.

4. Nonostante le disposizioni dell'articolo 16 della Convenzione, gli atti procedurali e le decisioni giudiziarie devono essere corredati, a destinazione delle autorità della Parte richiesta, di un breve sommario del loro contenuto tradotto nella lingua o in una delle lingue di questa Parte.

Art. 16 Notifica a mezzo posta

1. Le autorità giudiziarie competenti di ogni Parte possono inviare direttamente, a mezzo posta, gli atti processuali e le decisioni giudiziarie alle persone che si trovano nel territorio di ogni altra Parte.

2. Gli atti procedurali e le decisioni giudiziarie sono corredati di un avviso in cui è specificato che il destinatario può ottenere informazioni dall'autorità specificata nell'avviso circa i suoi diritti e obblighi riguardo alla notifica degli atti. A detto avviso si applicano le disposizioni dell'articolo 15 paragrafo 3 del presente Protocollo.

3. Le disposizioni degli articoli 8, 9 e 12 della Convenzione si applicano per analogia alla notifica a mezzo posta.

4. Le disposizioni dell'articolo 15 paragrafi I, 2 e 3 del presente Protocollo si applicano parimenti alla notifica a mezzo posta.

Art. 17 Osservazione transfrontaliera

1. Gli agenti di una delle Parti che, nell'ambito di un'indagine giudiziaria, osservano nel proprio Paese una persona sospettata di aver partecipato a un reato suscettibile di dar luogo all'estradizione oppure una persona nei cui confronti vi sono seri motivi di credere che possa portare all'identificazione o alla localizzazione della persona di cui sopra sono autorizzati a continuare l'osservazione nel territorio di un'altra Parte se quest'ultima ha autorizzato l'osservazione transfrontaliera sul fondamento di una domanda d'assistenza



giudiziaria preventivamente presentata. L'autorizzazione può sottostare a condizioni.

Su richiesta, l'osservazione è affidata agli agenti della Parte nel cui territorio essa ha luogo.

La domanda d'assistenza giudiziaria menzionata nel paragrafo 1 deve essere indirizzata a un'autorità designata da ciascuna delle Parti e competente per accordare o trasmettere l'autorizzazione richiesta.

2. Se, per motivi particolarmente urgenti, l'autorizzazione preliminare dell'altra Parte non può essere richiesta, gli agenti osservatori che agiscono nel quadro di un'indagine giudiziaria sono autorizzati a continuare, oltre il confine, l'osservazione di una persona sospettata di aver commesso i reati elencati nel paragrafo 6, alle seguenti condizioni:

(a) l'attraversamento del confine è comunicato immediatamente durante l'osservazione all'autorità della Parte designata nel paragrafo 4 nel cui territorio continua l'osservazione;

(b) è trasmessa senza indugio una domanda d'assistenza giudiziaria presentata conformemente al paragrafo 1 ed elencante i motivi giustificanti l'attraversamento del confine senza autorizzazione preliminare.

L'osservazione termina non appena la Parte nel cui territorio ha luogo lo richiede, in seguito alla comunicazione di cui al punto a, o alla domanda di cui al punto b oppure se l'autorizzazione non è stata ottenuta entro cinque ore dall'attraversamento del confine.

3. L'osservazione di cui ai paragrafi 1 e 2 può avvenire soltanto alle seguenti condizioni:

(a) li agenti osservatori devono conformarsi alle disposizioni del presente articolo e al diritto della Parte nel cui territorio operano; devono ottemperare alle ingiunzioni delle autorità localmente competenti;

(b) fatte salve le situazioni di cui al paragrafo 2, gli agenti durante l'osservazione si muniscono di un documento attestante che l'autorizzazione è stata accordata;

(c) gli agenti osservatori devono essere in grado di comprovare in qualsiasi momento la loro qualità ufficiale;

(d) durante l'osservazione, gli agenti osservatori possono portare la propria arma di servizio, salvo esplicita decisione contraria della Parte richiesta; l'uso è vietato tranne in caso di legittima difesa;

(e) è vietata l'entrata nelle abitazioni e nei luoghi non accessibili al pubblico;

(f) gli agenti osservatori non possono né interpellare né fermare la persona osservata;

(g) su ogni operazione è redatto un rapporto alle autorità della Parte nel cui territorio essa ha avuto luogo; la comparsa personale degli agenti osservatori può essere richiesta;

(h) se chiesto dalle autorità della Parte nel cui territorio ha avuto luogo l'osservazione, le autorità della Parte di cui sono originari gli agenti osservatori forniscono la loro assistenza nell'indagine consecutiva all'operazione cui hanno partecipato, comprese le procedure giudiziarie.

4. Ogni Parte, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, indica, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, da un canto, quali agenti e, d'altro canto, quali autorità designa ai fini dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Successivamente, ogni Parte può, in qualsiasi momento e secondo le medesime modalità, modificare i termini della sua dichiarazione.

5. Le Parti possono, a livello bilaterale, estendere il campo d'applicazione del presente articolo e adottare disposizioni supplementari in esecuzione del medesimo.



6. L'osservazione di cui al paragrafo 2 può avere luogo soltanto per uno dei seguenti reati:

assassinio,

rapimento

sequestro

- omicidio.
- stupro,
- incendio doloso,
- falsificazione di monete,
- furto e ricettazione aggravati,
- estorsione,
- rapimento e presa d'ostaggio,
- tratta di essere umani,
- traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,
- reati contro le disposizioni legali in materia di armi ed esplosivi,
- distruzione con esplosivi,
- trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi,
- traffico di stranieri,
- abuso sessuale di fanciulli.

Art. 18 Consegna sorvegliata

1. Ogni Parte contraente s'impegna a garantire che, su richiesta di un'altra Parte, possano essere autorizzate consegne sorvegliate nel suo territorio nel quadro di indagini penali relative areali passibili di estradizione.

2. La decisione di effettuare consegne sorvegliate è presa in ciascun caso specifico dalle autorità competenti della Parte richiesta, nel rispetto del diritto nazionale di tale Parte.

3. Le consegne sorvegliate sono effettuate conformemente alle procedure previste dalla Parte richiesta. Le autorità competenti della Parte richiesta mantengono il diritto d'iniziativa, la direzione e il controllo dell'operazione.

4. Ogni Parte, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, indica, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, quali autorità designa come competenti ai fini del presente articolo. Successivamente può, in qualsiasi momento e secondo le medesime modalità, modificare i termini della sua dichiarazione.

Art. 19 Operazioni di infiltrazione

1. La Parte richiedente e la Parte richiesta possono convenire di collaborare tra loro per lo svolgimento di indagini penali condotte da agenti infiltrati o sotto falsa identità (operazioni di infiltrazione).

2. La decisione sulla richiesta è presa in ciascun caso specifico dalle autorità competenti della Parte richiesta nel rispetto del diritto e delle procedure nazionali. Le due Parti si accordano nel rispetto del loro diritto e delle loro procedure nazionali circa la durata dell'operazione di infiltrazione, le condizioni particolareggiate e lo statuto giuridico degli agenti.

3. Le operazioni di infiltrazione sono effettuate secondo il diritto e le procedure nazionali della Parte nel cui territorio si svolgono. Le Parti interessate collaborano per provvedere alla preparazione e al controllo dell'operazione di infiltrazione e per prendere disposizioni al fine di garantire la sicurezza degli agenti infiltrati o sotto falsa identità.

4. Ogni Parte, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, indica, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, quali autorità designa come competenti ai fini del paragrafo 2 del presente articolo. Successivamente può, in qualsiasi

momento e secondo le medesime modalità, modificare i termini della sua dichiarazione.



Art. 20 Squadre investigative comuni

1. Le autorità competenti di due o più Parti possono costituire, di comune accordo, una squadra investigativa, per uno scopo determinato e una durata limitata che può essere prorogata con l'accordo di tutte le Parti, per svolgere indagini penali in una o più Parti che costituiscono la squadra. La composizione della squadra è indicata nell'accordo.

Una squadra investigativa comune può in particolare essere costituita quando:

(a) le indagini condotte da una Parte su reati comportano inchieste difficili e di notevole portata che concernono altre Parti;

(b) più Parti svolgono indagini su reati che, per le circostanze del caso, esigono un'azione coordinata e concertata nelle Parti interessate.

Una richiesta di costituzione di una squadra investigativa comune può essere presentata da qualsiasi Parte interessata. La squadra è costituita in una delle Parti in cui devono svolgersi le indagini.

2. Oltre alle indicazioni di cui all'articolo 14 della Convenzione, le richieste di costituzione di una squadra investigativa comune contengono proposte in merito alla composizione della squadra.

3. La squadra investigativa comune opera nel territorio delle Parti che la costituiscono secondo le seguenti condizioni generali:

(a) il responsabile della squadra è un rappresentante dell'autorità competente che partecipa alle indagini penali - della Parte nel cui territorio la squadra interviene. Il responsabile della squadra agisce entro i limiti delle sue competenze in conformità al diritto nazionale;

(b) la squadra opera in conformità al diritto della Parte nel cui territorio interviene. Nello svolgimento delle loro funzioni, i membri della squadra rispondono alla persona di cui al punto a, tenendo conto delle condizioni stabilite dalle rispettive autorità nell'accordo sulla costituzione della squadra;

(c) la Parte nel cui territorio la squadra interviene predispone le condizioni organizzative necessarie per consentirle di operare.

(d) Ai sensi del presente articolo, i membri della squadra comune provenienti dalla Parte nel cui territorio la squadra interviene sono designati come «membri», invece i membri provenienti da altre Parti diverse da quella nel cui territorio la squadra interviene sono designati come «membri distaccati».

4. I membri distaccati della squadra investigativa comune sono autorizzati ad essere presenti nella Parte dell'intervento quando sono adottate misure investigative. Tuttavia, per ragioni particolari, il responsabile della squadra può disporre altrimenti, in conformità con il diritto della Parte nel cui territorio la squadra opera.

5. I membri distaccati della squadra investigativa comune possono, in conformità con il diritto della Parte dell'intervento, essere incaricati dell'esecuzione di talune misure investigative dal responsabile della squadra, qualora ciò sia stato approvato dalle autorità competenti della Parte dell'intervento e della Parte che li ha distaccati.

7. Se alla squadra investigativa comune necessita che in una delle Parti che hanno costituito la squadra siano adottate misure investigative, i membri distaccati da tale Parte possono farne richiesta alle proprie autorità competenti. Le misure in questione sono esaminate in tale Parte alle condizioni che si applicherebbero qualora fossero richieste nell'ambito di un'indagine svolta a livello nazionale.

8. Se la squadra investigativa comune ha bisogno dell'assistenza di una Parte che non ha partecipato alla costituzione della squadra, ovvero di uno Stato terzo, le autorità competenti dello Stato di intervento ne possono fare richiesta alle autorità competenti dell'altro Stato interessato conformemente agli strumenti o disposizioni pertinenti.

9. Ai fini di un'indagine penale svolta dalla squadra investigativa comune, un membro distaccato della squadra può, conformemente al suo diritto nazionale e nei limiti della sua



competenza, fornire alla squadra informazioni disponibili nella Parte che lo ha distaccato.

10. Le informazioni ottenute legalmente da un membro o da un membro distaccato durante la sua partecipazione a una squadra investigativa comune e non altrimenti ottenibili dalle autorità competenti delle Parti interessate possono essere utilizzate:

- (a) per i fini previsti all'atto della costituzione della squadra;
- (b) per l'individuazione, l'indagine e il perseguimento di altri reati, previo accordo della Parte in cui è stata ottenuta l'informazione. Detto consenso può essere negato soltanto qualora l'uso in questione mettesse a repentaglio le indagini penali nella Parte interessata o qualora quest'ultima potesse rifiutare l'assistenza giudiziaria;
- (c) per scongiurare una minaccia immediata e grave alla sicurezza pubblica, impregiudicate le disposizioni del punto b) in caso di successivo avvio di un'indagine penale;
- (d) per altri scopi entro i limiti convenuti dalle Parti che hanno costituito la squadra.

11. Le disposizioni del presente articolo lasciano pregiudicata ogni altra vigente disposizione o intesa concernente la costituzione o l'attività di squadre investigative comuni.

12. Nella misura consentita dal diritto delle Parti interessate o dalle disposizioni di qualunque strumento giuridico tra di esse applicabile, è possibile concordare che persone diverse dai rappresentanti delle autorità competenti delle Parti che costituiscono la squadra investigativa comune partecipino alle attività della stessa. I diritti conferiti ai membri o ai membri distaccati della squadra in virtù del presente articolo non si applicano a tali persone a meno che l'accordo non stabilisca espressamente altrimenti.

Art. 21 Responsabilità penale riguardo ai funzionari)

Nel corso delle operazioni di cui agli articoli 17-20, i funzionari di una Parte diversa dalla Parte in cui si svolge l'operazione sono equiparati ai funzionari di quest'ultima per quanto riguarda i reati che dovessero subire o commettere, a meno che non sia stato convenuto altrimenti tra le Parti interessate.

Art. 22 Responsabilità civile riguardo ai funzionari

1. Quando, conformemente agli articoli 17-20, i funzionari di una Parte operano nel territorio di un'altra Parte, la prima Parte è responsabile dei danni da essi causati nell'adempimento della missione, conformemente al diritto della Parte nel cui territorio essi operano.
2. La Parte nel cui territorio sono causati i danni di cui al paragrafo 1 provvede alla riparazione di tali danni alle condizioni applicabili ai danni causati dai propri agenti.
3. La Parte i cui funzionari abbiano causato danni a terzi nel territorio di un'altra Parte rimborsa integralmente a quest'ultima le somme versate alle vittime o ai loro aventi diritto.
4. Fatto salvo l'esercizio dei propri diritti nei confronti di terzi e fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, ciascuna Parte rinuncia, nel caso previsto al paragrafo 1, a chiedere a un'altra Parte il risarcimento dei danni da essa subiti.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione che le Parti non abbiano convenuto altrimenti.

Art. 23 Protezione dei testimoni

Se una Parte fa domanda d'assistenza in virtù della Convenzione o di uno dei suoi Protocolli riguardo a un testimone che rischia di essere esposto a intimidazione o che ha bisogno di protezione, le autorità competenti della Parte richiedente e quelle della Parte richiesta fanno il possibile per convenire misure intese a proteggere la persona in questione, in conformità con il loro diritto nazionale.



Art. 24 Misure provvisionali

Art. 24

1. Su domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta, in conformità con la sua legge nazionale, può ordinare misure provvisoriale al fine di preservare i mezzi probatori, di mantenere una situazione esistente oppure di proteggere interessi giuridici minacciati.
2. La Parte richiesta può accogliere la domanda parzialmente o con riserva di condizioni, segnatamente limitando la durata delle misure prese.

Art. 25 Confidenzialità

La Parte richiedente può domandare alla Parte richiesta di garantire la confidenzialità della domanda e del suo contenuto, salvo nella misura in cui ciò sia incompatibile con l'esecuzione della domanda. Se la Parte richiesta non può conformarsi agli imperativi della confidenzialità ne informa senza indugio la Parte richiedente.

Art. 26 Protezione dei dati

1. I dati personali trasmessi da una Parte a un'altra a motivo dell'esecuzione di una domanda fatta sulla base della presente Convenzione o di uno dei suoi Protocolli possono essere utilizzati dalla Parte a cui sono stati trasmessi soltanto:

- (a) ai fini delle procedure cui si applica la Convenzione o uno dei suoi Protocolli;
- (b) ai fini di altre procedure giudiziarie o amministrative direttamente connesse con le procedure di cui al punto a);
- (c) ai fini di prevenire un pericolo grave e immediato per la sicurezza pubblica.

2. Siffatti dati possono però essere utilizzati per qualsiasi altro fine, con preliminare consenso, sia della Parte che ha trasmesso i dati, sia della persona interessata.

3. Ogni Parte può rifiutare di trasmettere dati ottenuti in seguito all'esecuzione di una domanda fatta in base alla Convenzione o a uno dei suoi Protocolli se siffatti dati sono protetti secondo la propria legge nazionale, e la Parte a cui dovrebbero essere trasmessi i dati non è vincolata dalla Convenzione per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale fatta a Strasburgo il 28 gennaio 1981, salvo se quest'ultima Parte s'impegna ad accordare ai dati la medesima protezione che è accordata loro dalla prima Parte.

4. Ogni Parte che trasmette dati ottenuti in seguito all'esecuzione di una domanda fatta in base alla Convenzione o a uno dei suoi Protocolli può esigere dalla Parte a cui sono stati trasmessi di informarla sull'uso di tali dati.

5. Ogni Parte può, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, esigere che, nel quadro di procedure per cui avrebbe potuto rifiutare o limitare la trasmissione o l'utilizzazione di dati personali conformemente alle disposizioni della Convenzione o di uno dei suoi Protocolli, i dati personali che essa trasmette all'altra Parte siano utilizzati da quest'ultima per fini di cui al paragrafo 1 soltanto con il suo accordo preliminare.

Art. 27 Autorità amministrative

Ogni Parte può, in qualsiasi momento, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, indicare quali autorità considera come autorità amministrative ai sensi dell'articolo 1 paragrafo 3 della Convenzione.

Art. 28 Rapporti con altri trattati

Le disposizioni del presente Protocollo non ostano alle norme più particolareggiate contenute negli accordi bilaterali o multilaterali conclusi tra le Parti in applicazione dell'articolo 26 paragrafo 3 della Convenzione.



Art. 29 Componimento amichevole

Art. 29

Il «Comité européen pour les problèmes criminels» segue l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli e agevola all'occorrenza il componimento amichevole di qualsiasi difficoltà d'applicazione.

Capitolo III:

Art. 30 Firma ed entrata in vigore

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa che sono Parte alla Convenzione o che l'hanno firmata. Sottostà a ratificazione, accettazione o approvazione. Un firmatario non può ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza aver precedentemente o nel medesimo tempo ratificato, accettato o approvato la Convenzione. Gli strumenti di ratificazione, accettazione o approvazione vanno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese seguente alla scadenza di un periodo di tre mesi dal deposito del terzo strumento di ratificazione, accettazione o approvazione.
3. Per ogni Stato firmatario che deposita successivamente lo strumento di ratificazione, accettazione o approvazione, il Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese seguente alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data del deposito.

Art. 31 Adesione

1. Ogni Stato non membro che ha aderito alla Convenzione può aderire al presente Protocollo dopo la sua entrata in vigore.
2. Una siffatta adesione avviene mediante deposito dello strumento d'adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
3. Per ogni Stato aderente, il Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese seguente alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento d'adesione.

Art. 32 Applicazione territoriale

1. Ogni Stato può, al momento della firma del presente Protocollo o del deposito dello strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, specificare il territorio o i territori cui si applicherà detto Protocollo.
2. Ogni Stato può, in una qualsiasi data successiva, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione del presente Protocollo a qualsiasi altro territorio specificato nella dichiarazione. Riguardo a quest'ultimo territorio, il Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese seguente alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario Generale.
3. Qualsiasi dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti può essere ritirata, per quanto concerne ogni territorio designato in detta dichiarazione, mediante notificazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Tale ritiro ha effetto il primo giorno del mese seguente alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricezione della notificazione da parte del Segretario Generale.

Art. 33 Riserve

1. Ogni riserva formulata da una Parte riguardo a una disposizione della Convenzione o del suo Protocollo si applica anche al presente Protocollo, a meno che tale Parte non esprima l'intenzione contraria al momento della firma o del deposito dello strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione. Ciò vale anche per qualsiasi dichiarazione fatta in proposito o in virtù di una disposizione della Convenzione o del suo Protocollo.



2. Ogni Stato può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare di avvalersi del diritto di non accettare, in tutto o in parte, uno o più degli articoli 16-20. Non sono ammesse altre riserve.

3. Ogni Stato può ritirare, in tutto o in parte, le riserve fatte conformemente ai paragrafi precedenti, trasmettendo a tal fine al Segretario Generale del Consiglio d'Europa una dichiarazione che prende effetto alla data della ricezione.

4. La Parte che ha formulato una riserva riguardo uno degli articoli menzionati nel paragrafo 2 del presente articolo non può pretendere che un'altra Parte applichi detto articolo. Tuttavia, può, se la riserva è parziale o condizionale, pretendere l'applicazione di detto articolo nella misura in cui essa lo accetta.

Art. 34 Denuncia

1. Ogni Stato contraente può, nella misura in cui ciò lo concerne, denunciare il presente Protocollo mediante notificazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La denuncia prende effetto il primo giorno del mese seguente alla scadenza di un periodo di tre mesi dal giorno in cui il Segretario Generale ne ha ricevuto la notificazione.

3. La denuncia della Convenzione comporta automaticamente la denuncia del presente Protocollo.

Art. 35 Notificazioni

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d'Europa e a ogni Stato che ha aderito al presente Protocollo:

- (a) ogni firma
- (b) il deposito di ogni strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione;
- (c) ogni data d'entrata in vigore del presente Protocollo, conformemente agli articoli 30 e 31;
- (d) ogni altro atto, dichiarazione, notificazione o comunicazione concernente il presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo, l'8 novembre 2001, nelle lingue francese e inglese, i cui testi fanno ugualmente fede, in un solo esemplare, depositato all'archivio del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmette copia certificata conforme a ciascuno Stato membro del Consiglio d'Europa come anche a ciascuno Stato non membro che ha aderito alla Convenzione



PAGINA BIANCA



Council of Europe Treaty Series – No. 209
Série des Traités du Conseil de l'Europe - n° 209

Third Additional Protocol
to the European Convention
on Extradition

Troisième Protocole additionnel
à la Convention européenne
d'extradition

Strasbourg, 10.XI.2010



The member States of the Council of Europe, signatory to this Protocol,

Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve greater unity between its members;

Desirous of strengthening their individual and collective ability to respond to crime;

Having regard to the provisions of the European Convention on Extradition (ETS No. 24) opened for signature in Paris on 13 December 1957 (hereinafter referred to as "the Convention"), as well as the two Additional Protocols thereto (ETS Nos. 86 and 98), done at Strasbourg on 15 October 1975 and on 17 March 1978, respectively;

Considering it desirable to supplement the Convention in certain respects in order to simplify and accelerate the extradition procedure when the person sought consents to extradition,

Have agreed as follows:

Article 1 - Obligation to extradite under the simplified procedure

Contracting Parties undertake to extradite to each other under the simplified procedure as provided for by this Protocol persons sought in accordance with Article 1 of the Convention, subject to the consent of such persons and the agreement of the requested Party.

Article 2 - Initiation of the procedure

- 1 When the person sought is the subject of a request for provisional arrest in accordance with Article 16 of the Convention, the extradition referred to in Article 1 of this Protocol shall not be subject to the submission of a request for extradition and supporting documents in accordance with Article 12 of the Convention. The following information provided by the requesting Party shall be regarded as adequate by the requested Party for the purpose of applying Articles 3 to 5 of this Protocol and for taking its final decision on extradition under the simplified procedure:
 - a the identity of the person sought, including his or her nationality or nationalities when available;
 - b the authority requesting the arrest;
 - c the existence of an arrest warrant or other document having the same legal effect or of an enforceable judgment, as well as a confirmation that the person is sought in accordance with Article 1 of the Convention;
 - d the nature and legal description of the offence, including the maximum penalty or the penalty imposed in the final judgment, including whether any part of the judgment has already been enforced;



Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole,

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;

Désireux de renforcer leur capacité individuelle et collective à réagir à la criminalité;

Vu les dispositions de la Convention européenne d'extradition (STE n° 24) ouverte à la signature à Paris le 13 décembre 1957 (ci-après dénommée « la Convention »), ainsi que les deux Protocoles additionnels (STE n° 86 et 98), faits à Strasbourg, respectivement le 15 octobre 1975 et le 17 mars 1978;

Considérant qu'il est souhaitable de compléter la Convention à certains égards afin de simplifier et d'accélérer la procédure d'extradition lorsque l'individu recherché consent à l'extradition,

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1 - Obligation d'extrader selon la procédure simplifiée

Les Parties contractantes s'engagent à extrader entre elles, selon la procédure simplifiée prévue par le présent Protocole, les personnes recherchées conformément à l'article 1 de la Convention, sous réserve du consentement de ces personnes et de l'accord de la Partie requise.

Article 2 - Déclenchement de la procédure

- 1 Lorsque la personne recherchée a fait l'objet d'une demande d'arrestation provisoire selon l'article 16 de la Convention, l'extradition visée à l'article 1 du présent Protocole n'est pas subordonnée à la présentation d'une demande d'extradition et des documents requis conformément à l'article 12 de la Convention. Aux fins d'application des articles 3 à 5 du présent Protocole, et pour arrêter sa décision finale sur l'extradition selon la procédure simplifiée, la Partie requise considère comme suffisants les renseignements suivants communiqués par la Partie requérante:
 - a l'identité de la personne recherchée, y compris sa ou ses nationalités si cette information est disponible;
 - b l'autorité qui demande l'arrestation;
 - c l'existence d'un mandat d'arrêt ou d'un autre acte ayant la même force ou d'un jugement exécutoire, ainsi que la confirmation que la personne est recherchée conformément à l'article 1 de la Convention;
 - d la nature et la qualification légale de l'infraction, y compris la peine maximale ou la peine imposée dans le jugement définitif, y compris si tout ou partie de cette peine a été exécutée;



- e information concerning lapse of time and its interruption;
 - f a description of the circumstances in which the offence was committed, including the time, place and degree of involvement of the person sought;
 - g in so far as possible, the consequences of the offence;
 - h in cases where extradition is requested for the enforcement of a final judgment, whether the judgment was rendered in absentia.
- 2 Notwithstanding paragraph 1, supplementary information may be requested if the information provided for in the said paragraph is insufficient to allow the requested Party to decide on extradition.
- 3 In cases where the requested Party has received a request for extradition in accordance with Article 12 of the Convention, this Protocol shall apply *mutatis mutandis*.

Article 3 – Obligation to inform the person

Where a person sought for the purpose of extradition is arrested in accordance with Article 16 of the Convention, the competent authority of the requested Party shall inform that person, in accordance with its law and without undue delay, of the request relating to him or her of the possibility of applying the simplified extradition procedure in accordance with this Protocol.

Article 4 – Consent to extradition

- 1 The consent of the person sought and, if appropriate, his or her express renunciation of entitlement to the rule of speciality shall be given before the competent judicial authority of the requested Party in accordance with the law of that Party.
- 2 Each Party shall adopt the measures necessary to ensure that consent and, where appropriate, renunciation, as referred to in paragraph 1, are established in such a way as to show that the person concerned has expressed them voluntarily and in full awareness of the legal consequences. To that end, the person sought shall have the right to legal counsel. If necessary, the requested Party shall ensure that the person sought has the assistance of an interpreter.
- 3 Consent and, where appropriate, renunciation, as referred to in paragraph 1, shall be recorded in accordance with the law of the requested Party.
- 4 Subject to paragraph 5, consent and, where appropriate, renunciation, as referred to in paragraph 1, shall not be revoked.



- e les renseignements relatifs à la prescription et à son interruption;
 - f une description des circonstances de l'infraction, précisant la date, le lieu et le degré de participation de la personne recherchée;
 - g dans la mesure du possible, les conséquences de l'infraction;
 - h dans le cas où l'extradition est requise aux fins d'exécution d'un jugement définitif, si celui-ci a été rendu par défaut.
- 2 Nonobstant le paragraphe 1, des renseignements complémentaires peuvent être demandés si les informations prévues dans ce paragraphe sont insuffisantes pour permettre à la Partie requise de statuer sur l'extradition.
- 3 Lorsque la Partie requise a reçu une demande d'extradition formulée conformément à l'article 12 de la Convention, le présent Protocole s'applique *mutatis mutandis*.

Article 3 - Obligation d'informer l'intéressé

Lorsqu'une personne recherchée aux fins d'extradition est arrêtée conformément à l'article 16 de la Convention, l'autorité compétente de la Partie requise, conformément à son droit interne et dans les plus brefs délais, informe cette personne de la demande dont elle fait l'objet ainsi que de la possibilité de procéder à l'extradition selon la procédure simplifiée en application du présent Protocole.

Article 4 - Consentement à l'extradition

- 1 Le consentement de la personne recherchée et, le cas échéant, sa renonciation expresse au bénéfice de la règle de la spécialité sont donnés devant les autorités judiciaires compétentes de la Partie requise conformément au droit de celle-ci.
- 2 Chaque Partie adopte les mesures nécessaires pour que le consentement et, le cas échéant, la renonciation visés au paragraphe 1 soient établis de manière à montrer que la personne concernée les a exprimés volontairement et en étant pleinement consciente des conséquences juridiques qui en résultent. A cette fin, la personne recherchée a le droit de se faire assister d'un conseil. Si nécessaire, la Partie requise veille à ce que la personne recherchée bénéficie de l'assistance d'un interprète.
- 3 Le consentement et, le cas échéant, la renonciation visés au paragraphe 1 sont consignés dans un procès-verbal conformément au droit de la Partie requise.
- 4 Sous réserve du paragraphe 5, le consentement et, le cas échéant, la renonciation visés au paragraphe 1 sont irrévocables.



- 5 Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, or at any later time, declare that consent and, where appropriate, renunciation of entitlement to the rule of speciality, may be revoked. The consent may be revoked until the requested Party takes its final decision on extradition under the simplified procedure. In this case, the period between the notification of consent and that of its revocation shall not be taken into consideration in establishing the periods provided for in Article 16, paragraph 4, of the Convention. Renunciation of entitlement to the rule of speciality may be revoked until the surrender of the person concerned. Any revocation of the consent to extradition or the renunciation of entitlement to the rule of speciality shall be recorded in accordance with the law of the requested Party and notified to the requesting Party immediately.

Article 5 – Renunciation of entitlement to the rule of speciality

Each State may declare, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, or at any later time, that the rules laid down in Article 14 of the Convention do not apply where the person extradited by this State, in accordance with Article 4 of this Protocol:

- a consents to extradition; or
- b consents to extradition and expressly renounces his or her entitlement to the rule of speciality.

Article 6 – Notifications in case of provisional arrest

- 1 So that the requesting Party may submit, where applicable, a request for extradition in accordance with Article 12 of the Convention, the requested Party shall notify it, as soon as possible and no later than ten days after the date of provisional arrest, whether or not the person sought has given his or her consent to extradition.
- 2 In exceptional cases where the requested Party decides not to apply the simplified procedure in spite of the consent of the person sought, it shall notify this to the requesting Party sufficiently in advance so as to allow the latter to submit a request for extradition before the period of forty days established under Article 16 of the Convention expires.

Article 7 – Notification of the decision

Where the person sought has given his or her consent to extradition, the requested Party shall notify the requesting Party of its decision with regard to the extradition under the simplified procedure within twenty days of the date on which the person consented.

Article 8 – Means of communication

For the purpose of this Protocol, communications may be forwarded through electronic or any other means affording evidence in writing, under conditions which allow the Parties to ascertain their authenticity, as well as through the International Criminal Police Organisation (Interpol). In any case, the Party concerned shall, upon request and at any time, submit the originals or authenticated copies of documents.



- 5 Tout Etat peut, au moment de la signature ou lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à tout moment ultérieur, déclarer que le consentement et, le cas échéant, la renonciation au bénéfice de la règle de la spécialité peuvent être révoqués. Le consentement peut être révoqué jusqu'à ce que la décision de la Partie requise relative à l'extradition selon la procédure simplifiée ait acquis un caractère définitif. Dans ce cas, la période comprise entre la notification du consentement et celle de sa révocation n'est pas prise en considération pour la détermination des délais prévus à l'article 16, paragraphe 4, de la Convention. La renonciation au bénéfice de la règle de la spécialité peut être révoquée jusqu'à la remise de la personne concernée. Toute révocation du consentement à l'extradition ou de la renonciation au bénéfice de la règle de la spécialité est consignée conformément au droit de la Partie requise et immédiatement notifiée à la Partie requérante.

Article 5 - Renonciation au bénéfice de la règle de la spécialité

Chaque Etat peut déclarer, au moment de la signature ou lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à tout moment ultérieur, que les règles énoncées à l'article 14 de la Convention ne sont pas applicables lorsque la personne extradée par cet Etat, conformément à l'article 4 du présent Protocole:

- a consent à l'extradition; ou
- b ayant consenti à l'extradition, renonce expressément au bénéfice de la règle de la spécialité.

Article 6 - Notifications dans le cas d'une arrestation provisoire

- 1 Afin de permettre à la Partie requérante de présenter, le cas échéant, une demande d'extradition en application de l'article 12 de la Convention, la Partie requise lui fait savoir, le plus vite possible et au plus tard dix jours après la date de l'arrestation provisoire, si la personne recherchée a donné ou non son consentement à l'extradition.
- 2 Dans le cas exceptionnel où la Partie requise décide de ne pas extraire une personne recherchée malgré son consentement, elle le notifie à la Partie requérante dans un délai permettant à cette dernière de présenter une demande d'extradition avant l'expiration du délai de quarante jours prévu à l'article 16 de la Convention.

Article 7 - Notification de la décision

Lorsque la personne recherchée a donné son consentement à l'extradition, la Partie requise notifie à la Partie requérante sa décision concernant l'extradition selon la procédure simplifiée au plus tard dans les vingt jours suivant la date du consentement de la personne.

Article 8 - Moyens de communication

Les communications prévues par le présent Protocole peuvent s'effectuer par voie électronique ou par tout autre moyen laissant une trace écrite dans des conditions permettant aux Parties d'en garantir l'authenticité, ainsi que par le biais de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol). Dans tous les cas, la Partie concernée doit être prête à soumettre, sur demande et à tout moment, l'original ou une copie certifiée conforme des documents.



Article 9 - Surrender of the person to be extradited

Surrender shall take place as soon as possible, and preferably within ten days from the date of notification of the extradition decision.

Article 10 - Consent given after expiry of the deadline laid down in Article 6

Where the person sought has given his or her consent after expiry of the deadline of ten days laid down in Article 6, paragraph 1, of this Protocol, the requested Party shall apply the simplified procedure as provided for in this Protocol if it has not yet received a request for extradition within the meaning of Article 12 of the Convention.

Article 11 - Transit

In the event of transit under the conditions laid down in Article 21 of the Convention, where a person is to be extradited under a simplified procedure to the requesting Party, the following provisions shall apply:

- a the request for transit shall contain the information required in Article 2, paragraph 1, of this Protocol;
- b the Party requested to grant transit may request supplementary information if the information provided for in sub-paragraph a is insufficient for the said Party to decide on transit.

Article 12 - Relationship with the Convention and other international instruments

- 1 The words and expressions used in this Protocol shall be interpreted within the meaning of the Convention. As regards the Parties to this Protocol, the provisions of the Convention shall apply, *mutatis mutandis*, to the extent that they are compatible with the provisions of this Protocol.
- 2 The provisions of this Protocol are without prejudice to the application of Article 28, paragraphs 2 and 3, of the Convention concerning the relations between the Convention and bilateral or multilateral agreements.

Article 13 - Friendly settlement

The European Committee on Crime Problems of the Council of Europe shall be kept informed regarding the application of this Protocol and shall do whatever is necessary to facilitate a friendly settlement of any difficulty which may arise out of its interpretation and application.

Article 14 - Signature and entry into force

- 1 This Protocol shall be open for signature by the member States of the Council of Europe which are a Party to or have signed the Convention. It shall be subject to ratification, acceptance or approval. A signatory may not ratify, accept or approve this Protocol unless it has previously ratified, accepted or approved the Convention, or does so simultaneously. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.



Article 9 - Remise de l'extradé

La remise a lieu le plus vite possible, et de préférence dans un délai de dix jours à compter de la date de notification de la décision d'extradition.

Article 10 - Consentement donné après l'expiration du délai prévu à l'article 6

Lorsque la personne recherchée a donné son consentement après l'expiration du délai de dix jours prévu à l'article 6, paragraphe 1, du présent Protocole, la Partie requise met en œuvre la procédure simplifiée prévue dans le présent Protocole si une demande d'extradition au sens de l'article 12 de la Convention ne lui est pas encore parvenue.

Article 11 - Transit

En cas de transit sous les conditions prévues à l'article 21 de la Convention, lorsqu'une personne est extradée selon une procédure simplifiée vers le territoire de la Partie requérante, les dispositions suivantes s'appliquent:

- a la demande de transit doit contenir les renseignements indiqués à l'article 2, paragraphe 1, du présent Protocole;
- b la Partie requise du transit peut demander des renseignements supplémentaires si ceux prévus dans l'alinéa a sont insuffisants pour lui permettre de prendre une décision concernant le transit.

Article 12 - Relation avec la Convention et d'autres instruments internationaux

- 1 Les termes et expressions employés dans le présent Protocole doivent être interprétés au sens de la Convention. Pour les Parties au présent Protocole, les dispositions de la Convention s'appliquent *mutatis mutandis*, dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions du présent Protocole.
- 2 Les dispositions du présent Protocole ne font pas obstacle à l'application de l'article 28, paragraphes 2 et 3, de la Convention concernant les relations entre la Convention et les accords bilatéraux ou multilatéraux.

Article 13 - Règlement amiable

Le Comité européen pour les problèmes criminels du Conseil de l'Europe sera tenu informé de l'exécution du présent Protocole et facilitera autant que de besoin le règlement amiable de toute difficulté à laquelle l'interprétation et l'exécution du Protocole donneraient lieu.

Article 14 - Signature et entrée en vigueur

- 1 Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe qui sont parties à la Convention ou qui l'ont signée. Il est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un signataire ne peut ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir antérieurement ou simultanément ratifié, accepté ou approuvé la Convention. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.



- 2 This Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the deposit of the third instrument of ratification, acceptance or approval.
- 3 In respect of any signatory State which subsequently deposits its instrument of ratification, acceptance or approval, this Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of deposit.

Article 15 – Accession

- 1 Any non-member State which has acceded to the Convention may accede to this Protocol after it has entered into force.
- 2 Such accession shall be effected by depositing an instrument of accession with the Secretary General of the Council of Europe.
- 3 In respect of any acceding State, the Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of the deposit of the instrument of accession.

Article 16 – Territorial application

- 1 Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, specify the territory or territories to which this Protocol shall apply.
- 2 Any State may, at any later time, by declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, extend the application of this Protocol to any other territory specified in the declaration. In respect of such territory the Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such declaration by the Secretary General.
- 3 Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect of any territory specified in such declaration, be withdrawn by a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe. The withdrawal shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of six months after the date of receipt of such notification by the Secretary General.

Article 17 – Declarations and reservations

- 1 Reservations made by a State to any provision of the Convention or the two Additional Protocols thereto shall also be applicable to this Protocol, unless that State otherwise declares at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession. The same shall apply to any declaration made in respect or by virtue of any provision of the Convention or the two Additional Protocols thereto.



- 2 Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après le dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
- 3 Pour tout Etat signataire qui déposera ultérieurement son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de dépôt.

Article 15 - Adhésion

- 1 Tout Etat non membre qui a adhéré à la Convention pourra adhérer au présent Protocole après son entrée en vigueur.
- 2 L'adhésion s'effectuera par le dépôt d'un instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- 3 Pour tout Etat adhérent, le Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion.

Article 16 - Application territoriale

- 1 Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera le présent Protocole.
- 2 Tout Etat peut, à tout moment ultérieur, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application du présent Protocole à tout autre territoire désigné dans cette déclaration. Le Protocole entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
- 3 Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 17 - Déclarations et réserves

- 1 Toute réserve faite par un Etat à l'égard d'une disposition de la Convention ou de ses deux Protocoles additionnels s'applique également au présent Protocole, à moins que cet Etat n'exprime l'intention contraire au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. Il en est de même pour toute déclaration faite à l'égard ou en vertu d'une disposition de la Convention ou de ses deux Protocoles additionnels.



- 2 Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, declare that it avails itself of the right not to accept wholly or in part Article 2, paragraph 1, of this Protocol. No other reservation may be made.
- 3 Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, or at any later time, make the declarations provided for in Article 4, paragraph 5, and in Article 5 of this Protocol.
- 4 Any State may wholly or partially withdraw a reservation or declaration it has made in accordance with this Protocol, by means of a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, which shall become effective as from the date of its receipt.
- 5 Any Party which has made a reservation to Article 2, paragraph 1, of this Protocol, in accordance with paragraph 2 of this article may not claim the application of that paragraph by another Party. It may, however, if its reservation is partial or conditional, claim the application of that paragraph in so far as it has itself accepted it.

Article 18 - Denunciation

- 1 Any Party may, in so far as it is concerned, denounce this Protocol by means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe.
- 2 Such denunciation shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of six months after the date of receipt of the notification by the Secretary General of the Council of Europe.
- 3 Denunciation of the Convention automatically entails denunciation of this Protocol.

Article 19 - Notifications

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of Europe and any State which has acceded to this Protocol of:

- a any signature;
- b the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession;
- c any date of entry into force of this Protocol in accordance with Articles 14 and 15;
- d any declaration made in accordance with Article 4, paragraph 5, Article 5, Article 16 and Article 17, paragraph 1, and any withdrawal of such a declaration;
- e any reservation made in accordance with Article 17, paragraph 2, and any withdrawal of such a reservation;



- 2 Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer qu'il se réserve le droit de ne pas accepter, en tout ou en partie, l'article 2, paragraphe 1, du présent Protocole. Aucune autre réserve n'est admise.
- 3 Tout Etat peut, au moment de la signature ou lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à tout moment ultérieur, faire les déclarations prévues à l'article 4, paragraphe 5, et à l'article 5 du présent Protocole.
- 4 Tout Etat peut retirer, en tout ou partie, une réserve ou une déclaration qu'il a faite conformément au présent Protocole, au moyen d'une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui prendra effet à la date de sa réception.
- 5 Toute Partie qui a formulé une réserve à l'article 2, paragraphe 1, du présent Protocole, en application des dispositions du paragraphe 2 du présent article ne peut prétendre à l'application de ce paragraphe par une autre Partie. Elle peut cependant, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l'application de ce paragraphe dans la mesure où elle l'a acceptée.

Article 18 - Dénonciation

- 1 Toute Partie pourra, en ce qui la concerne, dénoncer le présent Protocole en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- 2 La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- 3 La dénonciation de la Convention entraîne automatiquement la dénonciation du présent Protocole.

Article 19 - Notifications

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe et à tout Etat ayant adhéré au présent Protocole:

- a toute signature;
- b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
- c toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole, conformément à ses articles 14 et 15;
- d toute déclaration faite en vertu de l'article 4, paragraphe 5, de l'article 5, de l'article 16 et de l'article 17, paragraphe 1, et tout retrait d'une telle déclaration;
- e toute réserve formulée en application de l'article 17, paragraphe 2, et tout retrait d'une telle réserve;



- f any notification received in pursuance of the provisions of Article 18 and the date on which denunciation takes effect;
- g any other act, declaration, notification or communication relating to this Protocol.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Protocol.

Done at Strasbourg, this 10th day of November 2010, in English and in French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe and to the non-member States which have acceded to the Convention.



- f toute notification reçue en application des dispositions de l'article 18 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet;
- g tout autre acte, déclaration, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Strasbourg, le 10 novembre 2010, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe ainsi qu'à chaque Etat non membre ayant adhéré à la Convention.



TRADUZIONE NON UFFICIALE

**Terzo Protocollo addizionale
alla Convenzione europea di estradizione**

Concluso a Strasburgo il 10 novembre 2010

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo,
considerato che il Consiglio d'Europa è stato istituito nell'intento di rinserrare ulteriormente l'unione tra i suoi membri;
nell'intento di rafforzare la capacità di reazione individuale e collettiva degli Stati membri nella lotta alla criminalità;
viste le disposizioni della Convenzione europea di estradizione (STE n. 24), aperta alla firma a Parigi il 13 dicembre 1957 (in seguito denominata «la Convenzione»), e visti i due protocolli addizionali (STE n. 86 e n. 98), fatti a Strasburgo rispettivamente il 15 ottobre 1975 e il 17 marzo 1978;
ritenendo auspicabile completare la Convenzione sotto certi altri aspetti nell'intento di semplificare e accelerare la procedura di estradizione se l'individuo ricercato vi acconsente,
hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Obbligo di estradizione in procedura semplificata

Le Parti Contraenti si obbligano a estradarsi reciprocamente gli individui ricercati ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione secondo la procedura semplificata prevista dal presente Protocollo, a condizione che detti individui e la Parte richiesta vi acconsentano.

Art. 2 Avvio della procedura

Se nei confronti dell'individuo ricercato è stata presentata una domanda di arresto provvisorio ai sensi dell'articolo 16 della Convenzione, l'extradizione ai sensi dell'articolo 1 del presente Protocollo non è subordinata alla presentazione di una domanda di estradizione e dei documenti di cui all'articolo 12 della Convenzione. Ai fini dell'applicazione degli articoli 3 - 5 del presente Protocollo e della decisione definitiva in merito all'extradizione secondo la procedura semplificata, la Parte richiesta considera sufficienti le seguenti informazioni, comunicate dalla Parte richiedente:

- a) l'identità della persona ricercata, compresa la sua cittadinanza per quanto nota;
- b) l'autorità che richiede l'arresto;
- e) l'esistenza di un mandato di arresto o di qualsiasi altro atto avente la stessa forza o di una sentenza esecutiva e la conferma che l'individuo è ricercato ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione;
- d) la natura e la qualificazione legale del reato, compreso il massimo della pena prevista o la pena inflitta nella sentenza definitiva, con indicazione della parte eventualmente già eseguita;
- e) le informazioni concernenti la prescrizione e la sua interruzione;
- f) una descrizione delle circostanze del reato, compresi la data, il luogo e il grado di partecipazione dell'individuo ricercato;
- g) nella misura del possibile, le conseguenze del reato;
- h) se l'extradizione è richiesta ai fini dell'esecuzione di una sentenza definitiva, l'indicazione se è stata pronunciata in contumacia.



In deroga al paragrafo 1, se le informazioni fornite in virtù dello stesso paragrafo non sono sufficienti per potersi pronunciare sull'estradizione, la Parte richiesta può richiedere informazioni complementari.

Se la Parte richiesta ha ricevuto una domanda di estradizione formulata secondo l'articolo 12 della Convenzione, il presente Protocollo si applica *mutatis mutandis*.

Art. 3 Obbligo di informare l'interessato

Se un individuo ricercato in seguito a domanda di estradizione è arrestato in virtù dell'articolo 16 della Convenzione, l'autorità competente della Parte richiesta lo informa al più presto, e conformemente al proprio diritto interno, in merito alla domanda di cui è oggetto e alla possibilità di procedere all'estradizione con procedura semplificata in virtù del presente Protocollo.

Art. 4 Consenso all'estradizione

Il consenso dell'individuo ricercato e, se del caso, la sua espressa rinuncia a beneficiare della regola della specialità devono essere manifestati dinanzi alle autorità giudiziarie competenti della Parte richiesta, conformemente al diritto interno di quest'ultima.

Ciascuna Parte adotta le necessarie misure affinché il consenso e, se del caso, la rinuncia di cui al paragrafo 1 siano manifestati in modo tale da comprovare che l'individuo interessato li abbia espressi volontariamente e in piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano. A tal fine, l'individuo ricercato ha il diritto di farsi assistere da un patrocinatore. Se necessario, la Parte richiesta provvede affinché l'individuo ricercato sia assistito da un interprete.

Il consenso e, se del caso, la rinuncia di cui al paragrafo 1 sono messi a verbale conformemente al diritto interno della Parte richiesta.

Fatto salvo il paragrafo 5, il consenso e, se del caso, la rinuncia di cui al paragrafo 1 sono irrevocabili.

Al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, oppure in qualsiasi altro momento successivo, qualsiasi Stato può dichiarare che il consenso e, se del caso, la rinuncia all'applicazione della regola della specialità possono essere revocati. Il consenso è revocabile fintanto che la decisione della Parte richiesta in merito all'estradizione secondo la procedura semplificata non sia divenuta definitiva. In tal caso, l'intervallo compreso tra la notificazione del consenso e la revoca non è computato nel calcolo dei termini previsti dall'articolo 16 paragrafo 4 della Convenzione. La rinuncia all'applicazione della regola della specialità può essere revocata fino alla consegna dell'individuo interessato. La revoca del consenso all'estradizione o della rinuncia all'applicazione della regola della specialità è dichiarata nelle forme previste dal diritto della Parte richiesta e immediatamente notificata alla Parte richiedente.

Art. 5 Rinuncia all'applicazione della regola della specialità

Al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, oppure in qualsiasi altro momento successivo, ogni Stato può dichiarare inapplicabili le regole previste all'articolo 14 della Convenzione se, conformemente all'articolo 4 del presente Protocollo, l'individuo da esso estradato:

- a) acconsente all'estradizione; o
- b) avendo acconsentito all'estradizione, rinuncia espressamente all'applicazione della regola della specialità.



Art. 6 Notificazioni in caso di arresto provvisorio

Affinché la Parte richiedente possa, se del caso, presentare una domanda di estradizione secondo l'articolo 12 della Convenzione, la Parte richiesta le comunica al più presto, e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'arresto provvisorio, se l'individuo ricercato ha acconsentito all'extradizione.

Se la Parte richiesta decide eccezionalmente di non procedere all'extradizione nonostante il consenso dell'individuo ricercato, ne informa la Parte richiedente entro un termine che consenta a quest'ultima di presentare una domanda di estradizione entro il termine di 40 giorni previsto all'articolo 16 della Convenzione.

Art. 7 Notificazione della decisione

Se l'individuo ricercato ha acconsentito all'extradizione, la Parte richiesta notifica alla Parte richiedente la propria decisione in merito all'extradizione secondo la procedura semplificata entro 20 giorni dalla data in cui l'individuo ricercato ha espresso il proprio consenso.

Art. 8 Mezzi di comunicazione

Le notificazioni previste dal presente Protocollo possono essere trasmesse sia per via elettronica o con qualsiasi altro mezzo documentabile per iscritto in modo tale da consentire alle Parti di verificarne l'autenticità, sia per il tramite dell'Organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol). In tutti i casi, la Parte interessata deve poter fornire, dietro richiesta e in qualsiasi momento, i documenti originali o una copia certificata conforme.

Art. 9 Consegna dell'estradatao

L'individuo estradatao deve essere consegnato al più presto, preferibilmente entro dieci giorni dalla data della notificazione della decisione di estradizione.

Art. 10 Consenso dato dopo la scadenza del termine previsto all'articolo 6

Se l'individuo ricercato ha dato il proprio consenso soltanto dopo la scadenza del termine di dieci giorni previsto all'articolo 6 paragrafo 1 del presente Protocollo, e la Parte richiesta non ha ancora ricevuto la domanda di estradizione prevista all'articolo 12 della Convenzione, essa procede secondo la procedura semplificata prevista nel presente Protocollo.

Art. 11 Transito

Se un individuo estradatao in procedura semplificata verso il territorio della Parte richiedente viene fatto transitare nelle condizioni previste all'articolo 21 della Convenzione, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) la domanda di transito deve contenere le informazioni di cui all'articolo 2 paragrafo 1 del presente Protocollo;
- b) la Parte a cui è chiesto di concedere il transito può richiedere informazioni complementari se le informazioni di cui alla lettera a non sono sufficienti per decidere in merito al transito.

Art. 12 Relazioni con la Convenzione e altri strumenti internazionali

I termini e le espressioni utilizzati nel presente Protocollo devono essere interpretati ai sensi della Convenzione. Per quanto riguarda le Parti al presente Protocollo, le disposizioni della Convenzione si applicano *mutatis mutandis*, nella misura in cui sono compatibili con le disposizioni del presente Protocollo.



Le disposizioni del presente Protocollo non impediscono l'applicazione dell'articolo 28

paragrafi 2 e 3 della Convenzione concernente le relazioni fra la Convenzione e gli accordi bilaterali o multilaterali.

Art. 13 **Composizione amichevole**

Il Comitato europeo per i problemi criminali del Consiglio d'Europa sarà tenuto al corrente dell'esecuzione del presente Protocollo e faciliterà, per quanto necessario, la composizione pacifica di ogni difficoltà sollevata dall'interpretazione ed esecuzione del presente Protocollo.

Art. 14 **Firma ed entrata in vigore**

Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa che hanno aderito alla Convenzione o che l'hanno firmata. Esso è sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato firmatario non può ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza avere precedentemente o contemporaneamente ratificato, accettato o approvato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di deposito del terzo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Per ogni Stato firmatario che deposita successivamente lo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, il Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data del deposito.

Art. 15 **Adesione**

Ogni Stato non membro che ha aderito alla Convenzione può aderire al presente Protocollo dopo la sua entrata in vigore.

L'adesione avviene mediante deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Per ogni Stato aderente, il Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di deposito dello strumento di adesione.

Art. 16 **Applicazione territoriale**

Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, indicare il o i territori ai quali si applica il presente Protocollo.

Ogni Stato può, in qualsiasi altro momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione del presente Protocollo a qualsiasi altro territorio indicato nella dichiarazione. Per tale territorio, il Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

Ogni dichiarazione fatta in applicazione dei due paragrafi precedenti può essere ritirata, per quanto riguarda qualsiasi territorio indicato in tale dichiarazione, mediante notificazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro ha efficacia dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di ricevimento della notificazione da parte del Segretario Generale.

Art. 17 **Dichiarazioni e riserve**

Ogni riserva espressa da uno Stato su una disposizione della Convenzione o dei suoi



due protocolli addizionali si applicherà anche al presente Protocollo, a meno che questo Stato non esprima intenzione contraria al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. Lo stesso vale per le dichiarazioni fatte a proposito o in virtù di una disposizione della Convenzione o dei suoi due protocolli addizionali.

Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che si riserva il diritto di non accettare, in tutto o in parte, l'articolo 2 paragrafo 1 del presente Protocollo. Non sono ammesse altre riserve.

Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, o in qualsiasi altro momento successivo, formulare le dichiarazioni previste all'articolo 4 paragrafo 5 e all'articolo 5 del presente Protocollo.

Ogni Stato può ritirare, in tutto o in parte, le riserve o dichiarazioni formulate conformemente al presente Protocollo mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che produrrà effetto alla data della sua ricezione.

Ogni Parte Contraente che ha espresso una riserva sull'articolo 2 paragrafo 1 del presente Protocollo, in virtù delle disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, non può pretendere l'applicazione dello stesso paragrafo da un'altra Parte Contraente. Se la riserva è parziale o condizionale, essa può tuttavia pretendere l'applicazione di questo paragrafo nella misura in cui l'ha accettato.

Art. 18 Denuncia

Ogni Parte Contraente potrà, per quanto la concerne, denunciare il presente Protocollo mediante notificazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

La denuncia produrrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di ricezione della notificazione da parte del Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

La denuncia della Convenzione comporta automaticamente quella del presente Protocollo.

Art. 19 Notificazioni

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa e a ogni Stato che ha aderito al presente Protocollo:

- a) ogni firma;
- b) il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
- e) ogni data d'entrata in vigore del presente Protocollo conformemente ai suoi articoli 14 e 15;
- d) ogni dichiarazione emessa in virtù dell'articolo 4 paragrafo 5, dell'articolo 5, dell'articolo 16 e dell'articolo 17 paragrafo 1 e ogni ritiro di tali dichiarazioni;
- e) ogni riserva formulata in applicazione dell'articolo 17 paragrafo 2 e ogni ritiro di tali riserve;
- f) ogni notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 18 e la data alla quale la denuncia produrrà effetto;
- g) ogni altro atto, dichiarazione, notificazione o comunicazione relativi al presente Protocollo.



In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo, il 10 novembre 2010, in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne invierà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa e a ciascuno degli Stati non membri aderenti alla Convenzione.



PAGINA BIANCA



Council of Europe Treaty Series – No. 212
Série des Traités du Conseil de l'Europe - n° 212

Fourth Additional Protocol
to the European Convention
on Extradition

Quatrième Protocole additionnel
à la Convention européenne
d'extradition

Vienna/Vienne, 20.IX.2012



The member States of the Council of Europe, signatory to this Protocol,

Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve greater unity between its members;

Desirous of strengthening their individual and collective ability to respond to crime;

Having regard to the provisions of the European Convention on Extradition (ETS No. 24) opened for signature in Paris on 13 December 1957 (hereinafter referred to as "the Convention"), as well as the three Additional Protocols thereto (ETS Nos. 86 and 98, CETS No. 209), done at Strasbourg on 15 October 1975, on 17 March 1978 and on 10 November 2010, respectively;

Considering it desirable to modernise a number of provisions of the Convention and supplement it in certain respects, taking into account the evolution of international co-operation in criminal matters since the entry into force of the Convention and the Additional Protocols thereto;

Have agreed as follows:

Article 1 – Lapse of time

Article 10 of the Convention shall be replaced by the following provisions:

"Lapse of time

- 1 Extradition shall not be granted when the prosecution or punishment of the person claimed has become statute-barred according to the law of the requesting Party.
- 2 Extradition shall not be refused on the ground that the prosecution or punishment of the person claimed would be statute-barred according to the law of the requested Party.
- 3 Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, declare that it reserves the right not to apply paragraph 2:
 - a when the request for extradition is based on offences for which that State has jurisdiction under its own criminal law; and/or
 - b if its domestic legislation explicitly prohibits extradition when the prosecution or punishment of the person claimed would be statute-barred according to its law.



Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole,

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres ;

Désireux de renforcer leur capacité individuelle et collective à réagir à la criminalité ;

Vu les dispositions de la Convention européenne d'extradition (STE n° 24) ouverte à la signature à Paris le 13 décembre 1957 (ci-après dénommée « la Convention »), ainsi que les trois Protocoles additionnels (STE nos 86 et 98, STCE n° 209), faits à Strasbourg respectivement le 15 octobre 1975, le 17 mars 1978 et le 10 novembre 2010 ;

Jugeant souhaitable de moderniser un certain nombre de dispositions de la Convention et de la compléter à certains égards, compte tenu de l'évolution de la coopération internationale en matière pénale depuis l'entrée en vigueur de la Convention et de ses Protocoles additionnels ;

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1 - Prescription

L'article 10 de la Convention est remplacé par les dispositions suivantes :

« Prescription

- 1 L'extradition ne sera pas accordée lorsque la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation de la Partie requérante.
- 2 L'extradition ne sera pas refusée au motif que la prescription de l'action ou de la peine serait acquise d'après la législation de la Partie requise.
- 3 Tout Etat peut, au moment de la signature ou lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer qu'il se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 2 :
 - a lorsque la demande d'extradition se fonde sur des infractions pour lesquelles cet Etat est compétent en vertu de son propre droit pénal ; et/ou
 - b si sa législation interne interdit expressément l'extradition lorsque la prescription de l'action ou de la peine serait acquise d'après sa législation.



- 4 When determining whether prosecution or punishment of the person sought would be statute-barred according to its law, any Party having made a reservation pursuant to paragraph 3 of this article shall take into consideration, in accordance with its law, any acts or events that have occurred in the requesting Party, in so far as acts or events of the same nature have the effect of interrupting or suspending time-limitation in the requested Party."

Article 2 - The request and supporting documents

- 1 Article 12 of the Convention shall be replaced by the following provisions:

"The request and supporting documents

- 1 The request shall be in writing. It shall be submitted by the Ministry of Justice or other competent authority of the requesting Party to the Ministry of Justice or other competent authority of the requested Party. A State wishing to designate another competent authority than the Ministry of Justice shall notify the Secretary General of the Council of Europe of its competent authority at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, as well as of any subsequent changes relating to its competent authority.
- 2 The request shall be supported by:
 - a a copy of the conviction and sentence or detention order immediately enforceable or of the warrant of arrest or other order having the same effect and issued in accordance with the procedure laid down in the law of the requesting Party;
 - b a statement of the offences for which extradition is requested. The time and place of their commission, their legal descriptions and a reference to the relevant legal provisions, including provisions relating to lapse of time, shall be set out as accurately as possible; and
 - c a copy of the relevant enactments or, where this is not possible, a statement of the relevant law and as accurate a description as possible of the person claimed, together with any other information which will help to establish his or her identity, nationality and location."
- 2 Article 5 of the Second Additional Protocol to the Convention shall not apply as between Parties to the present Protocol.

Article 3 - Rule of speciality

Article 14 of the Convention shall be replaced by the following provisions:



- 4 Afin de déterminer si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après sa législation, toute Partie ayant fait une réserve en vertu du paragraphe 3 du présent article prendra en considération, conformément à sa législation, tout acte ou fait qui est intervenu dans la Partie requérante, dans la mesure où les actes ou faits de même nature ont pour effet d'interrompre ou de suspendre la prescription dans la Partie requise. »

Article 2 - Requête et pièces à l'appui

- 1 L'article 12 de la Convention est remplacé par les dispositions suivantes :

« Requête et pièces à l'appui

- 1 La requête sera formulée par écrit. Elle sera adressée par le ministère de la Justice ou toute autre autorité compétente de la Partie requérante au ministère de la Justice ou toute autre autorité compétente de la Partie requise. Tout Etat qui souhaite désigner une autre autorité compétente que le ministère de la Justice notifie au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe son autorité compétente au moment de la signature ou lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ainsi que tout changement ultérieur concernant son autorité compétente.
- 2 Il sera produit à l'appui de la requête :
 - a une copie soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante ;
 - b un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables, y compris aux dispositions concernant la prescription, seront indiqués le plus exactement possible ; et
 - c une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n'est pas possible, une déclaration sur le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé et tous autres renseignements de nature à déterminer son identité, sa nationalité et sa localisation. »
- 2 L'article 5 du Deuxième Protocole additionnel à la Convention ne s'appliquera pas entre les Parties au présent Protocole.

Article 3 - Règle de la spécialité

L'article 14 de la Convention est remplacé par les dispositions suivantes :



"Rule of speciality

- 1 A person who has been extradited shall not be arrested, prosecuted, tried, sentenced or detained with a view to the carrying out of a sentence or detention order, nor shall he or she be for any other reason restricted in his or her personal freedom for any offence committed prior to his or her surrender other than that for which he or she was extradited, except in the following cases:
 - a when the Party which surrendered him or her consents. A request for consent shall be submitted, accompanied by the documents mentioned in Article 12 and a legal record of any statement made by the extradited person in respect of the offence concerned. Consent shall be given when the offence for which it is requested is itself subject to extradition in accordance with the provisions of this Convention. The decision shall be taken as soon as possible and no later than 90 days after receipt of the request for consent. Where it is not possible for the requested Party to comply with the period provided for in this paragraph, it shall inform the requesting Party, providing the reasons for the delay and the estimated time needed for the decision to be taken;
 - b when that person, having had an opportunity to leave the territory of the Party to which he or she has been surrendered, has not done so within 30 days of his or her final discharge, or has returned to that territory after leaving it.
- 2 The requesting Party may, however:
 - a carry out pre-trial investigations, except for measures restricting the personal freedom of the person concerned;
 - b take any measures necessary under its law, including proceedings by default, to prevent any legal effects of lapse of time;
 - c take any measures necessary to remove the person from its territory.
- 3 Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession or at any later time, declare that, by derogation from paragraph 1, a requesting Party which has made the same declaration may, when a request for consent is submitted pursuant to paragraph 1.a, restrict the personal freedom of the extradited person, provided that:
 - a the requesting Party notifies, either at the same time as the request for consent pursuant to paragraph 1.a, or later, the date on which it intends to apply such restriction; and
 - b the competent authority of the requested Party explicitly acknowledges receipt of this notification.



« Règle de la spécialité

- 1 La personne qui aura été livrée ne sera ni arrêtée, ni poursuivie, ni jugée, ni condamnée, ni détenue en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumise à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants :
 - a lorsque la Partie qui l'a livrée y consent. Une demande sera présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l'article 12 et d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de la personne extradée. Ce consentement sera donné lorsque l'infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l'obligation d'extrader aux termes de la présente Convention. La décision sera prise le plus tôt possible et dans un délai n'excédant pas 90 jours suivant la réception de la demande de consentement. Lorsqu'il n'est pas possible pour la Partie requise de respecter le délai prévu au présent paragraphe, elle en informe la Partie requérante, en lui précisant les raisons du retard et le temps nécessaire estimé pour prendre la décision ;
 - b lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, la personne extradée n'a pas quitté, dans les 30 jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de la Partie à laquelle elle a été livrée ou si elle y est retournée après l'avoir quitté.
- 2 Toutefois, la Partie requérante pourra :
 - a prendre des mesures d'enquête n'impliquant pas de restriction de la liberté individuelle de la personne concernée ;
 - b prendre les mesures nécessaires en vue d'une interruption de la prescription conformément à sa législation, y compris le recours à une procédure par défaut ;
 - c prendre les mesures nécessaires en vue d'un renvoi éventuel du territoire.
- 3 Tout Etat peut, au moment de la signature ou lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à tout moment ultérieur, déclarer que, par dérogation au paragraphe 1, une Partie requérante ayant fait la même déclaration peut restreindre la liberté individuelle de la personne extradée lorsqu'elle a introduit une demande de consentement prévue au paragraphe 1.a, à condition que :
 - a la Partie requérante notifie, soit en même temps que la demande de consentement prévue au paragraphe 1.a, soit ultérieurement, la date à laquelle elle a l'intention de commencer à appliquer une telle restriction ; et
 - b l'autorité compétente de la Partie requise accuse réception de cette notification expressément.



The requested Party may express its opposition to that restriction at any time, which shall entail the obligation for the requesting Party to end the restriction immediately, including, where applicable, by releasing the extradited person.

- 4 When the description of the offence charged is altered in the course of proceedings, the extradited person shall only be proceeded against or sentenced in so far as the offence under its new description is shown by its constituent elements to be an offence which would allow extradition."

Article 4 - Re-extradition to a third State

The text of Article 15 of the Convention shall become paragraph 1 of that article and shall be supplemented by the following second paragraph:

- "2 The requested Party shall take its decision on the consent referred to in paragraph 1 as soon as possible and no later than 90 days after receipt of the request for consent, and, where applicable, of the documents mentioned in Article 12, paragraph 2. Where it is not possible for the requested Party to comply with the period provided for in this paragraph, it shall inform the requesting Party, providing the reasons for the delay and the estimated time needed for the decision to be taken."

Article 5 - Transit

Article 21 of the Convention shall be replaced by the following provisions:

"Transit

- 1 Transit through the territory of one of the Contracting Parties shall be granted on submission of a request for transit, provided that the offence concerned is not considered by the Party requested to grant transit as an offence of a political or purely military character having regard to Articles 3 and 4 of this Convention.
- 2 The request for transit shall contain the following information:
 - a the identity of the person to be extradited, including his or her nationality or nationalities when available;
 - b the authority requesting the transit;
 - c the existence of an arrest warrant or other order having the same legal effect or of an enforceable judgment, as well as a confirmation that the person is to be extradited;
 - d the nature and legal description of the offence, including the maximum penalty or the penalty imposed in the final judgment;
 - e a description of the circumstances in which the offence was committed, including the time, place and degree of involvement of the person sought.



La Partie requise peut exprimer son opposition à cette restriction à tout moment, ce qui entraîne l'obligation pour la Partie requérante de mettre fin immédiatement à la restriction, y compris, le cas échéant, en libérant la personne extradée.

- 4 Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, la personne extradée ne sera poursuivie ou jugée que dans la mesure où les éléments constitutifs de l'infraction nouvellement qualifiée permettraient l'extradition. »

Article 4 - Réextradition à un Etat tiers

Le texte de l'article 15 de la Convention devient le paragraphe 1 du même article et est complété par un paragraphe 2 ainsi rédigé :

- « 2 La Partie requise prend la décision concernant le consentement prévu au paragraphe 1 le plus tôt possible et dans un délai n'excédant pas 90 jours suivant la réception de la demande de consentement et, le cas échéant, des pièces prévues au paragraphe 2 de l'article 12. Lorsqu'il n'est pas possible pour la Partie requise de respecter le délai prévu au présent paragraphe, elle en informe la Partie requérante, en lui précisant les raisons du retard et le temps nécessaire estimé pour prendre la décision. »

Article 5 - Transit

L'article 21 de la Convention est remplacé par les dispositions suivantes :

« Transit

- 1 Le transit à travers le territoire de l'une des Parties contractantes sera accordé sur présentation d'une demande de transit à la condition qu'il ne s'agisse pas d'une infraction considérée par la Partie requise du transit comme revêtant un caractère politique ou purement militaire compte tenu des articles 3 et 4 de la présente Convention.
- 2 La demande de transit contiendra les renseignements suivants :
 - a l'identité de la personne à extraditer, y compris sa ou ses nationalités si cette information est disponible ;
 - b l'autorité qui demande le transit ;
 - c l'existence d'un mandat d'arrêt ou d'un autre acte ayant la même force juridique ou d'un jugement exécutoire, ainsi que la confirmation que la personne est à extraditer ;
 - d la nature et la qualification légale de l'infraction, y compris la peine maximale ou la peine imposée par le jugement définitif ;
 - e une description des circonstances de la commission de l'infraction, précisant la date, le lieu et le degré de participation de la personne recherchée.



- 3 In the event of an unscheduled landing, the requesting Party shall immediately certify that one of the documents mentioned in Article 12, paragraph 2.a exists. This notification shall have the effect of a request for provisional arrest as provided for in Article 16, and the requesting Party shall submit a request for transit to the Party on whose territory this landing has occurred.
- 4 Transit of a national, within the meaning of Article 6, of a country requested to grant transit may be refused.
- 5 Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, declare that it reserves the right to grant transit of a person only on some or all of the conditions on which it grants extradition.
- 6 The transit of the extradited person shall not be carried out through any territory where there is reason to believe that his or her life or freedom may be threatened by reason of his or her race, religion, nationality or political opinion."

Article 6 - Channels and means of communication

The Convention shall be supplemented by the following provisions:

"Channels and means of communication

- 1 For the purpose of the Convention, communications may be forwarded by using electronic or any other means affording evidence in writing, under conditions which allow the Parties to ascertain their authenticity. In any case, the Party concerned shall, upon request and at any time, submit the originals or authenticated copies of documents.
- 2 The use of the International Criminal Police Organization (Interpol) or of diplomatic channels is not excluded.
- 3 Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, declare that, for the purpose of Article 12 and Article 14, paragraph 1.a, of the Convention, it reserves the right to require the original or authenticated copy of the request and supporting documents."

Article 7 - Relationship with the Convention and other international instruments

- 1 The words and expressions used in this Protocol shall be interpreted within the meaning of the Convention. As regards the Parties to this Protocol, the provisions of the Convention shall apply, *mutatis mutandis*, to the extent that they are compatible with the provisions of this Protocol.
- 2 The provisions of this Protocol are without prejudice to the application of Article 28, paragraphs 2 and 3, of the Convention concerning the relations between the Convention and bilateral or multilateral agreements.



- 3 En cas d'atterrissage fortuit, la Partie requérante attestera immédiatement l'existence d'une des pièces prévues au paragraphe 2.a de l'article 12. Cette notification produira les effets de la demande d'arrestation provisoire visée à l'article 16 et la Partie requérante adressera une demande de transit à la Partie sur le territoire de laquelle cet atterrissage a eu lieu.
- 4 Le transit d'un ressortissant, au sens de l'article 6, du pays requis du transit pourra être refusé.
- 5 Tout Etat peut déclarer, au moment de la signature ou lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, qu'il se réserve le droit d'accorder le transit d'un individu uniquement aux mêmes conditions que celles de l'extradition ou à certaines d'entre elles.
- 6 Le transit de l'individu extradé ne sera pas effectué à travers un territoire où il y aurait lieu de croire que sa vie ou sa liberté pourraient être menacées en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques. »

Article 6 - Voies et moyens de communication

La Convention est complétée par les dispositions suivantes :

« Voies et moyens de communication

- 1 Pour l'application de la Convention, les communications peuvent s'effectuer par voie électronique ou par tout autre moyen laissant une trace écrite, dans des conditions permettant aux Parties d'en vérifier l'authenticité. Dans tous les cas, la Partie concernée doit soumettre, sur demande et à tout moment, l'original ou une copie certifiée conforme des documents.
- 2 Le recours à l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol) ou à la voie diplomatique n'est pas exclu.
- 3 Tout Etat peut, au moment de la signature ou lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer qu'aux fins des communications prévues à l'article 12 et à l'article 14, paragraphe 1.a, de la Convention il se réserve le droit de demander l'original ou une copie certifiée conforme de la requête et des pièces à l'appui. »

Article 7 - Relation avec la Convention et d'autres instruments internationaux

- 1 Les termes et expressions employés dans le présent Protocole doivent être interprétés au sens de la Convention. Pour les Parties au présent Protocole, les dispositions de la Convention s'appliquent, *mutatis mutandis*, dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions du présent Protocole.
- 2 Les dispositions du présent Protocole ne font pas obstacle à l'application de l'article 28, paragraphes 2 et 3, de la Convention concernant les relations entre la Convention et les accords bilatéraux ou multilatéraux.



Article 8 - Friendly settlement

The Convention shall be supplemented by the following provisions:

"Friendly settlement

The European Committee on Crime Problems of the Council of Europe shall be kept informed regarding the application of the Convention and the Additional Protocols thereto and shall do whatever is necessary to facilitate a friendly settlement of any difficulty which may arise out of their interpretation and application."

Article 9 - Signature and entry into force

- 1 This Protocol shall be open for signature by the member States of the Council of Europe which are Parties to or have signed the Convention. It shall be subject to ratification, acceptance or approval. A signatory may not ratify, accept or approve this Protocol unless it has previously ratified, accepted or approved the Convention, or does so simultaneously. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.
- 2 This Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the deposit of the third instrument of ratification, acceptance or approval.
- 3 In respect of any signatory State which subsequently deposits its instrument of ratification, acceptance or approval, this Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of deposit.

Article 10 - Accession

- 1 Any non-member State which has acceded to the Convention may accede to this Protocol after it has entered into force.
- 2 Such accession shall be effected by depositing an instrument of accession with the Secretary General of the Council of Europe.
- 3 In respect of any acceding State, the Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of the deposit of the instrument of accession.

Article 11 - Temporal scope

This Protocol shall apply to requests received after the entry into force of the Protocol between the Parties concerned.



Article 8 - Règlement amiable

La Convention est complétée par les dispositions suivantes :

« Règlement amiable

Le Comité européen pour les problèmes criminels du Conseil de l'Europe sera tenu informé de l'exécution de la Convention et de ses Protocoles additionnels et facilitera autant que de besoin le règlement amiable de toute difficulté à laquelle leur interprétation et leur exécution donneraient lieu. »

Article 9 - Signature et entrée en vigueur

- 1 Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe qui sont Parties à la Convention ou qui l'ont signée. Il est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un signataire ne peut ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir antérieurement ou simultanément ratifié, accepté ou approuvé la Convention. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- 2 Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après le dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
- 3 Pour tout Etat signataire qui déposera ultérieurement son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de dépôt.

Article 10 - Adhésion

- 1 Tout Etat non membre qui a adhéré à la Convention pourra adhérer au présent Protocole après son entrée en vigueur.
- 2 L'adhésion s'effectuera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- 3 Pour tout Etat adhérent, le Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion.

Article 11 - Champ d'application temporel

Le présent Protocole s'applique aux requêtes introduites après l'entrée en vigueur du Protocole entre les Parties concernées.



Article 12 - Territorial application

- 1 Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, specify the territory or territories to which this Protocol shall apply.
- 2 Any State may, at any later time, by declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, extend the application of this Protocol to any other territory specified in the declaration. In respect of such territory the Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such declaration by the Secretary General.
- 3 Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect of any territory specified in such declaration, be withdrawn by a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe. The withdrawal shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of six months after the date of receipt of such notification by the Secretary General.

Article 13 - Declarations and reservations

- 1 Reservations made by a State to the provisions of the Convention and the Additional Protocols thereto which are not amended by this Protocol shall also be applicable to this Protocol, unless that State otherwise declares at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession. The same shall apply to any declaration made in respect or by virtue of any provision of the Convention and the Additional Protocols thereto.
- 2 Reservations and declarations made by a State to any provision of the Convention which is amended by this Protocol shall not be applicable as between the Parties to this Protocol.
- 3 No reservation may be made in respect of the provisions of this Protocol, with the exception of the reservations provided for in Article 10, paragraph 3, and Article 21, paragraph 5, of the Convention as amended by this Protocol, and in Article 6, paragraph 3, of this Protocol. Reciprocity may be applied to any reservation made.
- 4 Any State may wholly or partially withdraw a reservation or declaration it has made in accordance with this Protocol, by means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe, which shall become effective as from the date of its receipt.

Article 14 - Denunciation

- 1 Any Party may, in so far as it is concerned, denounce this Protocol by means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe.
- 2 Such denunciation shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of six months after the date of receipt of the notification by the Secretary General of the Council of Europe.



Article 12 - Application territoriale

- 1 Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera le présent Protocole.
- 2 Tout Etat peut, à tout moment ultérieur, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application du présent Protocole à tout autre territoire désigné dans cette déclaration. Le Protocole entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
- 3 Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents peut être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 13 - Déclarations et réserves

- 1 Toute réserve faite par un Etat à l'égard d'une disposition de la Convention et de ses Protocoles additionnels qui n'est pas modifiée par le présent Protocole s'applique également au présent Protocole, à moins que cet Etat n'exprime l'intention contraire au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. Il en est de même pour toute déclaration faite à l'égard ou en vertu d'une disposition de la Convention et de ses Protocoles additionnels.
- 2 Les réserves et déclarations faites par un Etat à l'égard des dispositions de la Convention qui sont modifiées par le présent Protocole ne s'appliqueront pas dans les relations entre les Parties au présent Protocole.
- 3 Aucune réserve n'est admise aux dispositions du présent Protocole, à l'exception des réserves prévues à l'article 10, paragraphe 3, et à l'article 21, paragraphe 5, de la Convention, tels qu'ils sont modifiés par le présent Protocole, et à l'article 6, paragraphe 3, du présent Protocole. La réciprocité peut être appliquée à toute réserve.
- 4 Tout Etat peut retirer, en tout ou partie, une réserve ou une déclaration qu'il a faite conformément au présent Protocole, au moyen d'une notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui prendra effet à la date de sa réception.

Article 14 - Dénonciation

- 1 Toute Partie pourra, en ce qui la concerne, dénoncer le présent Protocole en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- 2 La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.



- 3 Denunciation of the Convention automatically entails denunciation of this Protocol.

Article 15 - Notifications

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of Europe and any State which has acceded to this Protocol of:

- a any signature;
- b the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession;
- c any date of entry into force of this Protocol in accordance with Articles 9 and 10;
- d any reservation made in accordance with Article 10, paragraph 3, and Article 21, paragraph 5, of the Convention as amended by this Protocol, as well as Article 6, paragraph 3, of this Protocol, and any withdrawal of such a reservation;
- e any declaration made in accordance with Article 12, paragraph 1, and Article 14, paragraph 3, of the Convention as amended by this Protocol, as well as Article 12 of this Protocol, and any withdrawal of such a declaration;
- f any notification received in pursuance of the provisions of Article 14 and the date on which denunciation takes effect;
- g any other act, declaration, notification or communication relating to this Protocol.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Protocol.

Done at Vienna, this 20th day of September 2012, in English and in French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe and to the non-member States which have acceded to the Convention.



- 3 La dénonciation de la Convention entraîne automatiquement la dénonciation du présent Protocole.

Article 15 - Notifications

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe et à tout Etat ayant adhéré au présent Protocole :

- a toute signature ;
- b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;
- c toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole, conformément à ses articles 9 et 10 ;
- d toute réserve faite en vertu de l'article 10, paragraphe 3, et de l'article 21, paragraphe 5, de la Convention, telle que modifiée par le présent Protocole, ainsi que de l'article 6, paragraphe 3, du présent Protocole et tout retrait d'une telle réserve ;
- e toute déclaration faite en vertu de l'article 12, paragraphe 1, et de l'article 14, paragraphe 3, de la Convention, telle que modifiée par le présent Protocole, ainsi que de l'article 12 du présent Protocole et tout retrait d'une telle déclaration ;
- f toute notification reçue en application des dispositions de l'article 14 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet ;
- g tout autre acte, déclaration, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Vienne, le 20 septembre 2012, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe ainsi qu'aux Etats non membres ayant adhéré à la Convention.



TRADUZIONE NON UFFICIALE

**Quarto Protocollo addizionale
alla Convenzione europea di estradizione**

Concluso a Vienna il 20 settembre 2012

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo,
considerato che il Consiglio d'Europa è stato istituito nell'intento di rafforzare ulteriormente l'unione tra i suoi membri;
nell'intento di rafforzare la capacità di reazione individuale e collettiva degli Stati membri nella lotta alla criminalità;
viste le disposizioni della Convenzione europea di estradizione (STE n. 24), aperta alla firma a Parigi il 13 dicembre 1957 (in seguito denominata «la Convenzione»), e visti i tre protocolli addizionali (STE n. 86 e n. 98, STCE n. 209), fatti a Strasburgo rispettivamente il 15 ottobre 1975, il 17 marzo 1978 e il 10 novembre 2010;
ritenendo auspicabile aggiornare alcune norme della Convenzione e completarla sotto certi aspetti alla luce degli avvenuti sviluppi della collaborazione interazionale in materia penale dopo l'entrata in vigore della Convenzione e dei suoi protocolli addizionali, *hanno convenuto*

quanto segue:

Art. 1 Prescrizione

L'articolo 10 della Convenzione è sostituito dalle disposizioni seguenti: «Prescrizione
L'extradizione non sarà consentita se la prescrizione dell'azione o della pena è acquisita secondo la legislazione della Parte richiedente.

L'extradizione non potrà essere rifiutata facendo valere che l'azione o la pena sono prescritte secondo la legislazione dello Stato richiesto.

Ogni Stato potrà, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che si riserva il diritto di non applicare il paragrafo 2:

- a) se la domanda di estradizione si fonda su reati sui quali ha giurisdizione in virtù del proprio diritto penale; e/o
- b) se la sua legislazione interna vieta espressamente l'extradizione nel caso in cui l'azione o la pena è prescritta secondo tale legislazione,
Per stabilire se l'azione o la pena è prescritta secondo la propria legislazione, ogni Parte che abbia espresso una riserva conformemente al paragrafo 3 del presente articolo prenderà in considerazione, conformemente alla propria legislazione, ogni atto o fatto intervenuto nella Parte richiedente la cui natura comporta l'interruzione o la sospensione della prescrizione per la Parte richiesta.»

Art. 2 Domanda e atti a sostegno

L'articolo 12 della Convenzione è sostituito dalle disposizioni seguenti:

«Domanda e atti a sostegno

La domanda sarà espressa per iscritto. Essa sarà presentata dal ministero di giustizia o qualsiasi altra autorità competente della Parte richiedente al ministero di giustizia o qualsiasi altra autorità competente della Parte richiesta. Ogni Parte che intenda designare un'autorità competente diversa dal ministero di giustizia notificherà al Segretario Generale del Consiglio d'Europa la propria autorità competente al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, e in seguito ogni ulteriore cambiamento concernente tale autorità.

A sostegno della domanda, sarà prodotto:

- a) la copia di una decisione esecutiva di condanna o di un mandato di arresto o di qualsiasi altro atto avente la stessa forza, rilasciato nelle forme prescritte nella legge dalla Parte richiedente;



- b) un esposto dei fatti per i quali l'estradizione è domandata. Il tempo e il luogo della loro perpetrazione, la loro qualificazione legale e il riferimento alle disposizioni legali loro applicabili, comprese le norme concernenti la prescrizione, saranno indicati il più esattamente possibile; e
- c) una copia delle disposizioni legali applicabili o, se ciò fosse impossibile, una dichiarazione sul diritto applicabile, come anche il segnalamento il più preciso possibile dell'individuo reclamato e qualsiasi altra informazione atta a determinare la sua identità, la sua cittadinanza e il luogo in cui si trova.»

L'articolo 5 del Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione è inapplicabile tra le Parti al presente Protocollo.

Art. 3 Regola della specialità

L'articolo 14 della Convenzione è sostituito dalle disposizioni seguenti:

«Regola della specialità

L'individuo che è stato consegnato non sarà né arrestato, né perseguito, né giudicato, né condannato, né detenuto in vista dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, né sottoposto ad altre restrizioni della sua libertà personale per un fatto qualsiasi anteriore alla consegna che non sia quello avente motivato l'estradizione, salvo nei casi seguenti:

- a) se la Parte che l'ha consegnato vi acconsente. Una domanda sarà presentata a tale scopo, corredata degli atti previsti nell'articolo 12 e di un verbale giudiziario contenente le dichiarazioni dell'estradato. Questo consenso sarà dato quando il reato per il quale è chiesto implica l'obbligo dell'estradizione conformemente alla presente Convenzione. La decisione sarà presa quanto prima, ma al più tardi entro un termine di 90 giorni a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di consenso. Se non è in grado di rispettare il termine previsto nel presente paragrafo, la Parte richiesta ne informa la Parte richiedente indicando i motivi del ritardo e il tempo che stima necessario per prendere la decisione;
- b) se, avendo avuto la possibilità di farlo, l'individuo estradato non ha lasciato nei 30 giorni successivi alla sua liberazione definitiva il territorio della Parte alla quale è stato rilasciato o se vi è ritornato dopo averlo lasciato.

Tuttavia, la Parte richiedente potrà;

- a) procedere ad accertamenti che non implicano una restrizione della libertà individuale dell'individuo interessato;
- b) adottare le misure necessarie a interrompere la prescrizione conformemente alla sua legislazione, compreso il ricorso a una procedura per contumacia;
- c) adottare le misure necessarie in vista di un eventuale rinvio dal territorio.

Ogni Stato potrà, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, oppure in qualsiasi altro momento successivo, dichiarare che in deroga al paragrafo 1 una Parte richiedente che abbia rilasciato una dichiarazione di identico tenore può limitare la libertà di un individuo estradato se ha presentato la domanda di consenso prevista al paragrafo 1 lettera a e se:

- a) contestualmente alla domanda di consenso prevista al paragrafo 1 lettera a o successivamente, notifica la data a partire dalla quale intende applicare tale restrizione; e
- b) l'autorità competente della Parte richiesta conferma espressamente la ricezione di tale notificazione.

La Parte richiesta potrà dichiararsi contraria a questa restrizione in qualsiasi momento e in tal caso la Parte richiedente sarà tenuta a mettere fine immediatamente alla restrizione, e, se del caso, a rilasciare l'estradato.

Se la qualificazione data al fatto incriminato è modificata nel corso della procedura, l'individuo estradato sarà perseguito e giudicato soltanto nella misura in cui gli elementi costitutivi del reato nuovamente qualificato permettono l'estradizione.»



Art. 4 Riestradizione a uno Stato terzo

Il testo dell'articolo 15 della Convenzione diviene il paragrafo 1 del medesimo articolo ed è

completato con un paragrafo 2 dal tenore seguente:

«La Parte richiesta deciderà in merito al consenso previsto al paragrafo 1 quanto prima, ma al più tardi entro un termine di 90 giorni a decorrere dalla data di ricezione della domanda di consenso e, se del caso, degli atti di cui all'articolo 12 paragrafo 2. Se non è in grado di rispettare il termine previsto nel presente paragrafo, la Parte richiesta ne informa la Parte richiedente indicando i motivi del ritardo e il tempo che stima necessario per prendere la decisione.»

Art. 5 Transitio

L'articolo 21 della Convenzione è sostituito dalle disposizioni seguenti: «Transito

Il transito attraverso il territorio di una delle Parti Contraenti sarà consentito, previa presentazione di una domanda di transito, alla condizione che non si tratti di un reato considerato dalla Parte richiesta del transito come rivestente natura politica o puramente militare nel senso degli articoli 3 e 4 della presente Convenzione.

La richiesta di transito conterrà le informazioni seguenti;

- a) l'identità dell'estraddando, compresa la sua cittadinanza per quanto nota;
- b) l'autorità che richiede il transito;
- c) l'esistenza di un mandato d'arresto o di qualsiasi altro atto avente la stessa forza o di una sentenza esecutiva e la conferma che l'individuo deve essere estradato;
- d) la natura e la qualificazione legale del reato, compreso il massimo della pena prevista o la pena inflitta nella sentenza definitiva;
- e) una descrizione delle circostanze del reato, compresi la data, il luogo e il grado di partecipazione dell'estraddando.

In caso di atterraggio fortuito, la Parte richiedente certificherà immediatamente l'esistenza di uno degli atti di cui all'articolo 12 paragrafo 2 lettera a. Tale notificazione conseguirà gli stessi effetti della domanda d'arresto provvisorio nel senso dell'articolo 16 e la Parte richiedente trasmetterà una domanda di transito alla Parte sul cui territorio è avvenuto l'atterraggio.

Il transito d'un cittadino, nel senso dell'articolo 6, del Paese richiesto del transito potrà essere rifiutato.

Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che si riserva il diritto di consentire il transito di un individuo soltanto alle stesse condizioni che per l'estraddizione o a talune di esse. L'individuo richiesto non sarà estradato attraverso un territorio nel quale vi sarebbe ragione per ritenere che la sua vita o la sua libertà può essere minacciata per motivo della sua razza, religione o cittadinanza o delle sue opinioni politiche.»

Art. 6 Canali e mezzi di comunicazione

La Convenzione è completata con le seguenti disposizioni:

«Canali e mezzi di comunicazione

Per l'applicazione della Convenzione, le notificazioni possono essere trasmesse per via elettronica o con qualsiasi altro mezzo documentabile per iscritto in modo tale da consentire alle Parti di garantirne l'autenticità. In tutti i casi, la Parte interessata deve essere in grado di fornire, dietro richiesta e in qualsiasi momento, i documenti originali o una copia certificata conforme.

Il ricorso all'Organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol) o alla via diplomatica non è escluso.

Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che per le notificazioni previste all'articolo 12 e all'articolo 14 paragrafo 1 lettera a della Convenzione si riserva il diritto di richiedere l'originale o una copia certificata conforme della domanda e degli atti a sostegno.»

Art. 7 Relazioni con la Convenzione e altri strumenti internazionali

I termini e le espressioni utilizzati nel presente Protocollo devono essere interpretati ai sensi della Convenzione. Per quanto riguarda le Parti al presente Protocollo, le disposizioni della



Convenzione si applicano *mutatis mutandis*, nella misura in cui sono compatibili con le disposizioni del presente Protocollo.

Le disposizioni del presente Protocollo non impediscono l'applicazione dell'articolo 28 paragrafi 2 e 3 della Convenzione concernente le relazioni fra la Convenzione e gli accordi bilaterali o multilaterali.

Art. 8 Composizione amichevole

La Convenzione è completata, con la seguente disposizione:

«Composizione amichevole

Il Comitato europeo per i problemi criminali del Consiglio d'Europa sarà tenuto al corrente dell'esecuzione della Convenzione e dei suoi protocolli addizionali e faciliterà, per quanto necessario, la composizione pacifica di ogni difficoltà sollevata dalla loro interpretazione ed esecuzione.»

Art 9 Firma ed entrata in vigore

Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa che hanno aderito alla Convenzione o che l'hanno firmata. Esso è sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato firmatario non può ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza avere precedentemente o contemporaneamente ratificato, accettato o approvato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di deposito del terzo strumento di ratifica» accettazione o approvazione.

Per ogni Stato firmatario che deposita successivamente lo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, il Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data del deposito.

Art. 10 Adesione

Ogni Stato non membro che ha aderito alla Convenzione può aderire al presente Protocollo dopo la sua entrata in vigore.

L'adesione avviene mediante deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Per ogni Stato aderente, il Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di deposito dello strumento di adesione.

Art. 11 Applicazione temporale

Il presente Protocollo si applica alle domande presentate dopo l'entrata in vigore del Protocollo tra le Parti interessate.

Art. 12 Applicazione territoriale

Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, indicare il o i territori ai quali si applica il presente Protocollo.

Ogni Stato può, in qualsiasi altro momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione del presente Protocollo a qualsiasi altro territorio indicato nella dichiarazione. Per tale territorio, il Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

Ogni dichiarazione fatta in applicazione dei due paragrafi precedenti può essere ritirata, per quanto riguarda qualsiasi territorio indicato in tale dichiarazione, mediante notificazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro ha efficacia dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di



ricevimento della notificazione da parte del Segretario Generale,

Art. 13 Dichiarazioni e riserve

Ogni riserva espressa da uno Stato su una disposizione della Convenzione o dei suoi protocolli addizionali e che non è modificata dal presente Protocollo si applicherà anche a quest'ultimo, a meno che questo Stato non esprima intenzione contraria al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. Lo stesso vale per le dichiarazioni fatte a proposito o in virtù di una disposizione della Convenzione o dei suoi protocolli addizionali.

Le riserve e le dichiarazioni emesse da uno Stato sulle disposizioni della Convenzione ma modificate dal presente Protocollo non si applicheranno nelle relazioni tra la Parti aderenti al presente Protocollo.

Sul presente Protocollo non può essere emessa alcuna riserva, salvo le riserve previste all'articolo 10 paragrafo 3 e all'articolo 21 paragrafo 5 della Convenzione nella forma modificata dal presente Protocollo e quelle previste all'articolo 6 paragrafo 3 del presente Protocollo. Il principio di reciprocità può essere applicato per tutte le riserve.

Ogni Stato può ritirare, in tutto o in parte, una riserva o una dichiarazione da esso formulata conformemente al presente Protocollo mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che produrrà effetto alla data della sua ricezione.

Art. 14 Denuncia

Ogni Parte Contraente potrà, per quanto la concerne, denunciare il presente Protocollo mediante notificazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

La denuncia produrrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di ricezione della notificazione da parte del Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

La denuncia della Convenzione comporta automaticamente quella del presente Protocollo.

Art. 15 Notificazioni

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa e a ogni Stato che ha aderito al presente Protocollo:

- a) ogni firma;
- b) il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
- e) ogni data d'entrata in vigore del presente Protocollo conformemente ai suoi articoli 9 e IO;
- d) ogni riserva formulata in applicazione dell'articolo 10 paragrafo 3 e dell'articolo 21 paragrafo 5 della Convenzione, così come modificati dal presente Protocollo, nonché dell'articolo 6 paragrafo 3 del presente Protocollo e ogni ritiro di tali riserve;
- e) ogni dichiarazione emessa in virtù dell'articolo 12 paragrafo 1 e dell'articolo 14 paragrafo 3 della Convenzione, così come modificata dal presente Protocollo, nonché dell'articolo 12 del presente Protocollo e ogni ritiro di tali dichiarazioni;
- f) ogni notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 14 e la data alla quale la denuncia produrrà effetto;
- g) ogni altro atto, dichiarazione, notificazione o comunicazione relativi al presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Vienna, il 20 settembre 2012, in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne invierà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa e agli Stati non membri aderenti alla Convenzione.

